

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

## **RACCOLTA DI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**

L'esame della giurisprudenza di legittimità civile ha consentito di approfondire l'orientamento della Suprema Corte in tre distinti ambiti quello degli atti e delle comunicazioni inerenti l'espulsione dei cittadini stranieri, quello del trattenimento e quello della protezione internazionale.

### Atti e comunicazioni in materia di espulsione

Riguardo agli atti e alle comunicazioni in materia di espulsione, l'analisi ha consentito di evidenziare che nel periodo 2000 – 2012 le pronunce della Corte di Cassazione sono state spesso di segno diverso.

In molte pronunce, la Corte di Cassazione valutava come legittimo il provvedimento di espulsione pur in assenza di traduzione dello stesso, anche in ragione di quanto disposto dall'art. 3 comma 3 DPR 394/99 come modificato dal DPR 334/04, in base al quale "Se lo straniero non comprende la lingua Italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile, o se cio' non e' possibile, in una delle lingue Inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato".

Alla base di tali decisioni si ponevano valutazioni di diverso tipo; in particolare, la Corte considerava sufficiente l'indicazione dell'indisponibilità di un interprete in ragione del carattere d'urgenza e/o l'obbligatorietà del provvedimento espulsivo o valutava la traduzione sintetica del provvedimento come adeguata a consentire l'esercizio del diritto di difesa.

In questi casi, la previsione della traduzione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 7, del D.Leg. 286/98 veniva interpretata nel senso che la traduzione doveva consentire di pervenire al risultato previsto, e cioè alla comprensione, a mezzo della lingua conosciuta o delle lingue di maggior diffusione, del provvedimento adottato; in ragione di ciò, secondo i Giudici, non ogni difformità della copia tradotta dal testo in italiano del decreto importa nullità del provvedimento adottato ma soltanto quella che, avendo riguardo al contenuto degli atti contestualmente comunicati, inibisce l'esercizio del diritto di difesa anche personale (art. 10 comma 13 T.U.) da parte dello straniero.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

In altri casi, la traduzione del provvedimento di espulsione in una delle lingue veicolari o la firma da parte dell'interessato del modulo prestampato redatto in italiano sono state considerate sufficienti a ritenere valido il provvedimento espulsivo.

In particolare l'indicazione dell'autorità di impossibilità di procedere alla traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta all'interessato contenuta nella relata di notifica è stata considerata condizione sufficiente alla validità del decreto di espulsione.

Nel medesimo periodo si sono tuttavia avute anche pronunce di diverso orientamento tese a invalidare i provvedimenti espulsivi in ragione dell'omessa traduzione degli stessi. Tali pronunce hanno dato irrilevanza alla traduzione orale del provvedimento, alla sottoscrizione dello stesso da parte dell'interessato o alla proposizione nei termini di legge del ricorso avverso il provvedimento espulsivo. La traduzione sintetica del provvedimento espulsivo è era considerata insufficiente con conseguente nullità del provvedimento stesso per indeterminatezza della contestazione e veniva inoltre considerata irrilevante la ristrettezza dei tempi procedimentali non sussistendo per l'autorità amministrativa vincoli temporali di adozione del provvedimento.

A partire dal 2008 inizia ad affermarsi l'orientamento che considera nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.

Alla base di tali pronunce la Corte pone un ragionamento che, per la sua chiarezza ed efficacia, si ritiene utile riportare interamente a seguire:

*"Come è noto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 con formula ad oggi immutata ha posto, con riguardo alla traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dall'espellendo, la formula "ove non sia possibile" quale condizione di autorizzazione alla traduzione nelle tre lingue di maggior diffusione (e pertanto definibili come "veicolari"). Dopo alcune prime pronunzie di questa Corte, che autorizzavano il giudice del merito al sindacato di verosimiglianza e plausibilità della impossibilità di accesso alla traduzione in lingua nota (Cass. 9264 del 2001 e 879 del 2002, quest'ultima denotante la rarità della lingua quale condizione di esonero), la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza - con evidente trasferimento in materia della generale clausola di*

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

*insindacabilità propria delle attestazioni amministrative- nel senso che, ove lo straniero non comprenda l'italiano, la presenza di una attestazione di impossibilità di traduzione costituisca condizione necessaria e sufficiente per il passaggio alla traduzione in lingua "veicolare" (Cass. 5465 del 2002).*

*Il significato e la portata della formulazione di tale principio trovarono immediata corrispondenza nella iniziativa normativa del Governo che, in sede di modifica del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394 del 1999) del T.U., ebbe ad approvare il nuovo testo dell'art. 3 (del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3) intendendo porre l'equivalenza tra la impossibilità di traduzione e la indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua dell'espellendo. La giurisprudenza di questa Corte ha quindi seguito fermamente l'indirizzo della sentenza del 2002 e la sua modalità applicativa generale quale posta dalla citata norma regolamentare (si citano, tra le altre, le pronunzie 25362 del 2006 - 6978 del 2007 - 13833 del 2008 - 17572 del 2010 - 16962 de 2011).*

*Ma a dieci anni dalla instaurazione di tale indirizzo appare d'obbligo sottoporlo ad una rimediazione. La moltiplicazione esponenziale delle espulsioni (molte decine di migliaia all'anno), la formazione di flussi stabili di immigrati per nazionalità od etnie, la diffusione delle procedure di informatizzazione di tutte le comunicazioni dell'Amministrazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, la stessa giurisprudenza che afferma essere legittima una espulsione che richiami solo la norma e la fattispecie espulsiva e non la fattispecie concreta ascritta, inducono a valutare la sostenibilità logica di una risposta dell'Amministrazione quale quella di non avere la disponibilità di un traduttore quando, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna traduzione personalizzata è necessaria dato che i testi erano e sono ipotesi standard, in essi infatti occorrendo solo indicare le generalità dell'espellendo, le date di rilievo e quale delle tre ipotesi autorizzanti l'espulsione viene adottata (lettere A-B-C del comma 2 dell'art. 13 nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2011). Sembra pertanto necessario ripensare una scelta interpretativa (la insindacabilità della attestazione di impossibilità) che oggi, nel contesto sopra indicato, appare dissonante dalle attuali esigenze di dare attuazione ai principi del giusto processo di opposizione alla espulsione principi dei quali mostra essersi fatto carico il legislatore con la espressa previsione, per il procedimento di protezione internazionale, della presenza di un interprete nella lingua conosciuta o comprensibile allo straniero (del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4), unitamente alla previsione della ulteriore lingua veicolare (araba) negli atti e nelle comunicazioni scritte. In realtà, la clausola della norma (la impossibilità di procedere a traduzione in lingua conosciuta) consente un sindacato di ragionevolezza e plausibilità della sua applicazione nel concreto*

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

*senza con questo impingere nell'area riservata alla P.A.: la chiave di volta per un sindacato ragionevole, ed a tutela del diritto soggettivo alla difesa tecnica dell'espellendo, è quella che scaturisce dalla presa d'atto della realtà, e cioè del fatto che oggi, per imponenza dei numeri di espulsioni, per ricorrenza di ipotesi prevalentemente tipizzate (e tali sono, in forza della stessa chiarificazione portata dalla giurisprudenza) e per disponibilità di banche dati informatiche, non occorre più, o non occorre sempre, un traduttore. Riprova della attuale insostenibilità della identificazione - nella lettura della clausola di impossibilità - della impossibilità con la irreperibilità di traduttore, è la previsione di cui al D.Lgs. 286 del 1998, art. 13, comma 5, comma 1 aggiunto dal D.L. n. 89 del 2011 convertito nella L. 129 del 2011 (ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue.) che si fa carico della esigenza di una informazione in lingua conosciuta e della sua perseguibilità attraverso la somministrazione di testi predisposti. Da tali osservazioni discende la insostenibilità della formula stessa del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 che, a livello di normazione secondaria, da bensì contenuto alla formula di legge della impossibilità ma lo fa in modo implausibile e sostanzialmente elusivo.*

*Ditalchè, per esemplificare, la attestazione di indisponibilità di un traduttore in ipotesi di espulsione, di un cittadino albanese da parte dell'Amministrazione di Governo parrebbe doversi disapplicare (assieme alla norma secondaria che la autorizza: cfr. S.U. 14953 del 2011, 7390 del 2007, 6627 del 2003) proprio in ragione della inconsistenza della affermazione della impossibilità di rendere il testo espulsivo in tale lingua, tal testo ben potendo essere reso disponibile in via generale in documenti cartacei o solo informatici suscettibili di una integrazione semplice e rapida in relazione alle generalità dell'espellendo ed alla ostensione della ragione espulsiva ed alla luce della rilevanza dei numeri dei flussi migratori verso la comunità albanese in Italia. Ferma resta ovviamente la esigenza di un traduttore -la cui irreperibilità integrerebbe realmente la impossibilità - sia per l'ipotesi di lingue rare proprie di minoranze etniche ed anche in relazione all'insuperabile onere economico di procedere ad una schedatura "mondiale" degli idiomi sta, e di converso, le volte in cui la legittima scelta di una contestazione espulsiva integrata dalla complessa descrizione della fattispecie renda inutilizzabile la opportunità delle schede informative plurilingue danzi richiamate. Il principio, pertanto, non si traduce certo nella imposizione all'Amministrazione dell'onere di previa informatizzazione dei testi espulsivi plurilingue ma nella necessità di interpretare la formula di legge, rigorosamente, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell'Amministrazione di governare*

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

*con rapidità fenomeni complessi ed i diritti dello straniero ad una informazione effettiva e immediata:*

*si formula pertanto il principio di diritto per il quale è da ritenersi ai fini di legge impossibile la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo e si può procedere all'uso della lingua veicolare, le volte in cui sia dall'Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore".*

La traduzione del provvedimento di espulsione appare avere dunque assunto una centralità determinante rispetto alla sua validità.

L'esame anche di alcune pronunce successive apre però ad alcune riflessioni. Ed infatti, anche a seguito dell'affermarsi dell'orientamento sopra indicato, la Corte ha respinto alcuni ricorsi e ha ritenuto legittimo il provvedimento in presenza di traduzione del provvedimento in una delle lingue ufficiali del Paese d'origine dell'interessato (es. francese per cittadini marocchini, senegalesi e tunisini o inglese per cittadini del Ghana o della Nigeria).

La questione che si pone in questi casi è se l'uso di una lingua ufficiale nel Paese d'origine dell'interessato assicuri la comprensione certa del provvedimento da parte dello stesso e quindi il pieno esercizio del diritto di difesa.

Tale questione assume rilevanza soprattutto quando l'interessato abbia un basso grado di scolarizzazione o sia addirittura del tutto analfabeta anche nella propria lingua d'origine o ancora appartenga ad una minoranza linguistica.

In tali casi appare del tutto indispensabile la presenza di un traduttore e la giustificazione della sua indisponibilità andrebbe sottoposta ad una nuova attenta valutazione attesa anche la presenza di un rilevante numero di cittadini stranieri (specie richiedenti asilo) provenienti da Paesi con numerose varianti linguistiche.

### Atti e comunicazioni in materia di trattenimento

Le pronunce della Cassazione in materia di trattenimento sono più rare di quelle in materia di espulsione.

La presenza di un interprete in sede di udienza di convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento sembra essere condizione utile a superare il difetto di omessa traduzione del provvedimento.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Non mancano tuttavia pronunce che considerano affetto da nullità il provvedimento non tradotto in considerazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 20, comma 1 che ha esteso anche al provvedimento di trattenimento adottato dal Questore la previsione legale del ricorso alla traduzione nelle lingue veicolari soltanto ove venga precisato dal Questore stesso la impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero per indisponibilità di idoneo traduttore.

Atti e comunicazioni in materia di protezione internazionale

In materia di protezione internazionale, la Corte di Cassazione si è pronunciata soprattutto per valutare le conseguenze dell'omessa traduzione del provvedimento di diniego della protezione internazionale.

In particolare, in alcuni casi è stato ritenuto che la nullità della comunicazione della decisione amministrativa relativa alla domanda di protezione internazionale per omessa traduzione deve essere dedotta nel rispetto dei termini decadenziali previsti. È tuttavia compito del giudice accertare se e da quale momento l'opponente abbia potuto avere una adeguata conoscenza della natura dell'atto e del rimedio avverso lo stesso proponibile posto che è da tal momento di maturazione della adeguata conoscenza che decorre il termine decadenziale per proporre il ricorso ad opponendum.

L'omessa traduzione del provvedimento della Commissione porta sì ad una sua nullità tuttavia non lo renderebbe improduttivo di effetti, potendo al più giustificare una remissione in termini in caso di opposizione tardiva dovuta appunto alla mancata notifica.

Ed infatti in tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata. Ne consegue che tale giudizio non può concludersi con una mera declaratoria d'invalidità del diniego amministrativo ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto, ai sensi dell'art. 35, comma 10, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

In un'altra pronuncia la Cassazione ha chiarito che l'inosservanza del D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 comporta la invalidità di singole acquisizioni per violazione delle esigenze della difesa e quindi la implausibilità o diretta illegittimità della decisione che su di esse si sia fondata o che dalla violazione

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

sia affetta: si tratta, pertanto, di denunciare ed individuare l'atto pregiudizievole della difesa e della completezza dell'accertamento, eventualmente da ripetere ed integrare, o di addebitare alla omessa traduzione della decisione finale della C.T. l'ictus rilevante all'esercizio della difesa. Occorre quindi che la censura alla decisione che si sia indebitamente non attenuta alla osservanza di detta previsione sia dotata di piena specificità nell'indicare quale atto non tradotto e qual documento difensivo, rilevante, sia stato cagionato.

La Cassazione attribuisce quindi preminenza assoluta all'intervento del Giudice chiamato ad esaminare nuovamente il merito della domanda, superando così eventuali vizi di traduzione.

<b>ESPULSIONE</b>	<b>12</b>
<b>ESPULSIONE – IMPOSSIBILITÀ DI TRADURRE IN UNA LINGUA NOTA ALL'ESPELLENDO – INDISPONIBILITÀ DI UN INTERPRETE – TRADUZIONE SINTETICA DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IN UNA LINGUA INTERNAZIONALE – CARATTERE DI URGENZA DEL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO – VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO</b>	<b>12</b>
Corte di cassazione - Sez. I – Sentenza 03-03-2004, n. 4312	12
<b>ESPULSIONE – IMPOSSIBILITÀ DI TRADURRE IN UNA LINGUA NOTA ALL'ESPELLENDO – TRADUZIONE SINTETICA DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IN UNA LINGUA INTERNAZIONALE – DIFFORMITÀ TRA IL TESTO TRADOTTO E IL TESTO ITALIANO TALE DA NON INIBIRE LA COMPrensIONE DEL TESTO E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA – VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO</b>	<b>15</b>
Corte di cassazione, Sez. I., sentenza 05-06-2001, n. 7599 – rel. Vitrone	15
Corte di cassazione, Sez. I., sentenza 12-07-2000, n. 9266	18
Corte di cassazione, Sez. I., sentenza 20-10-2000, n. 13888 – est. Salvago	21
<b>ESPULSIONE – MANCATA TRADUZIONE IN UNA LINGUA NOTA ALL'ESPELLENDO – INDICAZIONE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI REPERIRE UN INTERPRETE CONTENUTA NELLA RELATA DI NOTIFICA DELL'ESPULSIONE – SUFFICIENZA – VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO</b>	<b>23</b>

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Corte di cassazione - Sez. I, ordinanza 28-02-2008, n. 5330	23
Corte di cassazione – Sez. I, sentenza 29-11-2006, n. 25362	24
Corte di Cassazione – Sez. I – sentenza 14-07-2004, n. 13032	32
ESPULSIONE – OMESSA TRADUZIONE – ATTESTAZIONE CONTENUTA NEL MODULO PRESTAMPATO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA DA PARTE DELL’INTERESSATO – ATTESTAZIONE DOTATA DI FEDE PRIVILEGIATA – NECESSITÀ DA PARTE DELL’INTERESSATO DI PROPORRE QUERELA DI FALSO PER CONTESTARE L’ATTESTAZIONE – VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO	34
 Corte di cassazione, Sez. I, 16-11-2005, n. 23213 – rel. Nappi	34
ESPULSIONE – REDAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN ITALIANO – TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN UNA DELLE TRE LINGUE INTERNAZIONALI – DIMOSTRAZIONE DELLA SUFFICIENTE CONGNIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL’INTERESSATO – VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO	36
 Corte di cassazione – sez. I – sentenza - 16-12-2005, n. 27791	36
Corte di cassazione, sez. I. sentenza, 08-08-2003, n. 11958 – rel. Salvago	38
Corte di cassazione – Sez. I, sentenza 07-07-2000, n. 9078	40
ESPULSIONE – MANCATA TRADUZIONE IN LINGUA NOTA ALL’INTERESSATO – MANCATA GIUSTIFICAZIONE DELL’IMPOSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALLA TRADUZIONE - NULLITÀ	42
 Corte di cassazione – sez. I – sentenza 24-08-2005, n. 17253	42
ESPULSIONE – MANCATA TRADUZIONE IN LINGUA NOTA ALL’INTERESSATO – TRADUZIONE ORALE DEL VERBALE DI NOTIFICA DELL’ESPULSIONE – IRRILEVANZA – NULLITÀ DEL PRVVEDIMENTO DI ESPULSIONE	47
 Corte di cassazione – sez. I - 10-03-2006, n. 5208	48
ESPULSIONE – SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL’INTERESSATO – IRRILEVANZA	49
 Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 16-11-2005, n. 23216 – rel. Panzani	50
ESPULSIONE – OMESSA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN UNA LINGUA COMPRESNIBILE ALL’INTERESSATO – PROPOSIZIONE DEL RICORSO NEI TERMINI – IRRILEVANZA – NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO	51
 Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 07-07-2001, n. 9264 – rel. Vitrone	52
Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 16-10-2001, n. 12581 – rel. Vitrone	55

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

ESPULSIONE – DIFFORMITÀ TRA IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO REDATTO IN ITALIANO E SINTESI DELLO STESSO TRADOTTA E CONSEGNATA ALL'INTERESSATO – VIZIO DI INDETERMINATEZZA DELLA CONTESTAZIONE ESPULSIVA – NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO	57
Corte di cassazione, sez. I., sentenza 09-05-2003, n. 7085, rel. Macioce	57
ESPULSIONE – OMESSA TRADUZIONE IN LINGUA COMPRENSIBILE ALL'INTERESSATO – IMPOSSIBILITÀ DI REPERIRE UN INTERPRETE IN RAGIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI RISTRETTI – IRRILEVANZA – NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO	59
Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 25-01-2002, n. 879, rel. Vitrone	60
ESPULSIONE – TRADUZIONE IN LINGUA VEICOLARE – INDISPONIBILITÀ TRADUTTORE IN LINGUA EFFETTIVAMENTE CONOSCIUTA – MERE CLAUSOLE DI STILE EFFETTIVA IMPOSSIBILITÀ TRADUZIONE IN LINGUA CONOSCIUTA – ANNULLAMENTO	63
Corte di cassazione – Sez. VI – Ordinanza 26-09-2014, n. 20404	63
Corte di cassazione - Sez. VI – Ordinanza 10-05-2013, n. 11105	65
Corte di cassazione Sez. I, Sentenza, 29-03-2013, n. 7951 – rel. Macioce	67
Corte di cassazione.. Sez. VI - 1, Ordinanza, 01-03-2013, n. 5249, rel. Acierno	72
Corte di cassazione. Sez. VI - 1, Ordinanza, 14-01-2013, n. 735 – Rel. De Chiara	76
Corte di cassazione Sez. VI - 1, Ordinanza., 30-11-2012, n. 21460 – Rel. Macioce	78
Corte di cassazione, sez VI - 1, Ordinanza., 10-09-2012, n. 15131- Rel. Bisogni	80
Corte cassazione, sez. VI - 1, Ordinanza, 13-07-2012, n. 12065 – Rel. De Chiara	81
Corte di cassazione. civ. VI - 1, Ordinanza, 20-06-2012, n. 10236 –Rel. Macioce	83
Corte di cassazione, Sez. VI, Ordinanza, 25-05-2012, n. 8386 – Rel. De Chiara	88
Corte di cassazione. Sez. VI, Ordinanza., 10-05-2012, n. 7201 – Rel. Macioce	90
Corte di cassazione Sez. VI, Ordinanza., 20-04-2012, n. 6313 – Rel. Macioce	95
Corte di cassazione Sez. VI, Sentenza, 08-03-2012, n. 3678 – Rel. Macioce	99
Corte di cassazione –Sez. I, Sentenza, 20-03-2008, n. 7564	104
ESPULSIONE – TRADUZIONE NELLA LINGUA UFFICIALE DEL PAESE D'ORIGINE – OMESSA TRADUZIONE NELLA LINGUA DEL DESTINATARIO - CARATTERE NON VEICOLARE DELLA LINGUA UFFICIALE – VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE	106
Corte di cassazione- Sez. I, Sentenza,13-04-2004, n. 6993	107
Corte di cassazione Sez. VI - 1, Ordinanza, 07-09-2012, n. 15029 – Rel. Bisogni	107
Corte di cassazione Sez. VI - 1, Ordinanza, 07-09-2012, n. 15030	109
Corte di cassazione, Sez. VI - 1, Ordinanza, 01-10-2012, n. 16695 – Rel. Bisogni	110

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

Corte di cassazione, Sez. VI, Ordinanza, 03-09-2014, n. 18609 – Rel. De Chiara	111
<b>ESPULSIONE E COMUNICAZIONE SCRITTA IN LINGUA COMPRESIBILE ALLO STRANIERO CONCERNENTE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INGRESSO E AL SOGGIORNO IN ITALIA CONSEGNATA DALL'AUTORITÀ DIPLOMATICA O CONSOLARE</b>	<b>113</b>
ART. 4 D. LGS. 286/98 - COMUNICAZIONE SCRITTA IN LINGUA COMPRESIBILE ALLO STRANIERO CONCERNENTE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'INGRESSO E AL SOGGIORNO IN ITALIA CONSEGNATA DALL'AUTORITÀ DIPLOMATICA O CONSOLARE – MANCATA PREVISIONE DI TALE OBBLIGO ANCHE PER LE AUTORITÀ DI FRONTIERA – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON ARTT. 3 E 27 COST – DIFETTO DI RILEVANZA – MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ	113
Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 16-03-2006, n. 5825 – Rel. Petitti	114
<b>TRATTENIMENTO</b>	<b>122</b>
DECRETO DI PROROGA TRATTENIMENTO IN CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE - DESIGNAZIONE DI UN INTERPRETE PER L'UDIENZA - ALTRO OSPITE DEL C.I.E. - LEGITTIMITÀ – FONDAMENTO	122
Corte di cassazione, Sez. VI - 1, Ordinanza, 14-01-2013, n. 727 – rel. De Chiara	122
DECRETO DI PROROGA TRATTENIMENTO IN CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE – OMESSA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO – PRESENZA DI UN INTERPRETE IN UDIENZA – SUFFICIENZA	123
Corte di cassazione. Sez. VI - 1, Ordinanza, 14-05-2013, n. 11452 Rel- Acierno	124
OMESSA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI TRATTENIMENTO NELLA LINGUA MADRE – TRADUZIONE IN LINGUA VEICOLARE PER IMPOSSIBILITÀ DI REPERIRE UN INTERPRETE – LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO	127
Corte di cassazione, Sez. VI, Ord., 03-12-2010, n. 24607 – Rel. Forte	127
OMESSA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI TRATTENIMENTO NELLA LINGUA MADRE – TRADUZIONE IN LINGUA VEICOLARE – OMESSA INDICAZIONE DEI MOTIVI LEGITTIMANTI L'IMPOSSIBILITÀ DELLA TRADUZIONE NELLA LINGUA MADRE – NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO	130
Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 22-09-2006, n. 20554 – Rel. Macioce	130
	10

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

<b>PROTEZIONE INTERNAZIONALE</b>	<b>132</b>
PROTEZIONE INTERNAZIONALE - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEGATIVO – NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER OMESSA TRADUZIONE IN LINGUA CONOSCIUTA O VEICOLARE – OPPOSIZIONE TARDIVA – DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA – CONSEGUENZE	132
Corte di cassazione. Sez. VI, Ord., 08-09-2011, n. 18493 - Rel. Macioce	133
PROTEZIONE INTERNAZIONALE - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEGATIVO – NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER OMESSA TRADUZIONE IN LINGUA CONOSCIUTA O VEICOLARE – IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA DEL PROVVEDIMENTO – LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO	135
Corte di cassazione, sez. VI, Ordinanza, 13-01-2012, n. 420 – rel. Bisogni	136
Corte di cassazione. civ. Sez. VI - 1, Ordinanza, 24-09-2012, n. 16202 – Rel. Acierno	139
OMESSA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE – VIOLAZIONE ART. 10, COMMI 4 E 5 D. LGS. 25/08 – CONSEGUENZE	143
Corte di cassazione Sez. VI, Ordinanza, 21-11-2011, n. 24543 – rel. Macioce	143
PROTEZIONE INTERNAZIONALE - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEGATIVO - NULLITÀ PER OMESSA TRADUZIONE - CONSEGUENZE - RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO - DECLARATORIA GIUDIZIALE D'INVALIDITÀ - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - ESAME DEL MERITO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ - FONDAMENTO	147
Corte di cassazione VI - 1, Ordinanza, 20-07-2012, n. 12765 – Rel. De Chiara	147
Corte di cassazione, Sez. VI, Ord., 09-12-2011, n. 26480 – Rel. De Chiara	149
REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE – MANCATA TRADUZIONE IN UNA LINGUA CONOSCIUTA DAL CITTADINO STRANIERO DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA - CONSEGUENZE	151
Corte di cassazione, Sez. VI - 1, Ordinanza, 24-06-2013, n. 15758 – Rel. Acierno	151
PROTEZIONE INTERNAZIONALE – PRESENZA IN SEDE DI AUDIZIONE DI UN INTERPRETE DI LINGUA INGLESE PROVENIENTE DA UN PAESE DIVERSO DA QUELLO DEL RICHIEDENTE ASILO – DIFFICOLTÀ DI COMPrensIONE – MANCATA INDICAZIONE DELLE DIFFERENZE RILEVANTI ESISTENTI TRA LA LINGUA	

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

PARLATA DALL'INTERESSATO E QUELLA DELL'INTERPRETE – INAMMISSIBILITÀ 156  
Corte di cassazione, Sez. VI - 1, Ordinanza 07-07-2014, n. 15466, Rel. Acierno 157

## ***ESPULSIONE***

**ESPULSIONE – IMPOSSIBILITÀ DI TRADURRE IN UNA LINGUA NOTA ALL'ESPELLENDO – INDISPONIBILITÀ DI UN INTERPRETE – TRADUZIONE SINTETICA DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IN UNA LINGUA INTERNAZIONALE – CARATTERE DI URGENZA DEL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO – VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO**

**È valido il provvedimento di espulsione tradotto in lingua inglese, francese o spagnola quando l'impossibilità di tradurre in lingua nota all'interessato venga motivata anche in modo sintetico poiché tale impossibilità deve essere valutata in relazione all'obbligo che incombe al Prefetto di provvedere senza indugio all'espulsione.**

**Corte di cassazione - Sez. I – Sentenza 03-03-2004, n. 4312**

sul ricorso proposto da A. .V, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini 134, presso l'avv. Cristiana Annunziata, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Sapia giusta delega in atti contro PREFETTO di CATANZARO, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge avverso la decisione del Tribunale di Catanzaro n. 67/02 R.V.G. del 14.02.02.

Svolgimento del processo

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Con provvedimento 14, 02.02 il tribunale di Catanzaro in composizione monocratica rigettava l'opposizione proposta da A. V. avverso il decreto del Prefetto di Catanzaro, datato 30 gennaio 2001 scilicet, 2002 che ne ordinava l'espulsione perche' priva di permesso di soggiorno.

La straniera, di nazionalita' ucraina, censurava la mancanza di una traduzione del decreto in ucraino e l'inutilita' della sintesi in inglese, lingua da lei non conosciuta; la difformita' di contenuto tra sintesi e decreto d'espulsione, perche' il decreto addebitava alla Abuzhoroy di essersi trattenuta in Italia senza aver chiesto, nel termine di legge, il permesso di soggiorno, mentre la sintesi si limitava a rilevare che l'Abuzhoroy era priva del permesso di soggiorno.

Il tribunale rilevava la legittimita' della traduzione in inglese, perche' l'Abuzhoroy, in sede di notifica, non aveva eccepito la sua ignoranza di tale lingua e perche' la traduzione aveva raggiunto il suo scopo, come dimostrava la tempestiva proposizione del ricorso; negava che esistessero difformita', tra testo italiano e traduzione, tali da ingenerare equivoco sulle ragioni dell'espulsione e da pregiudicare, quindi, la difesa dell'espulso.

Ricorre, con atto notificato al Prefetto di Catanzaro il 13.04.02, l'Abuzhoroy, proponendo un unico, complesso, motivo di censura. Il 24.05.02 il Prefetto di Catanzaro, assistito dalla Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato controricorso.

Motivi della decisione

Sotto la censura di violazione di legge (violazione dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998; dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 394 del 1999; dell'art.3 della L. n. 241 del 1990) il ricorrente riunisce una serie di argomentazioni che, sinteticamente riassumendo, si articolano: A) nell'affermazione del diritto alla traduzione del decreto nella propria lingua, secondo la previsione delle norme internazionali (art. 6.3 lett. a della Convenzione dei diritti dell'uomo, recepita con L. n. 848 del 1955; art. 14.3, lett. a del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, recepito con L. n. 881 del 1977) e del gia' ricordato art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998, con il conseguente obbligo dell'autorita' di verificare quale idioma sia conosciuto, compreso e capito dallo straniero; B) dell'obbligo -nell'ipotesi, residuale, di traduzione in una delle lingue internazionali - di motivare le ragioni che rendono assolutamente impossibile il reperimento di un traduttore nella lingua nota e, nel caso, nella lingua ucraina (non risultando sufficiente, a giudizio del ricorrente, l'attestata impossibilita' di reperire un traduttore in lingua ucraina che figura nel decreto); C) dell'obbligo, dell'autorita', di chiedere all'interessato in quale, delle tre lingue internazionali, preferisce che il decreto sia tradotto.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Il richiamo alle norme internazionali e' inconferente: sia l'art. 6, del D.Lgs. n. 848 del 1955, comma 3, lett. a), (3. Tout accuse' a droit notamment a': a) etre informe, dans le plus court de lai, dans une langue qu'il comprend et d'une maniere detaillee, de la nature et de la cause de l'accusation portee contre lui) sia art. 14.3 lett. a L. n. 881 del 1977 (Convenzione 2^: 3. Toute personne accusee d'une infraction penale a droit, enpleim egalite', au moins aux garanties suivantes: a) a' etre informee, dans le plus court delai, dans une langue quelle comprend et de facon detaillee, de la nature etdes motifs de l'accusation portee contre elle) si riferiscono al processo penale (Cass. n. 5335/88) e non sono quindi applicabili al processo in esame che e' un processo civile volto alla tutela del diritto di soggiorno e circolazione sul territorio dello Stato dello straniero che vi si trovi "regolarmente" (Corte Cost. n. 495/00). Secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 286 del 1998, il decreto d'espulsione va tradotto, se l'espellendo non conosce la lingua italiana, in una lingua che gli e' nota, se possibile; in una delle tre lingue cd. internazionali, se non e' possibile. E' evidente, percio', che non ha senso - risultando, per assunto, ignote all'espellendo tutte e tre le lingue - una richiesta di preferenza e la scelta a questo punto non puo' che avvenire in relazione alla disponibilita' di traduttori da parte dell'autorita'. L'impossibilita' di tradurre in lingua nota allo straniero deve essere motivata, ma e' una impossibilita' da valutare in relazione all'obbligo che incombe al Prefetto di provvedere senza indugio, poiche' il potere di espulsione prefettizio non fruisce di margini di discrezionalita', ne' temporali ne' sostanziali e va quindi esercitato immediatamente, ove sussistano le condizioni di legge (dell'urgenza e' chiaro indice il ritmo della procedura espulsiva, la previsione del trattenimento, temporalmente limitato, la forma sintetica ed accelerata del processo d'opposizione). Si tratta, in conseguenza, di una impossibilita' contingente poiche', senza limiti di tempo e di costo e quindi in via assoluta, un interprete e' sempre reperibile.

Tanto premesso, le censure sopra riassunte sub A e sub C vanno rigettate, per le ragioni ora espresse. La censura sub B e' inammissibile perche', non essendo stata proposta al giudice del merito - che, infatti, sul difetto di motivazione del decreto non si e' pronunciato ne' vi e', nel ricorso, censura di omissione- non puo' essere sollevata, per la prima volta, in questa sede. Le ulteriori considerazioni - circa la inidoneita' della sottoscrizione della relata di notifica a dimostrare la conoscenza dell'inglese, circa la inapplicabilita' della sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo ad atti estranei al processo - possono essere condivisibili ma non attengono alla ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si deve ravvisare nella validita', poiche' la traduzione in lingua conosciuta all'A. non era possibile, della traduzione sintetica del decreto in lingua inglese. Le spese seguono la soccombenza.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in E. 700,00 di cui E. 600,00 per onorari, E. 100,00 per spese vive, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2003.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2004

**ESPULSIONE – IMPOSSIBILITÀ DI TRADURRE IN UNA LINGUA NOTA ALL'ESPELLENDO – TRADUZIONE SINTETICA DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE IN UNA LINGUA INTERNAZIONALE – DIFFORMITÀ TRA IL TESTO TRADOTTO E IL TESTO ITALIANO TALE DA NON INIBIRE LA COMPrensIONE DEL TESTO E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA – VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO**

Se è indubbio che l'art. 13, comma 3<sup>^</sup>, del D.Leg. 286/98 impone che il decreto di espulsione sia motivato e che la traduzione del testo italiano debba, ai sensi del comma 7<sup>^</sup>, pervenire al risultato previsto, e cioè alla comprensione, a mezzo della lingua conosciuta o delle lingue di maggior diffusione, del provvedimento adottato, è però da considerare che non ogni difformità della copia tradotta dal testo in italiano del decreto importa nullità del provvedimento adottato ma soltanto quella che, avendo riguardo al contenuto degli atti contestualmente comunicati, inibisca l'esercizio del diritto di difesa anche personale (art. 10 comma 13 T.U.) da parte dello straniero

**Corte di cassazione, Sez I., sentenza 05-06-2001, n. 7599 – rel. Vitrone**

sul ricorso proposto da: A. J., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione unitamente all'avv. Renzo Terzi, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;  
contro PREFETTO DI UDINE;  
avverso il decreto del Tribunale di Udine in data 21 febbraio 2000;

Svolgimento del processo

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

J. A., cittadino rumeno, impugnava dinanzi al Tribunale di Udine il decreto di espulsione emesso dal locale Prefetto.

Con decreto del 21 febbraio 2000 il Tribunale in composizione monocratica dichiarava inammissibile il ricorso.

Ribadito che dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado i ricorsi contro il decreto di espulsione del prefetto dovevano essere decisi dal Tribunale in composizione monocratica nonostante la riserva di collegialità prevista per i procedimenti camerali dall'art. 50-bis cod. proc. civ., il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo inapplicabile nella specie l'istituto della rimessione in termini in favore del ricorrente.

Contro il decreto di inammissibilità ricorre per Cassazione con due motivi Jon Ana.

Non ha presentato difese il Prefetto di Udine.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione dell'art. 13, comma ottavo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell' art. 50-bis cod. proc. civ. e degli artt. 737 cod. proc. civ. e seguenti, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., n. 2, n. 3 e n. 4, e si sostiene che erroneamente la decisione impugnata avrebbe affermato che dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado i ricorsi avverso il decreto di espulsione debbano essere decisi dal Tribunale in composizione monocratica in deroga al disposto dell'art. 50-bis cod. proc. civ. che prevede che nei procedimenti in camera di consiglio il Tribunale giudica in composizione collegiale, salvo che sia altrimenti disposto. Col secondo motivo si denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alle circostanze che, secondo il giudizio del Tribunale, avrebbero impedito la rimessione in termini dell'opponente.

Motivi di ordine logico impongono di esaminare preventivamente il secondo motivo in quanto l'indagine relativa all'ammissibilità del ricorso presentato contro il provvedimento di espulsione ha natura assolutamente preliminare rispetto a tutte le ulteriori censure che possono essere esaminate solo se il giudizio di opposizione sia stato introdotto tempestivamente secondo quanto disposto dall'art. 13-bis del D.Lgs n. 286 del 1998.

La censura non può trovare accoglimento poiché, premesso che l'istituto della rimessione in termini non può trovare applicazione essendo esso operante, a norma dall'art. 184-bis cod. proc. civ., solo nei confronti delle decadenze verificatesi nella fase istruttoria del giudizio, la sentenza impugnata ha affermato, con un insindacabile accertamento di merito, che nella specie il provvedimento di espulsione era stato ritualmente comunicato all'interessato con una seppur sintetica traduzione in lingua inglese.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Il ricorrente su duole che sia mancata la traduzione del decreto in lingua rumena; che sia stata apoditticamente ritenuta sufficiente la traduzione in lingua inglese riportata, peraltro, nella relazione di notifica e non in copia separata del provvedimento; che sia stata infine affermata l'idoneità della sua motivazione nonostante la sua laconicità e la traduzione parziale e anche diversa.

La doglianze in esame sono prive di pregio in quanto la traduzione nella lingua rumena non è prescritta come obbligatoria dalla legge la quale stabilisce che, quando non sia possibile la traduzione in una lingua conosciuta dall'immigrato, è sufficiente la traduzione in una delle lingue maggiormente diffuse, tra cui quella inglese; irrilevante, inoltre deve ritenersi la censura con la quale si denuncia che la traduzione in lingua inglese sia stata riportata nella relazione di notifica e non in una copia autonoma del provvedimento, mancando una espressa previsione in tal senso nella legge e trattandosi in ogni caso di mera irregolarità che non impedisce il raggiungimento dello scopo assegnato all'adempimento in questione; inammissibili, infine, in quanto attinenti al merito, sono le censure con le quali il ricorrente si duole dell'affermazione che la traduzione in lingua inglese sia stata ritenuta sufficiente senza alcuna motivazione al riguardo e senza considerare che essa risultava non solo parziale ma anche diversa.

Va ricordato in proposito che la Corte Costituzionale, dopo aver ribadito in una recente pronuncia che nel sistema si rinviene il principio secondo cui ogni qual volta la legge fissa un termine perentorio decorrente dal compimento di un determinato atto è necessario che tale atto sia effettivamente compiuto, non contenga vizi e sia portato a conoscenza di colui che è onerato dal rispetto del termine, ha affermato che la traduzione del decreto di espulsione è preordinata ad assicurarne la effettiva conoscibilità che è presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, ma che è tuttavia devoluta al giudice di merito la valutazione se nella vicenda in esame, nonostante l'omessa traduzione, possa considerarsi conseguito lo scopo dell'atto, che è quello di consentire al destinatario il pieno esercizio del diritto di difesa (Corte Cost. 16 giugno 2000, n. 198).

Orbene, poiché nella specie il giudice di merito ha affermato che il decreto di espulsione, accompagnato dalla sua traduzione, era pervenuto a conoscenza del suo destinatario che se ne era disinteressato senza mai affermare di non averne avuto conoscenza, non si ravvisano ragioni sufficienti che possano aver impedito il decorso del termine perentorio previsto per il ricorso al pretore, il quale va osservato anche nei casi in cui, nonostante la radicale omissione della traduzione, l'immigrato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento di espulsione.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

Il rigetto del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame del primo motivo.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto previa correzione e integrazione della motivazione del provvedimento impugnato.

La mancata partecipazione al giudizio del Prefetto di Udine preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2001.

(\*) ndr: così nel testo.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 GIUGNO 2001.

### **Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 12-07-2000, n. 9266**

sul ricorso proposto da Ministero dell'interno in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge  
contro K. Y. avverso l'ordinanza 16.4.99 cron. 24 rep. 500 del Tribunale di Pescara

#### Svolgimento del processo

Con decreto 4.12.98 il Prefetto de L'Aquila disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di Kolomytseva Yulia, cittadina ucraina, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lett. B della L. 40/98 perché, entrata in Italia il 21.9.98, era stata rinvenuta il 4.12.98 in possesso di permesso di soggiorno scaduto il 3.10.98.

Avverso il decreto si opponeva la espulsa e l'adito Pretore di San Valentino con ordinanza 21.12.98 ne dichiarava la nullità perché la ricorrente non risultava aver avuto la comunicazione della data di rilascio del permesso di soggiorno, neanche emergente dalla contraddittoria motivazione del decreto.

Avverso l'ordinanza, comunicata al Prefetto l'11.1.99, proponeva reclamo innanzi al Tribunale di Pescara ed in data 17.2.99 l'Amministrazione dell'interno - Prefetto de L'Aquila deducendo: A) la nullità della sentenza e del ricorso, per non avere il Pretore provveduto ad instaurare il contraddittorio nei riguardi dell'Amministrazione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato; B) la tempestività del reclamo, essendo stata l'ordinanza invalidamente comunicata al Prefetto e non all'Avvocatura; C) l'erroneità della decisione nel merito, avendo la Kolomytseva ottenuto, all'atto del suo ingresso, un breve permesso di soggiorno per turismo scadente il 3.10.98, come ella ben sapeva.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Il Tribunale di Pescara con ordinanza 16.4.99 rigettava il reclamo, osservando: che esso era ammissibile ai sensi dell'art. 11, comma 9<sup>^</sup> della L. 40/98, come affermato da Cass. 1082/99; che l'errore della notifica del ricorso, fatta al Prefetto anziché all'Avvocatura Distrettuale consentiva la rimessione in termini della reclamante; che il procedimento pretorile non aveva natura contenziosa sì che era rituale la mancata evocazione della Amministrazione; che, nel merito, e con riguardo alla comprovata equivocità della copia tradotta notificata alla espulsa unitamente al testo in italiano del decreto, andava condivisa la opinione pretorile di equivocità della copia stessa non esplicitante in modo univoco le ragioni della espulsione. Per la cassazione di tale ordinanza, comunicata il 27.4.99, ha proposto ricorso l'Amministrazione dell'interno con atto notificato il 30.9.99 e fondato su di un solo motivo. L'intimata Kolomytseva non si è costituita.

#### Motivi della decisione

Deve, preliminarmente, dichiararsi l'ammissibilità del ricorso straordinario proposto dall'Amministrazione centrale dell'interno avverso ordinanza resa dal Tribunale in sede di reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. formulato dalla stessa Amministrazione nei confronti di provvedimento pretorile di accoglimento della opposizione dello straniero ai sensi dei commi 8-9-10 del D.Leg. 286/98.

Ed infatti la vicenda processuale della espulsione della Kolomytseva ha avuto integrale svolgimento, nel merito, ben prima del 12.5.99, data di entrata in vigore degli artt. 3 e 4 del D.Leg. 13.4.99 n. 113, che hanno introdotto la legittimazione processuale esclusiva del Prefetto - anche con riguardo al giudizio di legittimità - per il procedimento camerale contenzioso di opposizione ai decreti di espulsione e che hanno contestualmente escluso la reclamabilità del decreto pretorile e statuito la sua immediata ricorribilità ordinaria per cassazione. Ditalché, e facendo applicazione dei principi di diritto posti da questa Corte in pronunzia emessa con riguardo al procedimento di opposizione ad espulsione anteriore alla novellazione (Cass. 1082/99), è da rilevarsi che correttamente è stato proposto ricorso (ai sensi dell'art. 111 Cost. e quindi per il solo vizio di violazione di legge) da parte dell'Amministrazione Centrale dell'interno avverso l'ordinanza del Tribunale che ha definitivamente statuito su provvedimento attingente diritti soggettivi.

Il ricorso dell'Amministrazione è, per altro verso, ammissibile, posto che, contrariamente a quanto opinato dal P.G. nelle sue richieste orali, il motivo che lo compone - e denunziante violazione dell'art. 11, comma 2<sup>^</sup>, lett- b, e comma 3<sup>^</sup>, della L. 40/98 (art. 13 del T.U. 286/98) - è, se pur sintetico,

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

assolutamente comprensibile, specifico e pertinente al decisum del Giudice del merito.

Si duole infatti l'Amministrazione ricorrente del fatto che il Tribunale, respingendo il reclamo al proposito formulato e condividendo l'opinione del Pretore, abbia ritenuto equivoco e non comprensibile il testo tradotto (recante l'espressione multipla, tradotta nelle tre lingue d'obbligo, della fruizione di permesso di soggiorno revocato/annullato/scaduto da oltre sessanta giorni) senza interrogarsi sulle conseguenze, in termini di comprensibilità e di esercizio di diritto di difesa, del fatto che alla espellenda era stata contestualmente notificata la copia integrale del testo in italiano del decreto di espulsione nella quale era esattamente individuata, specificata e motivata l'ipotesi ascritta (permesso del 21.9.98, scaduto il 3.10.98 e non rinnovato il 4.12.98 data della segnalazione).

Orbene, se la censura della ricorrente è indiscutibilmente specifica, essa appare al Collegio, e nel merito, del tutto condivisibile, posto che, se è indubbio che l'art. 13, comma 3<sup>^</sup>, del D.Leg. 286/98 impone che il decreto di espulsione (incidente su diritti soggettivi) sia motivato, e se è altrettanto indubbio che la traduzione del testo italiano, e da comunicare all'espellendo unitamente al testo stesso, debba, ai sensi del comma 7<sup>^</sup>, pervenire al risultato previsto, e cioè alla comprensione, a mezzo della lingua conosciuta o delle lingue di maggior diffusione, del provvedimento adottato, è però da considerare che non ogni difformità della copia tradotta dal testo in italiano del decreto importa nullità del provvedimento adottato ma soltanto quella che, avendo riguardo al contenuto degli atti contestualmente comunicati, inibisce l'esercizio del diritto di difesa anche personale (art. 10 comma 13 T.U.) da parte dello straniero.

D'alché, in presenza di siffatta difformità dal modello legale del testo tradotto (nella specie, e come denunziato dalla Amministrazione, consistente nella mera contestualità di più ipotesi di carenza del titolo di soggiorno), la nullità del decreto di espulsione potrà essere correttamente dichiarata soltanto ove l'indagine condotta dal Giudice del merito - avendo riguardo alla contestualità di comunicazione di testo italiano al proposito specifico, alle circostanze della predetta comunicazione, alle modalità di proposizione del ricorso ed alle doglianze in esso formulate - conduca ad affermare che quella difformità abbia inibito la comprensione del testo necessaria per l'esercizio del diritto di difesa. E che la comprensione del testo sia la condizione essenziale per l'esercizio di tale diritto, è stato assai di recente affermato anche dalla Corte delle leggi in sede di interpretazione dell'art. 13 comma 8<sup>^</sup> del T.U. là dove ha precisato che "...la traduzione del decreto di espulsione è dunque preordinata ad assicurare la sua effettiva conoscibilità; e questa è presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa di cui gode anche lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale" (Corte Cost. sent.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

198 del 16.6.2000).

Avendo il Tribunale mancato di applicare tale principio di diritto, posto che ha invece ricavato, con erroneo automatismo, la asserita indebita equivocità del decreto dal solo fatto che il testo tradotto e contestualmente comunicato recasse la ridetta formula "plurima" di carenza di titolo, deve procedersi a cassare l'ordinanza impugnata, onerando il Giudice del rinvio, designato nello stesso Tribunale in diversa composizione, di riesaminare alla sua luce il proposto reclamo.

Non è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione o difesa dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione,  
accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, rinviando per nuovo esame del reclamo al Tribunale di Pescara in diversa composizione.  
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2000 nella c.d.c. della 1a sez. civile.

**Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 20-10-2000, n. 13888 – est. Salvago**

sul ricorso proposto da: D. O., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATANIA 99, presso l'avvocato LUCA ANTONIO COLARUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO GIMIGLIANO contro MINISTERO DELL'INTERNO avverso il provvedimento del Tribunale di AVELLINO, depositato il 15/10/99;

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Avellino, con decreto del 26 ottobre 1999, ha respinto il ricorso presentato da Dryl Oksana contro il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della provincia di Avellino in data 18 settembre 1999, osservando che era irrilevante il fatto che la legge indicasse nel Pretore, piuttosto che nel Tribunale l'organo giurisdizionale, cui doveva essere indirizzato il ricorso, ritualmente proposto dalla Dryl; che la comunicazione degli atti a costei era stata compiuta nella lingua inglese, sicuramente una delle più diffuse e conosciute e della quale la straniera non aveva comunque mai lamentato l'ignoranza, sottoscrivendo, anzi, per ricevuta il verbale di notificazione del decreto di espulsione.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Per la cassazione di questo provvedimento Oksana Dryl ha proposto ricorso affidandolo a due motivi. Né la Prefettura di Avellino né il Ministero dell'Interno hanno spiegato difese.

### Motivi della decisione

Con il primo motivo, la Dryl, denunciando violazione dell'art. 1 n. 5 ed 11 della legge 40 del 1998, nonché 2, 3 e 24 Costit., ripropone l'assunto disatteso dal giudice di merito per cui il decreto di espulsione doveva essere dichiarato illegittimo sia perché avrebbe dovuto essere tradotto non in inglese, bensì in lingua a lei conosciuta, sia perché avrebbe dovuto indicare non il Pretore, ma il Tribunale come giudice competente a conoscere dell'impugnazione contro il provvedimento prefettizio.

Con il secondo motivo, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, si duole della motivazione con cui il Tribunale ha dichiarato legittima l'erronea indicazione del Pretore, in luogo del Tribunale, quale giudice cui devolvere la controversia e ricavato la presunzione della sua conoscenza della lingua inglese dalla sola sottoscrizione della relazione di notificazione del decreto di espulsione.

Entrambi i profili, pedissequamente riproposti dalla ricorrente senza tener conto delle argomentazioni con cui il giudice di merito, li aveva disattesi, sono infondati: è, infatti privo di pregio il primo, relativo alla traduzione del decreto in lingua inglese, avendo il Tribunale accertato con motivazione esente da vizi logico-giuridici, che la Dryl né davanti all'autorità amministrativa in occasione delle comunicazioni di diversi provvedimenti che ha ricevuto, né nel corso del presente giudizio, ha mai prospettato di non conoscere la lingua inglese, che ha mostrato di ben intendere al momento della notificazione del provvedimento espulsivo, anche con la sottoscrizione per ricevuta della copia tradotta proprio in tale lingua. Per cui la ricorrente non ha interesse a dolersi della mancata traduzione del decreto di espulsione "nella propria lingua" (che la Dryl non ha neppure indicato) posto che in base all'art. 3 d.p.r. 394 del 1999 ove la ricorrente non avesse compreso la lingua italiana, il provvedimento doveva essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto in una lingua alla stessa "comprensibile": che il Tribunale ha accertato essere proprio la lingua inglese.

D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente enunciato il principio, tratto dalla normativa contenuta nell'art. 156 cod.proc.civ. che non può mai essere pronunciata la nullità di un atto o di un provvedimento, se gli stessi hanno raggiunto lo scopo cui erano destinati: posto che siffatto raggiungimento dimostra da solo che l'atto non può ritenersi privo delle formalità ed indicazioni essenziali richieste dalla legge per conseguirlo.

Pertanto, correttamente il Tribunale di Avellino ha escluso la nullità e/o illegittimità del decreto di espulsione per l'erronea indicazione dell'organo

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

giurisdizionale a cui rivolgere il ricorso di cui all'art. 13 d.lgs.286/1998 - il Pretore, in luogo del Tribunale di Avellino - posto che la Dryl aveva proposto l'impugnazione suddetta al giudice effettivamente competente; che l'impugnazione era stata dichiarata rituale e tempestiva e che non era stato pregiudicato sotto alcun profilo il suo diritto di difesa; e che, dunque, l'errore non aveva precluso e neppure ridotto il diritto di avvalersi di tutti i mezzi di tutela riconosciuti dall'ordinamento giuridico.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine al regolamento delle spese processuali, perché il Prefetto di Avellino, cui l'esito del giudizio è stato favorevole, non ha spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 OTT. 2000.

**ESPULSIONE - MANCATA TRADUZIONE IN UNA LINGUA NOTA ALL'ESPELLENDO - INDICAZIONE DELL'IMPOSSIBILITÀ DI REPERIRE UN INTERPRETE CONTENUTA NELLA RELATA DI NOTIFICA DELL'ESPULSIONE - SUFFICIENZA - VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO**

**L'indicazione dell'autorità di impossibilità di procedere alla traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta all'interessato contenuta nella relata di notifica è condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, non specificando la legge i casi di impossibilità, ovvero i parametri generali ai quali essa va raggugliata, e senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo**

**Corte di cassazione - Sez. I, ordinanza 28-02-2008, n. 5330**

sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI UDINE, in persona del Prefetto pro tempore ricorrente -

contro S.D.;

avverso il provvedimento n. R.G. 142/06 - n. cron. 481/06 del Giudice di pace di UDINE del 5.10.06, depositato il 10/10/06;

RAGONESI. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonietta CARESTIA. La Corte:

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

### Svolgimento del processo

Che sul ricorso proposto dal Prefetto di Udine il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue:

il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati. osserva quanto segue:

Il Prefetto di Udine ha impugnato con ricorso per Cassazione il provvedimento del giudice di pace di Udine che aveva accolto con decreto del 5.10.06 il ricorso proposto da S.D. avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Udine il 23.6.06.

L'intimato non si è costituito.

A sostegno del ricorso si deduce, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in tema di obbligo di traduzione del decreto di espulsione, censurandosi il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto di poter sindacare l'attestazione della amministrazione circa la impossibilità a reperire un interprete. Il quesito correlato al motivo è correttamente proposto.

Il ricorso appare manifestamente fondato.

La giurisprudenza costante di questa Corte ha infatti a più riprese ribadito il principio che l'attestazione della amministrazione di non disponibilità di un interprete è condizione necessaria e sufficiente per consentire la traduzione dell'atto in una delle lingue veicolari e che la stessa non può essere soggetta a sindacato da parte dell'autorità giudiziaria (Cass. 3835/06; Cass. 17657/05).

Nel caso di specie, risulta dal decreto impugnato che la mancata traduzione era dipesa dalla impossibilità dell'autorità di P.S. di conoscere la lingua madre dello straniero o quella da lui conosciuta con conseguente traduzione nella lingua straniera prescritta dalla legge. Tale situazione è del tutto equivalente a quella di impossibilità a reperire un interprete poichè ciò è determinato per l'appunto dalla mancata possibilità di individuare la lingua parlata dallo straniero.

Pertanto, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e accolto.

### Motivi della decisione

Che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va, accolto; che il decreto impugnato va di conseguenza cassato;

che, sussistendo le condizioni di cui all'art. 384 c.p.c., per la decisione sul merito, va rigettata l'opposizione avverso il decreto d'espulsione, che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito rigetta l'opposizione avverso il decreto d'espulsione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2007.

**Corte di cassazione – Sez. I, sentenza 29-11-2006, n. 25362**

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

sul ricorso proposto da: B.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Torino contro Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del Prefetto pro-tempore, e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati ex lege; avverso il provvedimento del Giudice di pace di Roma depositato il 15 aprile 2005;

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 15 aprile 2005, il Giudice di pace di Roma rigettava il ricorso proposto da B.E. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma. Il Giudice riteneva che della storia personale del ricorrente non potesse tenersi conto, così come non poteva apprezzarsi la sua deduzione di essere in possesso di una previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, non essendovi agli atti traccia di detto documento. Del pari, non vi era alcuna dimostrazione della intervenuta regolarizzazione della posizione del ricorrente in Italia, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 2. Ed ancora, il Giudice rilevava che il provvedimento era stato tradotto in una lingua indicata dallo stesso ricorrente e riteneva che comunque, considerate sia le espressioni utilizzate dalla P.A., sia il tempo trascorso in Italia dal medesimo ricorrente, anche la parte scritta in italiano fosse stata compresa da quest'ultimo.

Per la cassazione di tale provvedimento, ricorre B.E. sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria; le Amministrazioni intime resistono con controricorso.

Motivi della decisione

Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministro dell'interno, essendo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui unico soggetto legittimato in ordine al ricorso in opposizione avverso il decreto di espulsione è il Prefetto, titolare di un'autonoma legittimazione - ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, dell'art. 13-bis, come modificato dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. art. 4 - a contraddire in tali giudizi, legittimazione esclusiva che si estende anche al giudizio di cassazione (v., da ultimo, Cass., 24 agosto 2005, n. 17253).

Sempre in via preliminare, si deve ulteriormente rilevare che le deduzioni svolte dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. prospettano questioni diverse da quelle contenute nei motivi di ricorso e che ben avrebbero potuto e

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

dovuto essere dedotte in quella sede. Invero, il ricorrente ha addotto a sostegno della richiesta di cassazione del provvedimento impugnato il fatto che la Romania entrerà nell'Unione Europea dal 1° gennaio 2007 e che già sono stati sottoscritti accordi di libera circolazione tra quello Stato e gli Stati dell'Unione. Peraltro, nel mentre il ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in ordine a tali accordi, si deve rilevare che alla data di notificazione del ricorso per cassazione (13 giugno 2005), il procedimento di ingresso della Romania nell'Unione Europea era già avviato, tanto che il 25 aprile 2005 la Romania ha firmato il trattato di adesione all'Unione Europea. Deve pertanto escludersi l'ammissibilità del motivo di ricorso in esame, con il quale il ricorrente chiede che la Corte dichiari la non applicabilità del D.Lgs. n. 286 del 1998 nei confronti dei cittadini rumeni, trattandosi di questione che avrebbe potuto essere proposta nel ricorso ed essendo noto che le memorie ex art. 378 c.p.c. non possono contenere nuovi motivi di impugnazione o illustrare nuove questioni che non siano rilevabili d'ufficio (v. ex multis, Cass., n. 10683 del 2003). Si può solamente aggiungere che questa Corte ha già avuto modo di affrontare la questione degli effetti della appartenenza di nuovi Stati all'Unione europea sui decreti di espulsione adottati dalle autorità italiane nei confronti di cittadini di quegli Stati, precisando che solo l'intervenuta appartenenza dello Stato all'Unione determina, con efficacia ex nunc, la caducazione del decreto di espulsione legittimamente emesso (Cass., n. 6072 del 2005, relativa a cittadino della Repubblica Ceca; Cass., n. 2869 del 2005, relativa a cittadino della Repubblica di Polonia).

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis, comma 2, con conseguente nullità del giudizio di primo grado. Il ricorrente rileva che ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis, solo al prefetto, e non anche al questore, è consentito stare in giudizio personalmente o a mezzo di propri funzionari appositamente delegati. Nella specie, il prefetto è stato in giudizio in persona di un Sostituto Commissario, privo di apposita delega, in violazione quindi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis, comma 2, e del principio generale che richiede la instaurazione di un regolare contraddittorio. Da ciò deriverebbe, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza impugnata per avere il Giudice tenuto conto nella propria decisione della documentazione illegittimamente prodotta da una parte processualmente inesistente. Né, ad avviso del ricorrente, potrebbe tenersi conto di un documento recante la comunicazione dalla questura all'Ufficio del giudice di pace del nominativo dei soggetti delegati, sia perché della delega da parte del Prefetto non vi era alcuna traccia in atti, sia perché detto documento proveniva dalla Questura e non anche dal Prefetto, sia perché i due funzionari menzionati non sono in servizio presso la Prefettura, sia perché si tratta comunque di una delega generica, sia infine perché relativa ai soli giudizi di opposizione a decreti di espulsione emessi ai sensi del D.Lgs. n. 286

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

del 1998, art. 13, comma 2, lettera b), laddove lo specifico giudizio aveva ad oggetto un decreto espulsivo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lettera a).

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis, comma 2, dispone che "l'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio di persona o avvalersi di funzionari appositamente delegati". Questa Corte ha recentemente chiarito, in riferimento alla analoga disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 4, che la delega rilasciata dall'autorità amministrativa al funzionario incaricato della difesa nel giudizio di opposizione in materia di sanzioni amministrative, ai sensi della citata disposizione, non è equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell'art. 83 c.p.c., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalità indistinta di controversie future (Cass., n. 15324 del 2006).

Ed è proprio ciò che è avvenuto nel caso di specie, in quanto lo stesso ricorrente riconosce che agli atti del giudizio vi era un documento proveniente dalla Questura di Roma, Ufficio Immigrazione, avente ad oggetto "D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 lett. b", nel quale, "in relazione alla delega del Prefetto della Provincia di Roma (...) si comunica che dal 30 settembre 2004 sono stati delegati a partecipare ai procedimenti relativi al decreto in oggetto l'Ispettore Superiore Sostituto Commissario della P. di S. G.C. ed in sua assenza l'Assistente Capo G.B., entrambi in servizio presso questo ufficio".

Da tale comunicazione risulta evidente che la delega è stata esercitata dal Prefetto di Roma e che l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma si è limitato a comunicare all'Ufficio del Giudice di pace il nominativo del funzionario delegato. Ove si tenga presente quanto prima affermato circa la non illegittimità di una delega rilasciata dal Prefetto per un numero indeterminato di procedimenti di opposizione a decreti di espulsione emessi D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lettera b), (della ricorrenza di tale ipotesi nel caso di specie si dirà), non si può sostenere che la partecipazione al giudizio proprio del funzionario indicato nel predetto documento determini una violazione delle norme evocate dal ricorrente. Non sussiste, invero, alcuna disposizione che vieti che il funzionario delegato possa essere funzionalmente dipendente da un altro organo, tanto più quando, come nel caso di specie, detto altro organo sia quello funzionalmente competente a trattare le pratiche relative al rilascio del permesso di soggiorno e il decreto di espulsione sia stato emesso per violazione delle norme relative a tale permesso.

In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che una delega quale quella prodotta nel giudizio di merito sia affetta da nullità, occorre rilevare che il ricorrente avrebbe dovuto eccepirla nel giudizio di merito; ma in proposito non vi è alcuna deduzione in ricorso.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lettera a), nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ed erronea indicazione della norma violata e conseguente inesistenza e/o nullità dei provvedimenti impugnati. Sostiene il ricorrente che il Giudice di pace sarebbe incorso in errore ritenendo applicabile alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lettera a), come indicata nel decreto di espulsione impugnato, e affermando che "a fianco della norma citata la P.A. ben poteva menzionare anche quella che il ricorrente medesimo avrebbe voluto essere indicata nel provvedimento". Innanzitutto, osserva il ricorrente, non si comprendono le ragioni per le quali il Giudice di pace abbia potuto affermare la correttezza della norma indicata nel decreto di espulsione, non trovando tale affermazione alcun riscontro nella documentazione prodotta dall'amministrazione. Del resto, detto provvedimento era stato motivato con riferimento all'essere esso ricorrente entrato in Italia il 19 settembre 2004 e al non aver regolarizzato la propria posizione di soggiorno. L'ipotesi espulsiva avrebbe quindi al più potuto essere quella del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lettera b), ma giammai quella di cui alla lettera a), relativa allo straniero entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera. Da qui la contraddittorietà del provvedimento espulsivo e la inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato, anche perché nel giudizio di merito nulla è stato addotto da parte della P.A. a sostegno della effettiva correttezza della norma indicata nel decreto e della sussistenza di irregolarità nell'ingresso in Italia da parte di esso ricorrente. Anzi, dalla documentazione inammissibilmente prodotta dalla P.A., ove se ne debba tenere conto, non emerge alcuna formale contestazione con riferimento alla mancata regolarizzazione del permesso di soggiorno né alla irregolarità dell'ingresso. E tuttavia, il Giudice di pace ha ritenuto che, indicando il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lettera a), la P.A. non sia nella specie incorsa in errori. L'erroneità delle affermazioni del giudice di merito emerge invece chiaramente là dove sostiene che la P.A. avrebbe potuto contestare anche la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lettera b); ma ciò risulta inammissibile, non essendo al giudice consentito sanare con la propria decisione una mancanza o una lacuna del provvedimento amministrativo impugnato.

Il motivo è infondato, pur se la motivazione del provvedimento impugnato necessita di alcune precisazioni.

Nel ricorso si dà atto che il decreto di espulsione è stato emesso in quanto "il sig. B.E. ha dichiarato di essere entrato in Italia il 19 settembre 2004 e di non aver regolarizzato la posizione di soggiorno". E' dunque evidente che l'ipotesi per la quale il ricorrente è stato espulso è quella di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lettera b), e cioè quella dello straniero che "si è

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore". Il fatto che nel decreto di espulsione sia stata indicata l'ipotesi espulsiva di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lettera a) - e cioè l'essere lo straniero entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera senza essere respinto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 - non può costituire altro che un errore materiale, giacché, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa dello straniero mediante la proposizione dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, ciò che rileva è non già la specificazione della disposizione violata, ma la condotta contestata. E nella specie, la condotta contestata, riferibile al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lettera b), è stata chiaramente descritta nella mancata regolarizzazione della posizione di soggiorno.

In tale contesto, dunque, va corretta l'affermazione del giudice del merito secondo cui nella indicazione della disposizione violata ai fini dell'emissione del decreto di espulsione non sono stati fatti errori, dovendosi conseguentemente intendere la successiva proposizione "a fianco della norma citata la P.A. ben poteva menzionare anche quella che il ricorrente medesimo avrebbe voluto essere indicata nel provvedimento", non come attributiva al ricorrente della volontà di vedersi rivolgere una duplice contestazione, ma come individuazione della norma alla quale soltanto la fattispecie contestata era riferibile. In sostanza, è corretta la reiezione del motivo di opposizione concernente la indicazione della norma applicata dalla P.A., ma per la ragione, prima indicata, che essendo stata contestata in fatto una ipotesi di espulsione espressamente disciplinata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lettera b), la erronea indicazione della diversa ipotesi espulsiva non può costituire altro che una mera irregolarità.

La vicenda oggetto del presente giudizio, del resto, è diversa da quella alla quale si riferisce Cass., n. 210 del 2005, secondo cui "nel giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato; a fronte della quale può recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, poiché le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia d'indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza, di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dal giudice". Nel caso di specie, infatti, non vi è alcuna pretesa della P.A. di valutare, in sede di giudizio di opposizione, una ipotesi espulsiva diversa da quella

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

contestata nel decreto di espulsione, ma unicamente l'erronea indicazione della norma nella quale sussumere la fattispecie concretamente contestata.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla concreta possibilità del suo inserimento lavorativo. La censura si riferisce alla parte della motivazione nella quale il Giudice del merito ha affermato che "per quanto riguarda l'attività di musicista: lo stesso ricorrente indica per lo svolgimento della stessa una previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo; poiché non vi è traccia nella documentazione depositata dal ricorrente dell'autorizzazione, questa motivazione non può essere considerata". In proposito, il ricorrente osserva che il Giudice del merito non si sarebbe reso conto che la persona che si era resa, disponibile alla sua regolare e formale assunzione, a causa della intervenuta espulsione ha dovuto interrompere ogni pratica presso il competente ufficio provinciale del lavoro. Ed è per tale ragione che non aveva potuto depositare la relativa documentazione.

Anche questo motivo è infondato.

Il Giudice del merito ha accertato che il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno del motivo di opposizione con il quale si ipotizzava l'esistenza di cause ostative all'espulsione; e una simile circostanza non risulta contrastata dal ricorrente neanche nel ricorso per cassazione. Il provvedimento impugnato si presenta quindi del tutto immune dalle censure proposte, dovendosi solo rilevare che il profilo concernente il denunciato mancato apprezzamento della particolare attività artistica svolta dal ricorrente risulta privo di decisività, posto che lo svolgimento di quella attività non dà luogo ad un diritto di libera circolazione, ma richiede pur sempre il rilascio di un'autorizzazione, nella specie mancante.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla censura concernente la mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua a lui comprensibile. Inadeguata sarebbe infatti la motivazione sul punto del provvedimento impugnato: "il provvedimento è regolarmente tradotto in una lingua indicata dal ricorrente; peraltro sul punto considerate sia le espressioni utilizzate dalla P.A. sia il tempo trascorso in Italia dal ricorrente questo Giudice ritiene che anche la parte scritta in italiano è stata compresa dal medesimo ricorrente". La legge consente infatti la traduzione in una delle tre lingue indicate solo nel caso in cui non sia concretamente possibile la traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato, a meno che questi non comprenda l'italiano; e il provvedimento impugnato, con il riferimento al tempo trascorso in Italia, inferiore a tre mesi, non consente di ritenere in modo plausibile che lo straniero comprendesse l'italiano.

Anche questo motivo è infondato.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e fa proprio, quello secondo cui l'obbligo previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, di traduzione della copia del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato, è derogabile tutte le volte in cui l'autorità procedente attesti e specifichi nell'atto le ragioni per le quali sia impossibile la traduzione e si imponga, per l'effetto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla citata disposizione (francese, inglese, spagnolo), tale attestazione essendo, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, restando, per ciò solo, escluso che il giudice possa sindacare nel merito la fondatezza delle ragioni addotte (v., tra le più recenti, Cass., n. 7323 del 2005, n. 7666 del 2005, n. 17657 del 2005). E tale orientamento risulta recepito anche dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3, (dettante norme regolamentari e di attuazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7), a norma del quale, sempre che il giudice non accerti la sufficiente conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana, al medesimo deve essere consegnata copia del decreto recante sintesi del suo contenuto tradotta nella lingua dallo straniero conosciuta ovvero, qualora l'amministrazione attesti l'indisponibilità di personale idoneo alla relativa traduzione, in una delle lingue (inglese, francese, spagnolo) per le quali l'interessato abbia indicato preferenza.

Il provvedimento impugnato ha rigettato il motivo di ricorso avverso il decreto di espulsione concernente la mancata traduzione dello stesso facendo corretta applicazione del principio suindicato. Premesso, infatti, che non è contestato dal ricorrente il fatto che nel decreto di espulsione erano enunciate le ragioni della impossibilità di tradurre il decreto stesso in una lingua nota al ricorrente, giacché nella memoria (pag. 12) si riferisce che nel decreto di espulsione e nell'ordine di allontanamento emesso dal questore figurava l'espressione "considerata l'impossibilità di reperire al momento un interprete della lingua conosciuta dallo straniero", si deve rilevare che correttamente il Giudice di pace ha fatto riferimento alle "espressioni utilizzate dalla P.A." per ritenere che non sussistesse la denunciata violazione. Né può sostenersi che la clausola utilizzata dalla P.A. nel decreto di espulsione sia una mera clausola di stile, in quanto ciò che rileva è l'attestazione, da parte della medesima amministrazione, della impossibilità del reperimento di un interprete della lingua conosciuta dallo straniero destinatario del provvedimento espulsivo.

Da ultimo, si deve rilevare che il Giudice di pace ha valorizzato la circostanza che la lingua nella quale il decreto è stato tradotto era stata indicata dal ricorrente, così come impone la normativa in materia nel caso in cui non sia reperibile un interprete di una specifica lingua conosciuta dallo straniero; e su tale aspetto della motivazione non risultano proposte censure specifiche.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In considerazione della natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.  
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 11 maggio 2006.  
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006

### **Corte di Cassazione – Sez. I – sentenza 14-07-2004, n. 13032**

sul ricorso proposto da: G. G. P., elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 12<sup>^</sup> presso l'avvocato MARCO CAVALIERE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso contro PREFETTURA DI ROMA avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 03/02/03;

#### Svolgimento del processo

Con decreto in data 3 febbraio 2003, il Tribunale di Roma respinse l'opposizione proposta tempestivamente da G. G. P., di nazionalità bulgara, al decreto d'espulsione dal territorio nazionale, notificatogli il 15 novembre 2002 dal Prefetto di Roma, e motivato con la circostanza che lo straniero, entrato in Italia in data 1 ottobre 2000, non aveva regolarizzato la sua posizione (art. 13, secondo comma lett. b d.lgs. n. 286/1998). L'opponente aveva dedotto la nullità del provvedimento, redatto in italiano e notificatogli in inglese, non conoscendo egli nessuna delle due lingue. Il Tribunale accertò la denunciata violazione, ma ritenne che essa avesse quale unico effetto di impedire la decorrenza del termine per proporre impugnazione; ne dedusse l'ammissibilità dell'impugnazione, che tuttavia giudicò, nel merito, infondata, e la respinse. Per la cassazione del decreto l'opponente ricorre con atto notificato al Prefetto di Roma il 19 marzo 2003, con un unico motivo. L'Amministrazione non ha svolto difese.

#### Motivi della decisione

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Col ricorso si denuncia la violazione dall'art. 13, settimo comma d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Si deduce che il giudice aveva accertato la mancata traduzione del provvedimento in una lingua nota al destinatario, ma non ne aveva tratto la doverosa conclusione dell'illegittimità del provvedimento per violazione della prescrizione di cui alla norma invocata, posto che nel decreto non è spiegata la ragione della mancata traduzione in bulgaro, e che solo nella notifica redatta dalla Questura su modulo prestampato, ed inidoneo a descrivere il singolo caso, era enunciata "l'impossibilità di reperire un interprete di lingua conosciuta dallo straniero". Quest'ultima documentazione non sanava l'illegittimità del provvedimento, perchè proveniva da un soggetto diverso dal prefetto.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse del ricorrente a proporlo. infatti, nel ricorso si assume che nella relazione di notifica, redatta dalla Questura, e affermata l'impossibilità di reperire un interprete di lingua conosciuta dallo straniero, e tanto basta, secondo il costante insegnamento di questa corte, a soddisfare il precetto di legge contenuto nell'art. 13, comma settimo del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (per il quale il decreto di espulsione deve essere comunicato all'interessato unitamente all'indicazione dalle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola), che l'autorità amministrativa attesti e specifichi le ragioni per le quali la traduzione del decreto in una lingua comprensibile all'interessato sia impossibile, tale attestazione essendo, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, non specificando il citato art. 13 i casi di impossibilità, ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata, e senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo (Casa. 16 aprile 2002 n. 5465, 11 aprile 2003 n. 5732).

A nulla rileva che l'attestazione provenga non già dal prefetto ma dalla questura, essendo questo l'ufficio deputato per legge alla notifica del provvedimento, e al quale incombeva di provvedere alla traduzione nel caso che la stessa fosse imposta dalle circostanze. Il vizio derivante dalla mancata traduzione del decreto di espulsione, infatti, pur inficiando il provvedimento medesimo e non soltanto la sua notificazione, presuppone che il provvedimento sia stato emesso, dal protetto in italiano, in conformità con un principio generale valevole per tutti gli atti amministrativi: e la necessità della traduzione, potendo essere accertata solo al momento della notificazione del decreto all'interessato, deve essere valutata dall'ufficio che alla notificazione procede, e quindi dalla Questura.

La cassazione del provvedimento per la denunciata violazione di legge, pertanto, non gioverebbe al ricorrente, perchè comporterebbe in sede di rinvio una decisione di uguale contenuto, imposta dalle premesse di fatto che lo

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

stesso ricorrente invoca. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto d'interesse a proporlo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'Amministrazione svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2004

**ESPULSIONE – OMESSA TRADUZIONE – ATTESTAZIONE CONTENUTA  
NEL MODULO PRESTAMPATO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA  
ITALIANA DA PARTE DELL'INTERESSATO – ATTESTAZIONE DOTATA DI  
FEDE PRIVILEGIATA – NECESSITÀ DA PARTE DELL'INTERESSATO DI  
PROPORRE QUERELA DI FALSO PER CONTESTARE L'ATTESTAZIONE –  
VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO**

**Corte di cassazione, Sez. I, 16-11-2005, n. 23213 – rel. Nappi**

sul ricorso proposto da: I. P. domiciliato in Piacenza, via Roma n. 45, presso l'avv. SPALLA P. che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;

contro MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza depositata il 23 dicembre 2003;

Svolgimento del processo

I. P. impugna per Cassazione l'ordinanza che ne ha disatteso il ricorso proposto contro il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Piacenza.

Propone due motivi di impugnazione cui resiste il Ministero dell'interno.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del decreto di espulsione, per mancata traduzione in una lingua a lui comprensibile, lamentando che il giudice del merito abbia ritenuto sufficiente l'attestazione contenuta nel provvedimento della sua conoscenza della lingua italiana, senza

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

considerare che tale attestazione era prestampata e quindi inidonea a giustificare la denunciata omissione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia ommesso di considerare che la mancata richiesta da parte sua del permesso di soggiorno fu dovuta alle erronee informazioni fornitegli dai funzionari comunali e quindi a forza maggiore.

2. Il ricorso è infondato. Benchè contenuta in un modulo prestampato, invero, l'attestazione che Ilija Popcev conosce la lingua italiana è pur sempre relativa a fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale che li riferisce e, quindi, è dotata di fede privilegiata ( art. 2700 c.c.).

Sicchè il ricorrente avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestare una tale attestazione.

Quanto al secondo motivo è da escludersi che le dedotte, e non provate, erronee informazioni da parte dei funzionari comunali integrino gli estremi di una forza maggiore idonea a giustificare la mancata richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni dal suo ingresso in Italia, posto che, secondo la giurisprudenza deve trattarsi di "una forza esterna alla volontà del soggetto, alla quale questi non possa resistere" (Cass., sez. 1<sup>^</sup>, 2 marzo 2004, n. 4217, m. 570720). Nè comunque la prova della incolpevolezza di tale omissione sarebbe potuta venire dalla deposizione del fratello del ricorrente, di cui si lamenta la mancata escussione, perchè, come risulta dallo stesso ricorso, la dedotte erronee informazioni si riferivano alla documentazione da allegare alla richiesta del permesso di soggiorno, non ai tempi di presentazione della richiesta.

E nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che "ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il termine di otto giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, entro il quale lo straniero deve chiedere il permesso di soggiorno al questore della provincia in cui si trovi, ha carattere perentorio e la sua inosservanza è sanzionata dal successivo art. 13, secondo comma, lett. b), dello stesso decreto legislativo, con l'espulsione amministrativa, a meno che il ritardo nella richiesta sia dipeso da forza maggiore ovvero ricorrano eventuale cause ostative specificamente e tassativamente indicate all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 286 del 1998 (tra cui la convivenza con parenti entro il quarto grado e lo stato di gravidanza), la cui sussistenza, non prevedendo il suindicato art. 5 un'attività "istruttoria" del Questore in ordine alle ragioni della mancata osservanza di tale termine, deve essere tuttavia comprovata dall'interessato, in base a circostanze specifiche, prima dell'emissione del decreto di espulsione" (Cass., sez. 1<sup>^</sup>, 25 febbraio 2002, n. 2745, m. 552528, Cass., sez. 1<sup>^</sup>, 14 novembre 2001, n. 14152, m. 550249, Cass., sez. 1<sup>^</sup>, 24 novembre 2000, n. 15174, m. 542115).

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

Il ricorso va pertanto rigettato. Ma, considerata la posizione delle parti, si giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2005

**ESPULSIONE – REDAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN ITALIANO –  
TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN UNA DELLE TRE LINGUE  
INTERNAZIONALI – DIMOSTRAZIONE DELLA SUFFICIENTE  
CONGNIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'INTERESSATO –  
VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO ESPULSIVO**

**La ratio della normativa che prevede la traduzione all'interessato del decreto di espulsione in una lingua conosciuta all'interessato, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, è quella di consentire allo straniero espulso la comprensione della misura e l'apprestamento della difesa. Tale risultato deve ritenersi raggiunto anche nei casi in cui, pur in presenza di traduzione del provvedimento in lingua francese, inglese o spagnola, sia possibile dimostrare che l'interessato abbia sufficiente cognizione del provvedimento e dunque che lo stesso conosca la lingua italiana ovvero quella nella quale è stato tradotto il decreto di espulsione.**

**Corte di cassazione – sez. I – sentenza - 16-12-2005, n. 27791**

sul ricorso proposto da: B. S. H. A. elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Conti Rossini presso lo studio dell'Avv. Paolo D'URBANO, rappresentato e difeso dall'Avv. VALCHI Paolo in virtù di procura in calce al ricorso; contro PREFETTURA DI MACERATA; avverso il decreto del Tribunale di Macerata in data 21 aprile 2004;

Svolgimento del ricorso

B. S. H. A. proponeva opposizione al decreto di espulsione emesso in data 30 marzo 2004 dal Prefetto di Macerata, deducendo che il verbale di notifica del provvedimento di espulsione era stato redatto nelle lingue italiana ed inglese, ma non in quella francese, notoriamente lingua ufficiale della Tunisia largamente conosciuta ed usata e che il decreto era redatto in termini tali da renderne incomprensibile l'effettiva motivazione.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Con ordinanza del 21 aprile 2004 il Tribunale di Macerata respingeva l'opposizione.

Contro l'ordinanza del Tribunale di Macerata B. S. H. A. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi.

La parte intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per non avere il Tribunale di Macerata tenuto conto che in base all'appena citato D.Lgs., art. 13, comma 15, le disposizioni contenute nel comma 5, non trovano applicazione nei confronti dello straniero il quale dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della L. 6 marzo 1998, n. 40; e nella specie la documentazione in atti dimostrerebbe in modo inoppugnabile che l'ingresso in Italia era avvenuto sin dal 3 o dal 13 gennaio 1982.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento impugnato in quanto il Tribunale di Macerata avrebbe omesso completamente di motivare in ordine alla rilevanza del permesso e del documento di soggiorno da cui risultavano la data e la frontiera di ingresso dell'Halimi nel nostro paese.

Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto di espulsione per vizio essenziale di forma, essendo stato in esso utilizzata la lingua francese anzichè quella francese, che è notoriamente la lingua madre di chi, come l'Halimi, è tunisino.

I due primi motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, debbono essere dichiarati inammissibili, poichè la questione relativa all'ingresso in Italia del ricorrente sin dal 3 (o dal 13) gennaio 1982 costituisce un tema di indagine del tutto nuovo, implicante accertamenti di fatto, che è stato introdotto per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.

Il terzo motivo è infondato. Come, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte, il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 13, comma 7, del T.U. sull'immigrazione, secondo cui la comunicazione all'interessato del decreto di espulsione unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola, è quella di consentire allo straniero espulso la comprensione della misura e l'apprestamento della difesa. Il precetto di legge deve pertanto ritenersi soddisfatto tutte le volte in cui lo straniero, conosca o meno la lingua nella quale è tradotto il testo della misura emessa a suo carico, abbia comunque perfettamente compreso il testo italiano del decreto che, unitamente alla traduzione, gli viene comunicato. E' significativo, infatti, che la norma imponga la traduzione non già nella lingua nazionale dell'espellendo bensì "nella lingua da lui conosciuta", esplicitando la "ratio" che è quella di assicurare, come dianzi

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

detto, comprensione e difesa (cfr., tra le altre, Cass. 7 luglio 2000, n. 9078); e nella specie il Tribunale di Macerata, con appezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ha accertato che l'interessato aveva presentato e sottoscritto personalmente il ricorso (da presumersi perciò anche redatto dal ricorrente quanto al contenuto) in cui viene richiamato il presupposto dell'espulsione - e, cioè, la mancata richiesta di rinnovo entro 60 giorni - con ciò dimostrando di aver preso sufficiente cognizione del provvedimento e dunque di conoscere la lingua italiana ovvero quella nella quale è stato tradotto il decreto di espulsione. Conseguenze da quanto sopra che il ricorso deve essere rigettato.

Non vi è luogo per pronunciare sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2005

**Corte di cassazione, sez. I. sentenza, 08-08-2003, n. 11958 – rel. Salvago**

sul ricorso proposto da: V. G. elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITO ARTALE 7, presso l'avvocato NICOLINO SCIARRA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI CERELLA, giusta delega a margine del ricorso  
contro

MINISTERO INTERNO, PREFETTO PROVINCIA DI CHIETI, QUESTORE PROVINCIA DI CHIETI;

avverso l'ordinanza del Tribunale di CHIETI, depositata il 16 novembre 2001;

**Svolgimento del processo**

Il Tribunale di Chieti con provvedimento del 16 novembre 2001 ha respinto il' opposizione di Vizi Gazmend, cittadino albanese, al decreto di espulsione emesso il 26 novembre 2001 dal Prefetto della Provincia di Chieti, non tradotto in lingua albanese perché il Vizi già in occasione di una visita presso la Questura di Catania per conoscere l'esito di un'istanza di regolarizzazione della sua permanenza nel territorio dello Stato aveva fatto presumere un'assoluta conoscenza della lingua italiana.

Per la cassazione del provvedimento il Vizi ha proposto ricorso per un motivo. Il Prefetto della provincia di Chieti non ha spiegato difese.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

### Motivi della decisione

Dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso del Vizi notificato al Questore di Chieti nonché al Ministero dell'Interno, in quanto l'art. 13-bis del T.U. sull'immigrazione, approvato con D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 conferisce la legittimazione a contraddire l'opposizione dello straniero, esclusivamente al Prefetto (Cass. 4847/2002; 2036/2002; 5537/2001), il collegio osserva che il ricorrente, con l'unico motivo, deducendo violazione di detta norma, censura la decisione impugnata per aver ritenuto legittimo il decreto di espulsione comunicatogli nelle lingue italiana ed inglese: senza considerare che l'autorità amministrativa non aveva neppure giustificato l'impossibilità di tradurlo nella lingua albanese e che la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che la mancata traduzione del provvedimento nella lingua del paese di origine dello straniero ne leda il diritto di difesa.

Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte, con riguardo all'interpretazione della portata dell'obbligo di cui al comma 7 dell'art. 13 T.U. sull'immigrazione ha enunciato i seguenti principi:

1) rilievo assorbente assume l'accertata conoscenza dell'italiano da parte dell'espellendo (accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato) posto che la "ratio" delle previsioni in discorso, come attesta la significativa previsione della esigenza di tradurre in una lingua conosciuta, e non già nella lingua nazionale, il testo da comunicare all'espellendo, sta nella necessità che il destinatario - straniero della comunicazione abbia la possibilità di percepire con immediatezza e pienezza il contenuto del decreto onde apprestare controdeduzioni e difese nel brevissimo termine concesso; di talché ogni irregolarità nelle forme della comunicazione viene ad essere sanata dalla piena comprensione, accertata in fatto, del testo in originale (cfr. Cass. 9078/00 - 9266/00 12350/01);

2) ove lo straniero non conosca la lingua italiana, l'obbligo dell'Autorità adottante l'espulsione di tradurre la copia notificanda del decreto nella lingua conosciuta dall'espellendo è derogabile le volte in cui la stessa Autorità attesti e specifichi la ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga la traduzione nelle lingue predeterminate (inglese o francese o spagnolo), in difetto del che, il vizio attingente l'atto non verrebbe sanato dal raggiungimento dello scopo consistente nella tempestiva proposizione dell'opposizione (Cass. 16032/01 - 13817/01 - 12581/01 - 12350/01 - 9264/01).

In conformità a questi principi, il Tribunale di Chieti ha considerato legittima la comunicazione del decreto nella lingua italiana, ritenendo che fosse provata la conoscibilità di detta lingua da parte del ricorrente, perché lo stesso già in occasione di una informazione richiesta alla Questura di Catania in ordine ad una propria istanza di regolarizzazione della sua presenza in Italia, vi si era

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

recato da solo assumendo la suddetta informazione e sottoscrivendo la relata di notifica del provvedimento di rigetto che in quella stessa occasione gli veniva comunicato.

Il ricorrente, per converso, ha riaffermato il suo diritto ad ottenere il provvedimento in lingua albanese in contrasto con i principi avanti enunciati che lo subordinano all'ipotesi in cui la lingua italiana non sia da lui conosciuta; per cui il motivo è del tutto inconferente e non puntuale rispetto alla effettiva "ratio decidendi" che è rimasta incensurata: non potendosi ritenere valida censura al riguardo, il mero dissenso sul risultato del suddetto accertamento compiuto dal provvedimento in merito alla sua conoscenza della lingua italiana, genericamente contestato, e dovendo, invece, il ricorrente specificare pretese deficienze o contraddittorietà dell'"iter" argomentativo e riportare il contenuto di quegli atti che il giudice del merito avrebbe erroneamente interpretato o trascurato e che invece inducevano a ritenere che egli, malgrado le considerazioni espresse dal provvedimento impugnato ovvero stante la loro illogicità, non avesse comunque conoscenza della lingua italiana.

Nulla dove essere disposto per la spese processuali, perché il Prefetto di Chieti non ha spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 9 aprile 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 AGO. 2003

### **Corte di cassazione – Sez. I, sentenza 07-07-2000, n. 9078**

sul ricorso proposto da: Z. B., elettivamente domiciliata in Roma, via Tartaglia 21, presso l'avv. Lelio Placidi, e rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Angius contro Prefetto della Provincia di Viterbo

Questore di Viterbo

avverso l'ordinanza 23.10.99 del Tribunale di Viterbo - sezione di Civita Castellana (proc. 10221/99 cron. 2366)

#### Svolgimento del processo

Con decreto 9.10.99 il Prefetto di Viterbo disponeva la espulsione di Ziaja Beata - cittadina polacca - dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 3<sup>^</sup> L. 40/98. Il decreto, con integrale traduzione in lingua inglese, era in pari data notificato alla espulsa. La Ziaja con ricorso 14.10.99 si opponeva innanzi al Tribunale di Viterbo sostenendo la nullità del decreto per genericità e per mancata traduzione in lingua polacca nonché affermando la propria buona fede,

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

ignorando ella gli oneri incombenti sullo straniero. Alla udienza del 22.10.99 - non costituitasi la intimata Prefettura - la Ziaja era interrogata in italiano, lingua che asseriva di comprendere e leggere, e dichiarava di essere venuta in Italia più volte, ivi intrattenendo relazione sentimentale.

Con ordinanza 22.10.99 il Giudice del Tribunale rigettava il ricorso affermando che la Ziaja aveva bene inteso - stante la sua capacità di lettura - la portata del provvedimento impugnato e che la sua ripetuta presenza in Italia attestava che ella conosceva le leggi e ad esse riteneva di conformarsi.

Per la cassazione di tale ordinanza la Ziaja ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 13 bis comma 4<sup>^</sup> del D. Leg. 286/98 (introdotto dall'art. 4 del D. Leg. 113/99) notificando l'atto al Prefetto di Viterbo ed al Questore il 16.11.99. Gli intimati non si sono costituiti.

Motivi della decisione

Giova preliminarmente rilevare la corretta individuazione nel Prefetto di Viterbo del contraddittore necessario della domanda della Ziaja anche nel processo di cassazione e la corretta esecuzione della notifica presso la sede in Viterbo di detta Autorità. Tanto va affermato alla stregua del chiaro disposto dell'art. 13 del D. Leg.

286/98 introdotto dall'art. 4 D. Leg. 113/99. Esso ha infatti introdotto una legittimazione processuale esclusiva del Prefetto a contraddire le opposizioni avverso i suoi decreti di espulsione, legittimazione permanente anche in sede di legittimità le volte in cui il Prefetto innanzi al Giudice del merito non si sia costituito o si sia difeso avvalendosi dei propri funzionari. Ed esso costituisce deroga ai commi 1 e 2 dell'art. 11 del RD 1611/33. E sull'una e sull'altra statuizione - formulate con riguardo alle identiche disposizioni dell'art. 23 della L. 689/81 - non può che farsi richiamo alle ripetute pronunzie di questa Corte (da SS. UU. 2174/88 e 2272/88 a S.U. 599/99).

Venendo all'esame dei due motivi del ricorso, ritiene il Collegio che nessuna delle censure in essi proposte meriti accoglimento.

Non quella - contenuta nel primo mezzo - che censura la statuizione del Tribunale per avere affermato che la dichiarata e comprovata conoscenza della lingua italiana rendeva affatto irrilevante la mancata conoscenza della lingua inglese nella quale, ai sensi dell'art. 13 comma 7<sup>^</sup> del T.U., il decreto di espulsione era stato tradotto e la mancanza della possibile traduzione in lingua polacca.

La valutazione del Giudice di merito di adeguata conoscenza dell'italiano (parlato e scritto) è logicamente argomentata e, come tale, affatto incensurabile; l'interpretazione dalla quale essa muove, inoltre, non viola in alcun modo il richiamato disposto di legge, la cui ratio è quella di consentire allo straniero espulso la comprensione della misura e l'apprestamento della difesa. Ditalché il precetto di legge è da ritenersi pienamente soddisfatto le volte in cui lo straniero, conosca o meno la lingua nella quale è tradotto il testo

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

della misura emessa a suo carico, abbia comunque perfettamente compreso il testo italiano del decreto che, unitamente alla traduzione ed ai sensi dell'art. 13 comma 7<sup>^</sup> del T.U., gli viene comunicato: ed è infatti significativo che la norma imponga la traduzione non già nella lingua nazionale dell'espellendo bensì "nella lingua da lui conosciuta" esplicitando la ratio che è quella di assicurare, come dianzi detto, comprensione e difesa.

Non quella portata dal secondo motivo che genericamente contesta la fondatezza delle valutazioni del Tribunale sulla conoscibilità da parte della Ziaja, ed in ragione delle sue dichiarate ripetute presenze nello Stato, delle prescrizioni della legge 40/98 sugli oneri dello straniero onde legittimamente soggiornare nel territorio nazionale. E se appare non condivisibile la stessa rilevanza che il primo Giudice ha dato a tale questione di conoscibilità (la legge imponendo inderogabile osservanza dei suoi precetti a chiunque soggiorni in Italia) - sì che si impone la correzione della motivazione di una decisione esattamente reiettiva dell'opposizione al decreto di espulsione - la odierna riproposizione della tesi della ignoranza di fatto appare del tutto inammissibile. Respinto il ricorso, non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione o difesa dell'Autorità intimata.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso.  
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2000

**ESPULSIONE - MANCATA TRADUZIONE IN LINGUA NOTA  
ALL'INTERESSATO - MANCATA GIUSTIFICAZIONE  
DELL'IMPOSSIBILITÀ DI PROCEDERE ALLA TRADUZIONE - NULLITÀ**

**È affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorchè accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnola ma senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario nella lingua da lui conosciuta.**

**Corte di cassazione - sez. I - sentenza 24-08-2005, n. 17253**

sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, e PREFETTO DELL'AQUILA, legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta e

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

difende ex lege; contro D. G. O. in nome e per conto di R. O. D. , in forza di procura notarile alle liti conferita in data 5/6/2004 a rogito del notaio Dolnytska Lasdya Mykolayivna (della circoscrizione notarile municipale di Lviv), registrata al n. 4337 BBE n. 470138, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Corsieri 3, presso l'avv. Giuseppe Corapi, rappresentato e difeso dall'avv. SIMONE Renato giusta delega in atti; avverso l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila n. 355/03 A.D. del 23.7.2003.

### Svolgimento del processo

Con provvedimento 21.11.2001 il Prefetto dell'Aquila disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina ucraina O. D. Il 6.12.2001 la O. lasciava il territorio nazionale, rientrando però in Italia il 26.5.2002 con un nuovo passaporto con le generalità di R. D., nonostante il provvedimento di espulsione le facesse obbligo di non rientrare in Italia per cinque anni. A seguito di procedimento per emersione di lavoro irregolare, la ricorrente veniva accompagnata alla frontiera il 28.5.2003.

La O. proponeva ricorso avanti al Tribunale dell'Aquila che con ordinanza 27.7.2003 annullava il decreto di espulsione perchè non risultava tradotto in una lingua nota alla ricorrente o in una delle tre lingue veicolari.

Hanno proposto ricorso per Cassazione il Ministro dell'Interno ed il Prefetto pro tempore dell'Aquila formulando un unico complesso motivo di ricorso.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la O.

### Motivi della decisione

Con l'unico, complesso, motivo l'Amministrazione ricorrente deduce violazione dell'art. 118 c.p.c. e dell'art. 13D.lgs. 286/98 nonchè difetto e contraddittorietà di motivazione. L'ordinanza impugnata, che avendo contenuto decisorio assume valore di sentenza, sarebbe nulla perchè, in violazione dell'art. 118 c.p.c., non indica le parti in causa, non fornisce il contenuto della riserva, non riporta gli atti esaminati e le deduzioni delle parti. Inoltre l'ordinanza avrebbe trascurato che la ricorrente parla e capisce sufficientemente l'italiano, convivendo da tempo con il sig. D. G. O. e non avrebbe spiegato in base a quali rilievi sarebbe giunta alla conclusione opposta. Ancora l'ordinanza avrebbe trascurato che il ricorso era inammissibile perchè proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla legge, che doveva essere fatto decorrere dalla data del decreto di espulsione e non dal secondo accompagnamento alla frontiera, a fronte dell'illegittimo rientro nel territorio nazionale.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dalla controricorrente d'inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, sussistendo in

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

materia legittimazione esclusiva del Prefetto che ha emesso il provvedimento impugnato.

L'eccezione è fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, confermato da numerose successive pronunce, secondo il quale è inammissibile, perchè proposto da organo statale non legittimato "ex" art. 13-bis D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), introdotto dall'art. 4 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, il ricorso per Cassazione del Ministero dell'Interno avverso la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione a carico dello straniero, adottato dal Prefetto, in quanto a quest'ultimo è conferita - in adesione al modello procedimentale di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981 - l'esclusiva legittimazione personale a contraddire l'opposizione dello straniero;

legittimazione che si riferisce anche al giudizio di Cassazione (Sez. Un., 28.11.2001, n. 15141; conf. da ultimo Sez. 1<sup>^</sup>, ord. 9.7.2004, n. 12794). Nella memoria difensiva la resistente ha contestato anche la legittimazione a ricorrere per Cassazione del Prefetto dell'Aquila osservando che questi non risulta firmatario del ricorso, sul quale il suo nome risulta aggiunto a penna in un secondo momento. Nè sarebbe sufficiente la circostanza che nel giudizio il Prefetto sia rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, posto che l'Avvocatura non aveva partecipato al giudizio dinanzi al Tribunale dell'Aquila. L'eccezione è infondata.

Va premesso che il ricorso, con l'aggiunta a penna sul testo dattiloscritto dell'indicazione del Prefetto dell'Aquila quale parte ricorrente, risulta notificato, in tale testo modificato, alla controricorrente, sì che l'aggiunta a penna non ha comportato violazione di legge di sorta.

Questa Corte ha poi affermato che il principio sancito dall'art. 23, comma 2, legge 689/81, che dispone che l'opposizione ad ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria va notificata all'Autorità che ha emesso il provvedimento ed in forza del quale a tale Autorità è assegnata per l'intero arco del procedimento la legittimazione processuale, con la conseguenza che non solo l'atto di opposizione, ma anche il ricorso per Cassazione deve essere notificato all'Autorità stessa e non all'Avvocatura distrettuale, in deroga al disposto dell'art. 11 r.d. 1611/33, si applica anche al procedimento di espulsione dello straniero (cfr. ex multis, oltre alla giurisprudenza già richiamata, Sez. Un. 118/2000; Cass. 13653/2000). Ciò peraltro non esclude che il Prefetto possa avvalersi nel giudizio di Cassazione della rappresentanza ed assistenza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato, ove intenda impugnare l'ordinanza resa dal giudice di merito nel procedimento di opposizione ad espulsione, in forza della generale previsione dell'art. 1 del R.D. 1611/33 che assegna all'Avvocatura dello Stato, nella specie all'Avvocatura generale in Roma, il generale potere di rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

delle Amministrazioni dello Stato. Ed invero la ratio della deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 23, comma 2, legge 689/81 va individuata nell'autonomia funzionale che è riconosciuta al Prefetto nel procedimento d'irrogazione della sanzione amministrativa ed anche nel procedimento di espulsione dello straniero, autonomia funzionale che tuttavia non preclude a tale organo la possibilità, in quanto pur sempre facente parte dell'Amministrazione dello Stato, ancorchè investito di competenze autonome rispetto a quelle del Ministro dell'Interno, di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato.

Il primo profilo dell'unico motivo del ricorso principale è manifestamente infondato. L'art. 132 (non 118, come erroneamente indicato in ricorso) c.p.c. stabilisce che la sentenza deve recare l'indicazione delle parti e dei loro difensori, le conclusioni del pubblico ministero e delle parti, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto della decisione. Nel caso di specie il provvedimento impugnato è reso in forma di ordinanza ed è pertanto succintamente motivato, ma non è privo di motivazione. Per quanto concerne gli altri elementi di cui il ricorrente lamenta il difetto (indicazione delle parti, dei termini della riserva, delle conclusioni delle parti e degli atti esaminati) va sottolineato che, a prescindere dall'indicazione degli atti esaminati e del contenuto della riserva, che non sono richiesti dalla legge, salvo che si traducano in una violazione dell'obbligo di motivazione non dedotta nel caso di specie, si tratta di elementi la cui omissione non comporta nullità. Questa Corte ha infatti da tempo affermato, in ossequio al principio antiformalistico che regola il processo, che l'omessa indicazione delle parti non comporta vizio della sentenza ove tali indicazioni siano comunque ricavabili dal contenuto del provvedimento, com'è nel caso di specie (Cass. 25.3.1999, n. 2869; Cass. 25.11.1996, n. 10448). Anche l'omissione delle conclusioni delle parti non si traduce in vizio del provvedimento impugnato purchè risulti che il giudice ne abbia effettivamente tenuto conto ed in tal senso il ricorrente non ha formulato alcuna doglianza (Cass. 10.11.1999, n. 12475; Cass. 14.12.1999, n. 898).

Per quanto attiene invece al secondo profilo dell'unico motivo di ricorso il ricorrente afferma che la O. conosceva l'italiano, come si sarebbe potuto ricavare dal fatto che convive con il sig. Di Genova Ottavio ed aggiunge che il Tribunale avrebbe dovuto spiegare come era giunto alla conclusione che la straniera non conoscesse la lingua italiana, cosa che invece non ha fatto. In proposito va sottolineato che l'ordinanza impugnata rileva che non è stata fornita in giudizio prova della conoscenza da parte della controricorrente di lingue diverse da quella di origine e che alla traduzione nelle tre lingue veicolari (francese, inglese, spagnolo), contenuta nel provvedimento di espulsione, l'Amministrazione non aveva accompagnato giustificazione del

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

perchè l'atto non era stato tradotto in lingua nota alla controricorrente, vale a dire in ucraino.

L'art. 13, comma 7, D.lgs. 286/98 dispone che "Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonchè ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola".

L'art. 3, comma 3, del DPR 394/1999, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche introdotte dal D.P.R. 334 del 18.10.2004 e quindi al momento dell'espulsione del ricorrente, nel dettare norme di esecuzione dell'art. 13 del D.lgs. 286/98, stabiliva che "Se lo straniero non comprende la lingua Italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile, o se ciò non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato". Questa Corte ha più volte affermato il principio per cui dalle norme ora richiamate deriva l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato il decreto di espulsione unitamente ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola;

ne deriva che è affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorchè accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnola ma senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario nella lingua da lui conosciuta (Sez. 1<sup>^</sup>, 16.10.2001, n. 12581; Sez. 1<sup>^</sup>, 8.11.2001, n. 13817). Di tale principio ha fatto applicazione l'ordinanza impugnata.

Obietta il ricorrente che non sussiste obbligo di traduzione quando lo straniero abbia sufficiente conoscenza della lingua italiana. Nel caso in esame la Prefettura ha dedotto alcune circostanze, in particolare la convivenza tra la Osadchuk e un italiano, sulle quali il Tribunale avrebbe omesso di motivare. Tuttavia il ricorrente non ha indicato se tali circostanze erano state dedotte nel giudizio di merito e non ha fatto specifico riferimento agli atti processuali in cui sarebbe avvenuta la deduzione. Sotto tale profilo pertanto il ricorso è inammissibile perchè generico ed in violazione del principio di autosufficienza.

Ancora deduce il ricorrente con il terzo profilo dell'unico motivo che sarebbe decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 13 D.lgs. 286/98 per l'impugnazione del decreto di espulsione e dunque l'opposizione sarebbe stata inammissibile, perchè tale termine decorreva dalla pronuncia del decreto di espulsione e non dalla data del secondo accompagnamento alla frontiera della controricorrente, rientrata illegittimamente in Italia.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Anche questo profilo del ricorso non è fondato. Il mancato adempimento delle formalità relative alla traduzione del provvedimento in una lingua nota alla O. comporta la nullità del decreto di espulsione, che può essere fatta valere in ogni tempo. La Corte costituzionale, ha ribadito in una recente pronuncia che nel sistema si rinviene il principio secondo cui ogni guai volta la legge fissa un termine perentorio decorrente dal compimento di un determinato atto, è necessario che tale atto sia effettivamente compiuto, non contenga vizi e sia portato a conoscenza di colui che è onerato dal rispetto del termine. Ha poi affermato che la traduzione del decreto di espulsione è preordinata ad assicurarne la effettiva conoscibilità che è presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale (Corte Cost. 16 giugno 2000, n. 198).

Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 2.100, di cui euro 2.000 per onorar, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno; rigetta il ricorso del Prefetto dell'Aquila e condanna le Amministrazioni ricorrenti alle spese, che liquida in euro 2.100, di cui euro 2.000 per onorari, oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 14 aprile 2005.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2005

**ESPULSIONE - MANCATA TRADUZIONE IN LINGUA NOTA  
ALL'INTERESSATO - TRADUZIONE ORALE DEL VERBALE DI NOTIFICA  
DELL'ESPULSIONE - IRRILEVANZA - NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI  
ESPULSIONE**

**In assenza di traduzione del provvedimento di espulsione in lingua nota all'interessato, la traduzione orale del verbale di notifica del provvedimento di espulsione non può ritenersi utile a raggiungere lo scopo della previsione normativa in quanto la stessa indica in modo inequivocabile l'esigenza di una consegna documentale del testo tradotto all'espellendo al fine di assicurare allo straniero la serena e completa cognizione della contestazione espulsiva.**

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI****Corte di cassazione – sez. I - 10-03-2006, n. 5208**

ricorso proposto da: P.A.B. elett.te dom.ta in Roma via Carlo Mirabello 7 presso l'avv. Maurizio Spinella con gli avv.ti Bertani Federico e Zacchino Giovanni del Foro di Reggio Emilia che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso contro Prefetto di Reggio Emilia; avverso il decreto n. 3182 in data 16.03.2005 del Giudice di Pace di Reggio Emilia.

## Svolgimento del processo

Rilevato che con decreto 7.02.2005 il Prefetto di Reggio Emilia dispose l'espulsione dal t.n. della cittadina brasiliana P. A.B. ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B per essersi trattenuta in Italia senza tempestiva richiesta del p.d.s.;

che la straniera si oppose deducendo la nullità dell'espulsione per essere il decreto redatto in italiano con sola traduzione in inglese, per inesistenza della ragione espulsiva (stante la sua entrata in Italia solo l'1.2.2005), per essere stata a suo beneficio presentata richiesta di assunzione al lavoro;

che l'adito Giudice di Pace di Reggio Emilia con decreto 16.03.2005 respinse il ricorso sull'assunto (che qui rileva) per il quale non sussisteva violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, posto che il verbale di notifica del decreto era stato alla straniera tradotto oralmente in lingua portoghese da interprete nei locali della Questura e che la interessata aveva sottoscritto il verbale;

che per la cassazione di tale decreto la P. ha proposto ricorso il 24.05.2005 - nel quale ha dedotto la invalidità della espulsione per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7 - al quale non ha opposto difese l'intimato Prefetto.

## Motivi della decisione

Considerato che il ricorso appare manifestamente fondato, sussistendo la denunciata (ed assorbente) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3 come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3) non essendo stato adempiuto il precetto, statuito a pena di nullità, per il quale all'espellendo, che non emerga conoscere la lingua italiana, deve essere consegnata copia del testo, anche in sintesi, tradotto nella lingua conosciuta dallo straniero e, solo ove si attesti la impossibilità di traduzione, in una delle lingue predeterminate (ex multis Cass. 17657/2005 - 17253/2005 - 7666/2005);

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

che la traduzione orale, alla quale il G.d.P. ha accreditato valore di equipollente, è da ritenersi invece priva di alcun valore, come affermato da questa Corte in analoga vicenda (Cass. 20779/2004) facendo leva sia sulla inequivoca portata del testo normativo - che indica l'esigenza di una consegna documentale del testo tradotto all'espellendo - sia sul valore di garanzia del precetto normativo, per la quale deve essere assicurata allo straniero la serena e completa cognizione della contestazione espulsiva al fine di apprestare le sue difese tecniche;

che tampoco assume valore di "completamento" della validità dell'atto la circostanza dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di consegna dell'atto da parte della P., essa attestando solo la ricezione ma non già la avvenuta comprensione del documento consegnato;

che pertanto, in accoglimento del ricorso, il decreto deve essere cassato e la causa decisa nel merito - con l'accoglimento della domanda della P. - non essendo necessario alcun accertamento dei fatti;

che si provvede anche a regolare le spese, nella misura di Euro 850,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi, 300,00 per diritti e 500,00 per onorari) per il giudizio di merito e di Euro 1.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito annulla il decreto 7.02.2005 con il quale il Prefetto di Reggio Emilia ha espulso la straniera Pereira Alveliza Barbosa;

condanna il Prefetto di Reggio Emilia a corrispondere alla ricorrente per spese di giudizio le somme di Euro 850,00 e di Euro 1.100,00 oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2006.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2006

**ESPULSIONE – SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI NOTIFICA DEL  
PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'INTERESSATO – IRRILEVANZA**

**La mera affermazione che la circostanza che lo straniero abbia sottoscritto il verbale con cui l'atto gli è stato notificato comporta conoscenza effettiva del provvedimento non costituisce motivazione adeguata, perchè palesemente illogica, posto che il semplice atto del sottoscrivere non dimostra la conoscenza della lingua in cui l'atto è redatto e può essere stato determinato dalle più varie ragioni. Nell'affermare, anche grazie a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.,**

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

**che lo straniero conosce la lingua italiana, il giudice non può che fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, tale non essendo il mero fatto dell'avvenuta sottoscrizione di aver ricevuto il provvedimento.**

**Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 16-11-2005, n. 23216 – rel. Panzani**

sul ricorso proposto da: L. C., elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Trionfale 123, presso l'avv. CAVALIERE Marco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

contro PREFETTO DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore;

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma del 22 novembre 2004;

Svolgimento del processo

Nei confronti di Lungu Ciprian, cittadino rumeno, veniva emesso dal Prefetto di Roma decreto di espulsione in data 26.10.2004. il Giudice di Pace di Roma pronunciava sentenza 22.11.2004 con cui rigettava l'opposizione del Lungu, osservando che, per quanto concerneva l'omessa traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dallo straniero, questi aveva sottoscritto il verbale al momento della notificazione e ne aveva accettato il contenuto.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Lungu formulando due motivi. Il Prefetto di Roma non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso il Lungu deduce violazione dell'art. 13, comma 7, e 14, comma 5 bis, del D.lgs. 286/98. il decreto di espulsione non è stato tradotto in lingua conosciuta dal ricorrente e neppure in una delle lingue c.d. veicolari. Non è stato dato atto della sussistenza di ragioni che rendevano impossibile la traduzione nella lingua conosciuta dal Lungu.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione, osservando che la mera circostanza che il Lungu avesse sottoscritto il verbale con cui gli veniva notificato il provvedimento di espulsione non poteva costituire prova che egli conoscesse la lingua italiana e tantomeno che avesse pienamente conosciuto e compreso l'atto che gli veniva notificato.

2. Il ricorso è fondato.

L'art. 13, comma 7, D.Lgs. 286/98 dispone che "Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonchè ogni altro atto

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola".

Questa Corte con costante giurisprudenza ha affermato il principio per cui l'omessa traduzione del provvedimento nella lingua nota allo straniero o, ove sia stata data attestazione dell'impossibilità di traduzione, in una delle lingue c.d. veicolari indicate dalla norma, comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana e che di tale circostanza venga fornita prova, anche in via presuntiva (cfr. ex multis Sez. 1<sup>^</sup>, 14.7.2004, n. 13032, rv. 574546).

Di fronte all'eccezione, sollevata in sede di merito dallo straniero, di non conoscere la lingua italiana, è onere del giudice adito motivare adeguatamente in ordine all'effettiva conoscenza della lingua da parte di colui che impugna il decreto di espulsione. La mera affermazione che la circostanza che lo straniero abbia sottoscritto il verbale con cui l'atto gli è stato notificato comporta conoscenza effettiva del provvedimento non costituisce motivazione adeguata, perchè palesemente illogica, posto che il semplice atto del sottoscrivere non dimostra la conoscenza della lingua in cui l'atto è redatto e può essere stato determinato dalle più varie ragioni. Nell'affermare, anche grazie a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., che lo straniero conosce la lingua italiana, il giudice non può che fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, tale non essendo il mero fatto dell'avvenuta sottoscrizione di aver ricevuto il provvedimento.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio al Giudice di Pace di Roma, in persona di altro magistrato, che pronuncerà anche sulle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Roma, in persona di altro magistrato, che pronuncerà anche sulle spese del presente grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 ottobre 2005.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2005

**ESPULSIONE – OMESSA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO IN UNA LINGUA COMPRESIBILE ALL'INTERESSATO – PROPOSIZIONE DEL**

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

## **RICORSO NEI TERMINI - IRRILEVANZA - NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO**

**Non può invocarsi la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto in ragione della tempestiva proposizione da parte del cittadino straniero del ricorso avverso il provvedimento di espulsione poiché la sanatoria generale della nullità degli atti processuali, di cui all'art. 156, co. 3, cod. proc. civ., non vale a superare la violazione del diritto di difesa derivante dalla comunicazione di un provvedimento amministrativo in forme che non ne garantiscano la piena conoscibilità all'interessato, fuori dei casi in cui ciò non sia in concreto possibile.**

**Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 07-07-2001, n. 9264 - rel. Vitrone**

sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro in carica e PREFETTO DI PORDENONE, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

contro A. P.

avverso il decreto del Tribunale di Pordenone n. 1418/99 N.C. pubblicato il 19 ottobre 1999;

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 9 ottobre 1999 Pablo Alabiev impugnava dinanzi al Tribunale di Pordenone il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale prefetto in data 6 ottobre deducendo che il provvedimento non era stato tradotto in una lingua a lui comprensibile ma solo, e immotivatamente, in lingua inglese; che esso non era motivato, essendo mancato qualsiasi accertamento sulle ragioni della sua permanenza in Italia e della mancata richiesta del permesso di soggiorno; che, infine, egli era in possesso di una concreta offerta di lavoro.

Con provvedimento del 18-19 ottobre 1999 il tribunale dichiarava la nullità del decreto di espulsione osservando che mancava ogni motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero impedito la sua traduzione in una lingua nota al suo destinatario e che era rimasto accertato, attraverso le dichiarazioni dell'amministratore del Circo Togni, che era stato offerto un lavoro al ricorrente con la garanzia di vitto e alloggio e ciò consentiva di ravvisare la prospettiva di

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

un impiego stabile e le gale in favore del ricorrente, che non poteva essere privato dell'opportunità che gli era stata offerta.

Contro detto provvedimento ricorrono congiuntamente per cassazione con due motivi il Ministero dell'Interno e il Prefetto di Pordenone.

Non ha presentato difese l'intimato.

### Motivi della decisione

Dev'essere preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno poiché l'art. 13 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, nel disciplinare i giudizi promossi con ricorso contro il decreto di espulsione ha conferito la legittimazione passiva personale e permanente al prefetto, stabilendo che l'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati: in tale disciplina è stata ravvisata una espressa deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, giustificata dall'interesse pubblico ad una immediata e diretta risposta dell'autorità locale, munita per tali fini della necessaria autonomia funzionale, in considerazione della sua particolare idoneità a valutare e contrastare nei ristrettissimi tempi del procedimento le ragioni dell'opposizione (Cass. 7 luglio 2000, nn. 9078 e 9084; 13 ottobre 2000, n. 13653, SS.UU. ord. 7 novembre 2000, n. 118).

Passando all'esame del ricorso proposto dal Prefetto di Pordenone, con il primo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13, co. 7<sup>^</sup>, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostiene che erroneamente sarebbe stata dichiarata la nullità del provvedimento di espulsione il quale, ancorché accompagnato dalla traduzione in lingua inglese, aveva raggiunto il suo scopo avendo posto l'intimato in condizione di rivolgersi tempestivamente all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti, tanto più che la legge non impone l'obbligo tassativo di tradurre il provvedimento di espulsione nella lingua dell'intimato, essendo a tal fine sufficiente la traduzione in inglese, francese o spagnolo.

La censura non può trovare accoglimento poiché la disposizione denunciata prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Tale obbligo viene meno solo quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione logicamente argomentata, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato, poiché solo in tal caso resta irrilevante la mancata conoscenza della lingua inglese nella quale il decreto di espulsione è stato tradotto (Cass. 7 luglio 2000, n. 9078; non in termini, invece: Cass. 6 luglio 2000, n. 9003,

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

citata dal ricorrente, in quanto relativa al procedimento di convalida del provvedimento del questore di trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea).

E ciò in aderenza all'interpretazione della Corte costituzionale secondo la quale anche allo straniero irregolarmente soggiornante in Italia dev'essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 13 della legge 25 ottobre 1977, n. 881, con la quale è stato ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19 dicembre 1966. E il pieno esercizio del diritto di difesa comporta che il destinatario di un provvedimento restrittivo della sua libertà di autodeterminazione dev'essere messo in grado di comprenderne il contenuto e il significato (Corte cost. 16 giugno 2000, nn. 198 e 227).

Ciò premesso, poiché la legge richiede che il provvedimento di espulsione sia portato a conoscenza dell'interessato con modalità che ne garantiscano in concreto la conoscibilità, la sua mancata traduzione nella lingua del suo paese d'origine o in altra lingua da lui conosciuta lede il diritto di difesa. Né tale lesione è sanata dalla comunicazione del provvedimento con una traduzione in lingua inglese senza la preventiva giustificazione della impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario, poiché, se al giudice non è consentito sindacare le modalità di organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, egli è pur sempre tenuto ad annullare il provvedimento amministrativo che non sia conforme alla legge la quale consente la traduzione in una delle tre lingue solo "ove non sia possibile" quella in una lingua nota all'interessato.

E neppure può invocarsi la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto quante volte lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso di fondendosi nel merito, poiché la sanatoria della nullità degli atti processuali, prevista in via generale dall'art. 156,, co. 3, cod. proc. civ., non consente di superare la violazione del diritto di difesa derivante dalla comunicazione di un provvedimento amministrativo in forme che non ne garantiscano la piena e immediata conoscibilità all'interessato fuori dei casi in cui ciò non sia in concreto possibile.

Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame del secondo motivo, avente natura subordinata, con il quale si contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il provvedimento di espulsione avrebbe privato il reclamante del diritto al mantenimento del lavoro da lui prestato presso il circo Togni.

In conclusione, previa dichiarazione di inammissibilità del ricorso del Ministro dell'Interno, il ricorso del Prefetto di Pordenone non può trovare accoglimento e deve essere respinto.

La mancata partecipazione al giudizio dell'intimato preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno e rigetta il ricorso del Prefetto di Pordenone.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2001.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2001

**Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 16-10-2001, n. 12581 – rel. Vitrone**

sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro in carica e PREFETTURA DI PALERMO, in persona del prefetto in carica, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge; contro N. N.

avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo pubblicata il 14 ottobre 1999;  
Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 5 ottobre 1999 Naime Nabbah, cittadino egiziano, contestava dinanzi al Tribunale di Palermo la regolarità del decreto di espulsione dal territorio nazionale adducendo che il provvedimento del prefetto era redatto in lingua italiana e tradotto in lingua inglese, e non in lingua araba, unica a lui nota.

Con ordinanza del 13 - 14 ottobre 1999 il tribunale dichiarava l'illegittimità del decreto di espulsione non essendo stata giustificata la scelta della lingua inglese, effettuata senza il preventivo accertamento della sua conoscenza da parte dell'interessato.

Contro il provvedimento ricorrono per cassazione il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Palermo con un unico motivo.

Non ha presentato difese Naime Nabbah.

Motivi della decisione

Dev'essere preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno poiché l'art. 13 bis del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, nel disciplinare i giudizi promossi con ricorso contro il decreto di espulsione ha conferito la legittimazione passiva personale e permanente al prefetto, stabilendo che l'autorità che ha emesso il provvedimento può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati: in tale previsione è stata ravvisata una espressa deroga alla disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, giustificata dall'interesse

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

pubblico ad una immediata e diretta risposta dell'autorità locale, munita per tali fini della necessaria autonomia funzionale, in considerazione della sua particolare idoneità a valutare e a contrastare nei ristrettissimi tempi del procedimento le ragioni dell'opposizione (Cass. 7 luglio 2000, nn. 9078 e 9084; 13 ottobre 2000, n. 13653, SS.UU. ord. 7 novembre 2000, n. 118).

Passando all'esame del ricorso proposto dal Prefetto di Palermo, viene denunciato il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e la falsa applicazione dell'art. 11, co. 3, della legge 6 marzo 1998, n. 40, nonché del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, e si sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente identificato la lingua conosciuta dallo straniero con la sua lingua madre, mentre nella specie doveva ritenersi sufficiente la traduzione in lingua inglese, tanto più che il tempestivo ricorso contro l'espulsione aveva sanato l'eventuale nullità per il raggiungimento dello scopo dell'atto.

La censura non ha fondamento poiché l'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola: tale obbligo viene meno solo quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione logicamente argomentata, la comprovata conoscenza della lingua italiana, poiché solo in tal caso resta irrilevante la mancata conoscenza delle altre lingue nelle quali il decreto di espulsione sia stato tradotto (Cass. 7 luglio 2000, n. 9078). E ciò in aderenza all'interpretazione della Corte costituzionale secondo cui anche allo straniero irregolarmente soggiornante in Italia dev'essere riconosciuto il pieno esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 13 della legge 25 ottobre 1977, n. 881, di ratifica del Patto internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19 dicembre 1966. E il pieno esercizio del diritto di difesa comporta che il destinatario di un provvedimento restrittivo della sua libertà di autodeterminazione dev'essere messo in grado di comprenderne il contenuto e il significato (Corte cost. 16 giugno 2000, n. 198 e n. 227).

Ciò premesso, poiché la legge richiede che il provvedimento di espulsione sia portato a conoscenza dell'interessato con modalità che ne garantiscano in concreto la conoscibilità, la mancata traduzione nella lingua del suo paese d'origine o in altra lingua da lui conosciuta lede il suo diritto di difesa, né tale lesione è sanata dalla comunicazione del provvedimento con una traduzione in francese, inglese o spagnolo senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario, poiché, se al giudice non è consentito di sindacare le modalità di organizzazione della pubblica amministrazione, egli non può non annullare il provvedimento amministrativo che non sia conforme alla legge la quale

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

consente la traduzione in una delle tre lingue anzidette solo "ove non sia possibile" quella in una lingua nota all'interessato (in tal senso: Cass. 6 luglio 2001, n. 9138).

Né, infine, può invocarsi la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto quante volte, come nella specie, lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso, poiché la sanatoria generale della nullità degli atti processuali, di cui all'art. 156, co. 3, cod. proc. civ., non vale a superare la violazione del diritto di difesa derivante dalla comunicazione di un provvedimento amministrativo in forme che non ne garantiscano la piena conoscibilità all'interessato, fuori dei casi in cui ciò non sia in concreto possibile.

In conclusione il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto. La mancata partecipazione al giudizio dell'intimato preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno e rigetta quello del Prefetto di Palermo.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2001.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 16 OTT. 2001.

**ESPULSIONE – DIFFORMITÀ TRA IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO  
REDATTO IN ITALIANO E SINTESI DELLO STESSO TRADOTTA E  
CONSEGNATA ALL'INTERESSATO – VIZIO DI INDETERMINATEZZA  
DELLA CONTESTAZIONE ESPULSIVA – NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO**

**Corte di cassazione, sez. I., sentenza 09-05-2003, n. 7085, rel. Macioce**

sul ricorso proposto da J. J. elettivamente domiciliata in Roma via Montesenario 66 presso l'avv. Cristina Chiassai con l'avv. Salvo Fois di Sassari che la rappresenta e difende con procura speciale in atti;

contro PREFETTO di Sassari;

avverso il decreto 9690 dell'1 agosto 2001 del Tribunale di Sassari;

Svolgimento del processo

Con decreto 25 maggio 2001 il Prefetto di Sassari disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina polacca Jurek Joanna ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. B, del D.Lgs. n. 286 del 1998 perché entrata in Italia il 7

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

gennaio 2001 e munita di permesso di soggiorno scaduto il 5 marzo 2001, non ne aveva chiesto tempestivamente il rinnovo.

Avverso il decreto, notificato in pari data a cura del Questore con traduzione del testo in lingua inglese, l'espulsa si opponeva con ricorso 30 maggio 2001 e l'adito Tribunale di Sassari, con decreto 1 agosto 2001, prese in esame le censure, rilevato che l'atto di notificazione riportava motivazione non coincidente con quella del decreto di espulsione (contestualmente notificato), con particolare riguardo alla ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 13, comma 2, lett. B), del T.U., e considerato che la opponente ignorava la durata di efficacia del concesso p.d.s. (che asseriva di non aver ritirato), riteneva valido il decreto ma nulla la sua notificazione, in tal senso decidendo.

Per la cassazione di tale decreto la Jurek ha proposto ricorso, con cinque motivi, l'8 novembre 2001.

Non si è costituito il Prefetto intimato.

#### Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso la Jurek, da un canto si duole della mancata traduzione nella lingua a lei conosciuta del testo del decreto quale comunicatole in forma sintetica con la notificazione curata dal Questore e, dall'altro canto, censura come contraddittoria la motivazione del provvedimento del Tribunale che, rilevata la discordanza tra contestazione espulsiva contenuta nel decreto e contestazione riportata nella "notificazione", ignorando che questa è parte integrante indefettibile del primo, ha dichiarato la validità di questo ed annullato solo la "notificazione" in discorso.

Con gli altri quattro motivi del ricorso vengono lamentate la violazione dell'art. 7, L. n. 241 del 1990, la indebita affermazione sulla automaticità della espulsione, la erronea affermazione della efficacia sanante del ricorso in opposizione, l'omessa considerazione del rilievo di nullità dell'atto del Prefetto per assenza di numero identificativo.

Pare al Collegio che le censure contenute nel primo motivo siano parzialmente fondate e che, dal loro accoglimento, discenda la cassazione del decreto impugnato, con l'assorbimento della cognizione degli altri motivi.

Quanto al profilo di violazione dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998 (mancata traduzione nella lingua conosciuta o deduzione dell'impossibilità di provvedere in tal senso) è agevole rilevare la sua novità, posto che di esso non è traccia alcuna nel ricorso in opposizione 30 maggio 2001: essendosi la Jurek in tal atto limitata a menzionare l'esistenza dell'obbligo di traduzione all'interno del motivo di opposizione "sub." B, tendente ad evidenziare la violazione dei suoi diritti di difesa scaturente dalla difformità tra contestazione riportata in decreto e contestazione sintetizzata nella "intimazione", giustamente il Giudice del merito non ha preso in esame la

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

questione come oggetto di censura ed ha riservato la sua attenzione alla deduzione sulla contraddittorietà della contestazione.

Fondata è, invece, la espressa censura al proposito formulata, là dove la ricorrente, correttamente, invoca la inerenza della "notificazione" al procedimento amministrativo di espulsione, ditalché la ravvisata contraddittorietà tra la contestazione precisata nel decreto e la formula adottata nell'atto di esternazione non solo avrebbe recato lesione al diritto della destinataria a difendersi innanzi al Giudice ma avrebbe invalidato lo stesso atto amministrativo del quale la notifica (come il ricorso esattamente rammenta) "... deve intendersi quale atto integrante".

Di contro, il decreto impugnato, non avendo colto - inspiegabilmente - la funzione strumentale e procedimentale dell'atto di comunicazione, ha inteso far rifluire il vizio di genericità della contestazione sul solo atto di esternazione, lasciando immune da vizi - ed anzi dichiarandolo valido - il decreto di espulsione, con la conseguenza di far insorgere nella Jurek - che si è visto negato il rimedio demolitorio invocato avverso una espulsione viziata per la carenza del suo requisito (specificità della ipotesi espulsiva contestata) - l'interesse a ricorrere per cassazione.

Va quindi affermato che il ravvisato vizio di indeterminatezza della contestazione espulsiva - scaturito dalla difformità tra formula apposta nel decreto e sua sintesi formulata nell'atto, tradotto, consegnato al destinatario unitamente al primo - non lascia immune da illegittimità il decreto stesso ma ne determina la nullità. All'osservanza di tale principio dovrà dunque attenersi il Giudice del rinvio, designato nel Tribunale di Sassari in persona di altro magistrato, al quale spetterà anche di regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia - anche per le spese - al Tribunale di Sassari in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 MAG. 2003

**ESPULSIONE – OMESSA TRADUZIONE IN LINGUA COMPRENSIBILE  
ALL'INTERESSATO – IMPOSSIBILITÀ DI REPERIRE UN INTERPRETE IN  
RAGIONE DEI TEMPI PROCEDIMENTALI RISTRETTI – IRRILEVANZA –  
NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO**

**La mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua nota all'interessato non può essere giustificata dai ristrettissimi tempi**

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

**procedimentali a disposizione poichè se il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi sul ricorso dell'immigrato in tempi molto ristretti, nessun vincolo temporale sussiste nei confronti dell'autorità**

**Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 25-01-2002, n. 879, rel. Vitrone**

sul ricorso proposto da K. S., elettivamente domiciliata in Roma, via Riboty, n. 23, presso l'avv. Carlo Cecchi, unitamente all'avv. Cesidio Gualtieri contro Prefettura di L'AQUILA, in persona del prefetto in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per leggi; e QUESTURA DI L'AQUILA; avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila n. 324 pubblicata in data 8 febbraio 2001;

#### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 23 gennaio 2001 Svitlana Korolova, cittadina ucraina, impugnava dinanzi al Tribunale di L'Aquila il decreto prefettizio di espulsione del 19 gennaio 2001 denunciando rispettivamente la mancata traduzione del provvedimento in una lingua da essa conosciuta, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e la mancata scadenza del termine di legge per la presentazione della domanda per il rilascio del permesso di soggiorno.

Con ordinanza in data 8 febbraio 2001 il Tribunale rigettava il ricorso. Affermava che i ristrettissimi tempi procedurali rendevano verosimile l'impossibilità della autorità amministrativa di reperire un traduttore per ognuna delle lingue parlate nel mondo sicché doveva ritenersi regolare il decreto di espulsione redatto in italiano e accompagnato dalla traduzione in francese, inglese e spagnolo. Aggiungeva che nella specie si ravvisavano elementi sufficienti a giustificare l'ipotesi derogatoria alla comunicazione obbligatoria dell'avvio del procedimento amministrativo di espulsione tenuto conto delle ragioni di celerità connesse alla difficoltà di controllo degli stranieri privi di permesso di soggiorno. Riteneva infine irrilevante la dedotta possibilità di assunzione della ricorrente quale collaboratrice domestica presso una famiglia italiana in quanto l'avvio al lavoro dei cittadini extracomunitari doveva avvenire nel rispetto delle norme di legge all'uopo previste dagli artt. 21 e segg. del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Contro il provvedimento ricorre per Cassazione Svitlana Korolova con tre motivi.

Resiste con controricorso la Prefettura di L'Aquila.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Non ha presentato difese la Questura di L'Aquila.

#### Motivi della decisione

Va dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso cumulativamente proposto nei confronti della Questura di L'Aquila poiché nei giudizi promossi con ricorso contro il decreto di espulsione la legittimazione passiva è stata attribuita dall'art. 13-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998 in via personale e permanente all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, e cioè al prefetto, in deroga alle disposizioni di cui ai commi primo e secondo del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Cass., 6 luglio 2001, n. 9138).

Passando all'esame del ricorso proposto nei confronti del Prefetto, con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 13, comma quinto, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. per essere stato il decreto di espulsione redatto in italiano e accompagnato dalla traduzione in francese, inglese e spagnolo, lingue tutte ignote alla ricorrente. Sostiene la Korolova che la giustificazione addotta dal Tribunale, secondo cui non sarebbe possibile la traduzione del decreto di espulsione in tutte le lingue del mondo poiché tale considerazione finirebbe per eludere il preciso dettato della legge che consente la traduzione nelle tre lingue da essa indicate solo ove non sia possibile la traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato.

La censura merita accoglimento in quanto la disposizione denunciata prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e a una traduzione in una lingua da lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Tale obbligo viene meno solo quando il giudice di merito abbia accertata, con motivazione logicamente argomentata, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato, poiché solo in tal caso resta irrilevante la mancata conoscenza di una delle tre lingue previste dalla legge nelle quali il decreto di espulsione sia stato tradotto.

Ne consegue che la mancata traduzione del provvedimento nella lingua del paese d'origine dell'interessato comportò una lesione del suo diritto di difesa (Corte Cost. 16 giugno 2000, n. 198 e n. 227), né tale lesione è sanata dalla comunicazione del provvedimento con una traduzione in francese, inglese o spagnolo senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario. Va considerato, infatti, al riguardo che, se al giudice non è consentito sindacare le modalità di organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, egli è pur sempre tenuto ad annullare il provvedimento di espulsione che non sia conforme alla

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

legge, la quale consente la traduzione in una delle tre lingue suindicate solo "ove non sia possibile" quella in una lingua nota all'interessato: tale impossibilità è ravvisabile solo nel caso di mancata identificazione del paese di provenienza dello straniero privo di documenti ovvero nel caso di provenienza da un paese la cui lingua, per la sua rarità nel ambito delle lingue conosciute, non consenta l'agevole reperibilità di un traduttore.

La mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua nota all'interessato non può infine essere giustificata dai ristrettissimi tempi procedurali a disposizione, come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, poiché, se il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi sul ricorso dell'immigrato in tempi molto ristretti, nessun vincolo temporale sussiste nei confronti dell'autorità amministrativa poiché il prefetto può richiedere al questore l'adozione della misura di cui all'art. 14, comma primo, del D.Lgs. n. 286 del 1998, e cioè il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea nei casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione nei confronti dello straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e siano necessari accertamenti supplementari in ordine alla sua nazionalità, ai quali può essere parificata la necessità di reperire un traduttore per rendere comprensibile il provvedimento di espulsione.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame delle censure articolate con gli ulteriori motivi con i quali si denuncia, rispettivamente, la mancata comunicazione all'interessata dell'avvio del procedimento amministrativo di espulsione e l'omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione del periodo quinquennale di durata del divieto di reingresso in Italia.

In conclusione il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il provvedimento impugnato dev'essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto è possibile la pronuncia nel merito con la dichiarazione di inefficacia del decreto di espulsione emesso nei confronti della ricorrente.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro la Questura di L'Aquila, accoglie il primo motivo del ricorso cumulativamente proposto contro la Prefettura di L'Aquila, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa l'ordinanza impugnata e, pronunciando nel merito, dichiara l'inefficacia del decreto di espulsione emesso nei confronti di Svitlana Korolova. Condanna la

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

Prefettura di L'Aquila al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 800.000 per il giudizio di merito e in ulteriori L. 95.000 per spese oltre L. 1.000.000 per onorario del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma il 19 ottobre 2001.  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 GENNAIO 2002

**ESPULSIONE – TRADUZIONE IN LINGUA VEICOLARE –  
INDISPONIBILITÀ TRADUTTORE IN LINGUA EFFETTIVAMENTE  
CONOSCIUTA – MERE CLAUSOLE DI STILE EFFETTIVA IMPOSSIBILITÀ  
TRADUZIONE IN LINGUA CONOSCIUTA – ANNULLAMENTO**

**È nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.**

**Corte di cassazione – Sez. VI – Ordinanza 26-09-2014, n. 20404**

sul ricorso 26494-2013 proposto da: M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 67, presso lo studio dell'avvocato SCHIPANI Monica contro MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS), PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA avverso il provv. R.G. 69799/2012 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 20.7.2013, deputato il 29/07/2013;

Svolgimento del processo

Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

1. - Il Giudice di pace di Roma ha respinto il ricorso proposto dal sig. M.M., cittadino del Bangladesh, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città l'11 ottobre 2012 ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13.
2. - Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura, cui non ha resistito l'autorità intimata.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

3. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si ribadisce che il decreto espulsivo era nullo per difetto di consegna di copia autenticata dello stesso all'interessato.

3.1. - Il motivo è inammissibile avendo invece il Giudice di merito accertato, in fatto, che del provv. era stata notificata una copia conforme all'originale.

4. - Con il secondo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, si ripropone la censura di omessa traduzione del decreto prefettizio in una lingua conosciuta dal ricorrente, censura respinta dal Giudice di pace sul rilievo che comunque era stata eseguita la traduzione in lingua "veicolare" attesa l'irreperibilità - attestata dall'amministrazione e non sindacabile dal giudice - di un interprete della lingua dell'interessato.

4.1. - La censura è fondata, essendo nullo il decreto di espulsione che sia stato tradotto in lingua veicolare, pur quando sia stata addotta l'irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 3676/2012, 3678/2012).

4. - Il terzo motivo di ricorso è assorbito;

che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie.

Motivi della decisione

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il provv. impugnato va cassato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con l'annullamento del decreto di espulsione;

che, quanto alle spese processuali, date l'ammissione del ricorrente vittorioso al patrocinio a spese dello Stato, questa Corte deve limitarsi a condannare

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

l'Amministrazione soccombente a versare il relativo importo all'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 senza procedere ad alcuna liquidazione, spettante invece, ai sensi della corretta lettura degli artt. 82 e 83 D.P.R. cit., al giudice di merito (cfr., da ult., Cass. Sez. Un. 22792/2012), individuato, nell'ipotesi qui ricorrente di cassazione con decisione nel merito, nel giudice che ha emesso il provv. impugnato (cfr. Cass. 23007/2010).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provv. impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente e meglio indicato in motivazione; condanna l'Amministrazione intimata a corrispondere le spese processuali all'Amministrazione Finanziaria dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014

**Corte di cassazione - Sez. VI – Ordinanza 10-05-2013, n. 11105**

sul ricorso 28186/2011 proposto da B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. NAPOLI Cesare contro MINISTERO DELL'INTERNO e contro PREFETTO DI SALERNO avverso il decreto nel procedimento R.G. 7219/2011 del GIUDICE DI PACE di SALERNO del 9.8.2011, depositato il 10/08/2011

Svolgimento del processo

Che con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., il Consigliere relatore ha riferito quanto segue:

"1. - Il Giudice di pace di Salerno ha respinto il ricorso proposto dal sig. B.S., di nazionalità ucraina, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città il 24 maggio 2011.

2. - L'interessato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura. L'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato atto di costituzione per conto dell'autorità intimata.

3. - Con il primo motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà della motivazione della decisione impugnata, in cui il Giudice di pace, nel respingere la censura di omessa consegna di copia autentica del decreto di espulsione all'interessato, afferma che a quest'ultimo è stata notificata una copia degli atti sottoscritta in originale dal Funzionario incaricato del procedimento, corredata

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

dal relativo verbale di notifica in originale, sottoscritto da un Ufficiale di P.G. che ne attesta la conformità alla copia ricevuta per via fax.

3.1. - Il motivo è fondato, risultando effettivamente impossibile comprendere, in base al testo sopra riprodotto, se in sede di notifica sia stato consegnato al destinatario un secondo originale del decreto di espulsione o una fotocopia del medesimo autenticata dall'ufficiale notificante.

4. - Con il secondo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, si ripropone la censura, respinta dal Giudice di pace, di omessa traduzione del decreto di espulsione in lingua ucraina, giustificata nel provvedimento espulsivo con una mera clausola di stile e in difetto di qualsiasi elemento attestante la effettiva impossibilità di traduzione dell'atto in una lingua conosciuta dall'interessato.

4.1. - La censura è fondata in base al più recente orientamento di questa Corte, secondo cui è nullo il decreto di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 3676/2012, 3678/2012). E' dunque errata la decisione di rigetto della censura assunta dal Giudice di pace (rifacendosi, tuttavia, al precedente orientamento di questa Corte) sul rilievo della incensurabilità, in sede giudiziaria, dell'attestazione di irreperibilità del traduttore fatta dall'amministrazione.

5. - Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo del ricorso, con cui si lamenta che il Giudice di pace non abbia motivato in ordine alla dedotta censura della scelta, da parte dell'amministrazione, dell'inglese come lingua veicolare senza previo interpello dell'interessato sulla sua eventuale preferenza per la lingua francese o spagnola";

che detta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al P.M. ed essi non hanno presentato memorie o conclusioni.

Motivi della decisione

che il collegio condivide la relazione sopra trascritta;  
che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato;  
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con l'accoglimento del ricorso rivolto al Giudice di pace e l'annullamento del decreto di espulsione adottato nei confronti del ricorrente;

che le spese dell'intero processo, sia di merito che di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione indicato in motivazione; condanna l'autorità intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di merito, e in Euro 1.400,00, di cui Euro 1.300,00 per compensi di avvocato, quanto al giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

**Corte di cassazione Sez. I, Sentenza, 29-03-2013, n. 7951 – rel. Macioce**

sul ricorso iscritto al n. 1942 del R.G. anno 2011 proposto da: Z.I., domiciliato in ROMA, via Apuania 12 presso l'Avvocato Muccio Salvatore del Foro di Roma; contro Ministero dell'Interno-Prefetto e Questore di Roma; avverso il decreto 15.11.2010 del Giudice di Pace di Roma;

Svolgimento del processo

Il Prefetto di Roma, dopo la decisione del Questore in data 12.7.2010 di rigettare l'istanza di emersione presenta da C.F. nei riguardi del cittadino bengalese Z.I. L. n. 102 del 2009, ex art. 1 (decisione comunicata a mani dell'interessato), provvede con decreto in pari data ad espellere lo straniero dallo Stato ai sensi del D.Lgs. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B; lo straniero propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di Roma il quale, con decreto 15.11.2010, la respinse; nella motivazione del decreto il GdP affermò che l'espulsione era adeguatamente motivata con riferimento al rigetto della richiesta di emersione e le contestazioni relative dello Z. attingevano profili non conoscibili dal giudice della espulsione, che non vi era alcun obbligo di adottare l'avviso di cui alla L. n. 214 del 1990, art. 7, che l'art. 13, comma 7 del T.U. risultava osservato con l'attestazione di indisponibilità nell'immediato di un traduttore;

per la cassazione di tale decisione Z.I. ha proposto ricorso notificato il 13.1.2011 a Prefetto, Questore e Ministero, che non hanno svolto difese. Il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. nella quale si argomentava per la evidente infondatezza od inammissibilità delle censure svolte in ricorso. Alla fissata adunanza camerale il Collegio, con ordinanza 1131 del 2012, sul rilievo della opportunità di discussione in pubblica udienza del ricorso, con particolare riguardo al profilo afferente la asserita violazione del

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, ha disposto la trattazione del ricorso in udienza pubblica.

### Motivi della decisione

Ritiene il Collegio debba ritenersi condivisibile quanto argomentato nella relazione con riferimento ai primi due motivi di ricorso, affatto infondati, nel mentre merita condivisione la censura di invalidità contenuta nel terzo motivo, alla luce dell'orientamento di diverso segno assunto da questa Corte al proposito.

In ordine alla questione della pretesa riapertura in autotutela della procedura di emersione, il motivo è inammissibile per assoluta assenza di autosufficienza (non essendo detto alcunchè in ordine a tale vicenda nè che di essa sia stato informato il GdP nè che da essa possa discendere alcun effetto di rilievo sulla espulsione adottata in precedenza). Con riguardo alle censure espresse nel 2° motivo, quelle articolate alle pagine da 2 a 13 e da 16 a 21 del ricorso non sono fondate posto che pongono al giudice ordinario ed in sede di ricorso a questa Corte, problemi di legittimità del rigetto della istanza di emersione che sono sottratti al G.O. (Cass. 5519 del 2006) e che neanche pongono il giudizio del G.A., ove pendente, in termini di pregiudizialità (Cass. nn. 16997, 22367 del 2007 e 28877 del 2005).

Venendo poi alla censura di violazione della L. n. 241 del 1990, art. 7 essa, in quanto riferita alla vicenda del procedimento di emersione, segue la sorte impugnatoria di quel procedimento, e del quale sopra si è detto, nel mentre appare inconsistente ogni riferimento alla mancanza di formale comunicazione dell'esito negativo, posto che la comunicazione del 12.7.2010 appare condizione necessaria e sufficiente (Cass. n. 7472 del 2004) a concludere la procedura e a consentire la ripresa del potere espulsivo medio tempore sospeso: le pretese violazioni dell'art. 24 Cost. correlate ad una espulsione che vanifichi i diritti di difesa e la contestazione giudiziaria dell'espulso sono inconsistenti e contraddette dalla ammissione per la quale è stato proposto e pende ricorso al TAR afferente le illegittimità della procedura di emersione stessa. Venendo da ultimo alla pretesa violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 la relazione ha affermato che essa deve essere esclusa avendo il GdP accertato che nella espulsione era attestata la indisponibilità immediata di un traduttore, condizione che questa Corte ha sempre ritenuto essere necessaria e sufficiente per procedere alla traduzione in una delle lingue preindividuate (Cass. 17572 del 2010), ma affermazione che ha sottoposto a recente radicale rivisitazione (cfr. 3678 e 7201 del 2012) sulla base di argomenti che il Collegio condivide e che vanno in questa sede riportati.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Come è noto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 con formula ad oggi immutata ha posto, con riguardo alla traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dall'espellendo, la formula "ove non sia possibile" quale condizione di autorizzazione alla traduzione nelle tre lingue di maggior diffusione (e pertanto definibili come "veicolari"). Dopo alcune prime pronunzie di questa Corte, che autorizzavano il giudice del merito al sindacato di verosimiglianza e plausibilità della impossibilità di accesso alla traduzione in lingua nota (Cass. 9264 del 2001 e 879 del 2002, quest'ultima denotante la rarità della lingua quale condizione di esonero), la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza - con evidente trasferimento in materia della generale clausola di insindacabilità propria delle attestazioni amministrative - nel senso che, ove lo straniero non comprenda l'italiano, la presenza di una attestazione di impossibilità di traduzione costituisca condizione necessaria e sufficiente per il passaggio alla traduzione in lingua "veicolare" (Cass. 5465 del 2002).

Il significato e la portata della formulazione di tale principio trovarono immediata corrispondenza nella iniziativa normativa del Governo che, in sede di modifica del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394 del 1999) del T.U., ebbe ad approvare il nuovo testo dell'art. 3 (D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3) intendendo porre l'equivalenza tra la impossibilità di traduzione e la indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua dell'espellendo. La giurisprudenza di questa Corte ha quindi seguito fermamente l'indirizzo della sentenza del 2002 e la sua modalità applicativa generale quale posta dalla citata norma regolamentare (si citano, tra le altre, le pronunzie 25362 del 2006 - 6978 del 2007 - 13833 del 2008 - 17572 del 2010 - 16962 del 2011). Ma ad oltre dieci anni dalla instaurazione di tale indirizzo appare d'obbligo sottoporlo ad una rimediazione. La moltiplicazione esponenziale delle espulsioni (molte decine di migliaia all'anno), la formazione di flussi stabili di immigrati per nazionalità od etnie, la diffusione delle procedure di informatizzazione di tutte le comunicazioni dell'Amministrazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, la stessa giurisprudenza che afferma essere legittima una espulsione che richiami solo la norma e la fattispecie espulsiva e non la fattispecie concreta ascritta, inducono a valutare la sostenibilità logica di una risposta dell'Amministrazione quale quella di non avere la disponibilità di un traduttore quando, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna traduzione "personalizzata" è necessaria dato che i testi erano e sono ipotesi standard, in essi infatti occorrendo solo indicare le generalità dell'espellendo, le date di rilievo e quale delle tre ipotesi autorizzanti l'espulsione viene adottata (lettere A-B-C del comma 2, art. 13 nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2011). Sembra pertanto necessario ripensare una scelta interpretativa

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

(la insindacabilità della attestazione di impossibilità) che oggi, nel contesto sopra indicato, appare dissonante dalle attuali esigenze di dare attuazione ai principi del giusto processo di opposizione alla espulsione principi dei quali mostra essersi fatto carico il legislatore con la espressa previsione, per il procedimento di protezione internazionale, della presenza di un interprete nella lingua conosciuta o comprensibile allo straniero (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4), unitamente alla previsione della ulteriore lingua veicolare (araba) negli atti e nelle comunicazioni scritte. In realtà, la clausola della norma (la impossibilità di procedere a traduzione in lingua conosciuta) consente un sindacato di ragionevolezza e plausibilità della sua applicazione nel concreto senza con questo impingere nell'area riservata alla P.A.: la chiave di volta per un sindacato ragionevole, ed a tutela del diritto soggettivo alla difesa tecnica dell'espellendo, è quella che scaturisce dalla presa d'atto della realtà, e cioè del fatto che oggi, per imponenza dei numeri di espulsioni, per ricorrenza di ipotesi prevalentemente tipizzate (e tali sono, in forza della stessa chiarificazione portata dalla giurisprudenza) e per disponibilità di banche dati informatiche, non occorre più, o non occorre sempre, un traduttore. Riprova della attuale insostenibilità della identificazione - nella lettura della clausola di "impossibilità" - della "impossibilità" con la irreperibilità di traduttore, è la previsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 - art. 1 aggiunto dal D.L. 89 del 2011 convertito nella L. n. 129 del 2011 (ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue) che si fa carico della esigenza di una informazione in lingua conosciuta e della sua perseguibilità attraverso la somministrazione di testi predisposti.

Da tali osservazioni discende la insostenibilità della formula stessa del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 che, a livello di normazione secondaria, da bensì contenuto alla formula di legge della "impossibilità" ma lo fa in modo implausibile e sostanzialmente elusivo. Ditalchè, per esemplificare, la attestazione di indisponibilità di un traduttore in ipotesi di espulsione, di un cittadino albanese da parte dell'Amministrazione di Governo parrebbe doversi disapplicare (assieme alla norma secondaria che la autorizza: cfr. S.U. 14953 del 2011, 7390 del 2007, 6627 del 2003) proprio in ragione della inconsistenza della affermazione della "impossibilità" di rendere il testo espulsivo in tale lingua, tal testo ben potendo essere reso disponibile in via generale in documenti cartacei o solo informatici suscettibili di una integrazione semplice e rapida in relazione alle generalità dell'espellendo ed alla ostensione della ragione espulsiva ed alla luce della rilevanza dei numeri dei flussi migratori verso la comunità albanese in Italia. Ferma resta ovviamente la esigenza di un traduttore - la cui irreperibilità integrerebbe realmente la impossibilità - sia per

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

l'ipotesi di lingue "rare" proprie di minoranze etniche ed anche in relazione all'insuperabile onere economico di procedere ad una schedatura "mondiale" degli idiomi sia, e di converso, le volte in cui la legittima scelta di una contestazione espulsiva integrata dalla complessa descrizione della fattispecie renda inutilizzabile la opportunità delle schede informative plurilingue d'anziché richiamate. Il principio, pertanto, non si traduce certo nella imposizione all'Amministrazione dell'onere di previa informatizzazione dei testi espulsivi plurilingue ma nella necessità di interpretare la formula di legge, rigorosamente, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell'Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi ed i diritti dello straniero ad una informazione effettiva e immediata:

si è formula pertanto, e qui si reitera, il principio di diritto per il quale è da ritenersi ai fini di legge "impossibile" la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, e si può procedere all'uso della lingua "veicolare", le volte in cui sia dall'Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore. Facendo dunque applicazione di tale principio emerge come vada accolta la censura per avere il GdP apoditticamente condiviso la asserita indisponibilità di traduttore.

Consegue, in assenza di alcune esigenze di ulteriori accertamenti dei fatti, la possibilità di decidere nel merito annullando l'opposta espulsione per la detta assorbente violazione di legge.

Le spese si regolano in dispositivo secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell'art. 384 c.p.c. annulla l'espulsione in data 12.7.2010 opposta e condanna le Amministrazioni intimato a versare alla parte ricorrente e per essa all'avv. Salvatore Muccio distrattario la somma di Euro 1.500 (di cui Euro 200 per esborsi ed Euro 1.300 per compensi) oltre ad IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella c.d.c., il 13 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2013

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

**Corte di cassazione.. Sez. VI - 1, Ordinanza, 01-03-2013, n. 5249, rel. Acierno**

sul ricorso 29218-2011 proposto da F.N. (OMISSIS) contro PREFETTO pro tempore di ROMA avverso il provvedimento n. R.G. 3557/10 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 24/10/2011, depositato il 31/10/2011;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 cod. proc. civ., nel procedimento n. 29218 del 2011;

"Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Roma respingeva l'opposizione all'espulsione amministrativa proposta dal cittadino algerino F.N. sulla base delle seguenti argomentazioni:

- il rifiuto del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Roma il 26/4/2006, risultava regolarmente notificato all'opponente il 26 ottobre 2006, come poteva evincersi dalla documentazione prodotta all'udienza del 24 ottobre 2011, a nulla rilevando l'erronea indicazione Questore di Pescara;

- non poteva ritenersi sussistente a carico dell'Amministrazione l'obbligo di dare comunicazione dell'avvio del procedimento di espulsione all'interessato ai sensi L. n. 241 del 1990, art. 7 in quanto l'attività interna della P.A. ha natura prodromica e si concretizza soltanto con il provvedimento prefettizio soggetto ad impugnazione;

- il provvedimento di espulsione era stato tradotto in una delle lingue veicolari (francese) e nella relata di notifica era stato dato atto dell'impossibilità di reperire un interprete di madre lingua dello straniero;

considerato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidandosi a quattro motivi così sintetizzabili:

- il provvedimento di espulsione era nullo per indeterminatezza della contestazione e per impossibilità d'identificare l'autorità che aveva disposto il rifiuto del permesso di soggiorno;

- si era consumata una palese violazione del diritto di difesa, in sede di procedimento amministrativo, in quanto nonostante le reiterate richieste del difensore del cittadino straniero di conoscere lo stadio della procedura di

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

rinnovo del permesso di soggiorno, non si erano avute risposte, salvo il provvedimento di rifiuto del 1/12/2010;

- il giudice di pace aveva violato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa del cittadino straniero perchè non gli aveva consentito di controdedurre in ordine alla documentazione, relativa al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, depositata all'udienza del 24 ottobre 2011, all'esito della quale il giudice si era riservato di decidere ed aveva il 31 ottobre depositato il provvedimento impugnato;

- era stato violato la L. n. 241 del 1990, art. 7 in quanto non è stata dedotta alcuna ragione di celerità giustificativa dell'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento espulsivo;

- la mancata traduzione nella lingua araba del provvedimento di espulsione aveva determinato la nullità del provvedimento, non essendo stato compiuto alcun accertamento sulla conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero, ed essendo mancata l'indicazione dei motivi che avrebbero reso impossibile tale adempimento;

Considerato che la parte resistente si è costituita con controricorso nel quale ha dedotto l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso e l'infondatezza degli altri;

Ritenuto che deve essere affrontato per primo il motivo di ricorso relativo alla nullità dell'espulsione per omessa traduzione del provvedimento in lingua araba, in quanto meritevole di accoglimento alla luce del recente ma univoco orientamento della giurisprudenza di questa sezione (Cass. 3676 e 3678 del 2012), con il quale è stato realizzato un cambiamento dell'indirizzo precedente, sul quale verosimilmente si è fondata la motivazione della pronuncia del giudice di pace (da ultimo Cass. 17572 del 2010);

Ritenuto che dal provvedimento impugnato risulta che la scelta del francese come lingua veicolare è stata giustificata dall'indisponibilità di un interprete di lingua araba, così come attestato nella relata di notifica della misura espulsiva, nulla essendo dedotto in ordine alla conoscenza di tale lingua da parte del cittadino algerino;

Ritenuto, pertanto, che tale attestazione non può più essere ritenuta idonea ad escludere la violazione dell'art. 13, comma 7 del T.U. per effetto della traduzione "sintetica" dell'atto in lingua veicolare così come indicato nell'ampia

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

motivazione della pronuncia n. 3676 del 2012: A tale decisione si perviene all'esito di una revisione dell'indirizzo di questa Corte richiamato in relazione.

Come è noto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 con formula ad oggi immutata ha posto, con riguardo alla traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dall'espellendo, la formula "ove non sia possibile" quale condizione di autorizzazione alla traduzione nelle tre lingue di maggior diffusione (e pertanto definibili come "veicolari"). Dopo alcune prime pronunzie di questa Corte, che autorizzavano il giudice del merito al sindacato di verosimiglianza e plausibilità della impossibilità di accesso alla traduzione in lingua nota (Cass. 9264 del 2001 e 879 del 2002, quest'ultima denotante la rarità della lingua quale condizione di esonero), la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza, con evidente trasferimento in materia della generale clausola di insindacabilità propria delle attestazioni amministrative - nel senso che, ove lo straniero non comprenda l'italiano, la presenza di una attestazione di impossibilità di traduzione costituisca condizione necessaria e sufficiente per il passaggio alla traduzione in lingua "veicolare" (Cass. 5465 del 2002). Il significato e la portata della formulazione di tale principio trovarono immediata corrispondenza nella iniziativa normativa del Governo che, in sede di modifica del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394 del 1999) del T.U., ebbe ad approvare il nuovo testo dell'art. 3 (D.P.R. n. 334 del 2004) intendendo porre l'equivalenza tra la impossibilità di traduzione e la indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua dell'espellendo. La giurisprudenza di questa Corte ha quindi seguito fermamente l'indirizzo della sentenza del 2002 e la sua modalità applicativa generale quale posta dalla citata norma regolamentare (si citano, tra le altre, le pronunzie 25362 del 2006 - 6978 del 2007 - 13833 del 2008 -17572 del 2010 - 16962 del 2011). Ma a dieci anni dalla instaurazione di tale indirizzo appare d'obbligo sotto porto ad una rimediazione.

La moltiplicazione esponenziale delle espulsioni (molte decine di migliaia all'anno), la formazione di flussi stabili di immigrati per nazionalità od etnie, la diffusione delle procedure di informatizzazione di tutte le comunicazioni dell'Amministrazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, la stessa giurisprudenza che afferma essere legittima una espulsione che richiami solo la norma e la fattispecie espulsiva e non la fattispecie concreta ascritta, inducono a valutare la sostenibilità logica di una risposta dell'Amministrazione quale quella di non avere la disponibilità di un traduttore quando, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna traduzione "personalizzata" è necessaria dato che i testi erano e sono ipotesi standard, in essi infatti occorrendo solo indicare le generalità dell'espellendo, le date di rilievo e quale delle tre ipotesi autorizzanti l'espulsione viene adottata (art. 13, comma 2, lett. A-B-C nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2011). Sembra pertanto necessario ripensare una scelta interpretativa (la insindacabilità della attestazione di impossibilità) che oggi, nei contesto sopra indicato, appare dissonante dalle attuali esigenze di dare attuazione ai principi del giusto processo di opposizione alla espulsione principi dei quali mostra essersi fatto carico il legislatore con la espressa previsione, per il procedimento di protezione internazionale, della presenza di un interprete nella lingua conosciuta o comprensibile allo straniero (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4), unitamente alla previsione della ulteriore lingua veicolare (araba) negli atti e nelle comunicazioni scritte. In realtà, la clausola della norma (la impossibilità di procedere a traduzione in lingua conosciuta) consente un sindacato di ragionevolezza e plausibilità della sua applicazione nel concreto senza con questo impingere nell'area riservata alla P.A.: la chiave di volta per un sindacato ragionevole, ed a tutela del diritto soggettivo alla difesa tecnica dell'espellendo, è quella che scaturisce dalla presa d'atto della realtà, e cioè del fatto che oggi, per imponenza dei numeri di espulsioni, per ricorrenza di ipotesi prevalentemente tipizzate (e tali sono, in forza della stessa chiarificazione portata dalla giurisprudenza) e per disponibilità di banche dati informatiche, non occorre più, o non occorre sempre, un traduttore. Riprova della attuale insostenibilità della identificazione - nella lettura della clausola di "impossibilità" - della "impossibilità" con la irreperibilità di traduttore, è la previsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 5-1 aggiunto dal D.L. n. 89 del 2011 convertito nella L. n. 129 del 2011 (ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue) che si fa carico della esigenza di una informazione in lingua conosciuta e della sua perseguibilità attraverso la somministrazione di testi predisposti.

Da tali osservazioni discende la insostenibilità della formula stessa del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 che, a livello di normazione secondaria, da bensì contenuto alla formula di legge della "impossibilità" ma lo fa in modo implausibile e sostanzialmente elusivo. (...) Ferma resta ovviamente la esigenza di un traduttore - la cui irreperibilità integrerebbe realmente la impossibilità - sia per l'ipotesi di lingue "rare" proprie di minoranze etniche ed anche in relazione all'insuperabile onere economico di procedere ad una schedatura "mondiale" degli idiomi sia, e di converso, le volte in cui la legittima scelta di una contestazione espulsiva integrata dalla complessa descrizione della fattispecie renda inutilizzabile la opportunità delle schede informative plurilingue d'anzì richiamate. Il principio, pertanto, non si traduce certo nella imposizione all'Amministrazione dell'onere di previa informatizzazione dei testi espulsivi plurilingue ma nella necessità di interpretare la formula di legge,

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

rigorosamente, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell'Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi ed i diritti dello straniero ad una informazione effettiva e immediata.

Si formula pertanto il principio di diritto per il quale è da ritenersi ai fini di legge "impossibile" la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, e si può procedere all'uso della lingua "veicolare", le volte in cui sia dall'Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore.

Ritenuto, in conclusione, che nella specie la formula espulsiva è standardizzata e non ricorrono le ipotesi derogatorie sopra indicate in quanto nè viene indicata la mancanza di un testo predisposto a causa della natura del provvedimento (dal contenuto tipizzato) nè viene allegata la peculiarità o rarità dell'idioma, peraltro da escludersi, trattandosi dell'arabo; nè può farsi leva sulla presunzione di conoscenza del francese da parte dello straniero in quanto tale lingua non figura tra quelle ufficiali dello Stato algerino;

Ritenuto, pertanto che, ove si condividano i rilievi sopraesposti, assorbiti gli altri motivi, in accoglimento dell'ultimo, la pronuncia del giudice di pace può essere cassata e, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, il provvedimento di espulsione annullato per radicale invalidità, senza statuizione sulle spese, attesa la novità del mutamento d'indirizzo rispetto alla proposizione del ricorso per cassazione";

Ritenuto che il Collegio ha aderito senza rilievi alla relazione.

P.Q.M.

LA CORTE Cassa senza rinvio, annullando il provvedimento espulsivo e compensa le spese di lite.

**Corte di cassazione. Sez. VI - 1, Ordinanza, 14-01-2013, n. 735 – Rel. De Chiara**

sul ricorso 1482-2012 proposto da S.H. (OMISSIS) contro PREFETTURA DI SASSARI, QUESTURA DI SASSARI; avverso il provvedimento R.G. 2399/2010 del GIUDICE DI PACE di SASSARI del 29.9.2011, depositata il 27/10/2011;

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

### Svolgimento del processo

che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

"1. - Il Giudice di pace di Sassari ha respinto il ricorso proposto dal sig. H.S., di nazionalità bosniaca, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto della stessa città il 7 dicembre 2010.

2. - L'interessato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui non ha resistito l'autorità intimata.

3. - Non risulta (almeno dal fascicolo regolamentare) eseguito, allo stato, il deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notifiche a mezzo posta del ricorso per cassazione. Ove l'omissione persista il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile (Cass. Sez. Un. 627/2008).

4. - Quanto al merito, con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, comma 6 e art. 13, comma 7, si ripropone la censura di omessa traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta dal ricorrente.

4.1. - La censura è fondata in base al più recente orientamento di questa Corte, secondo cui è nullo il decreto di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi ed il giudice ritenga plausibile l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. 3676/2012, 3678/2012). E' dunque errata la decisione di rigetto della censura assunta dal Giudice di pace sul rilievo che l'omissione era giustificata, nel decreto, con l'indisponibilità di un interprete nella lingua nazionale del ricorrente, non potendosi affermare che le lingue parlate in Bosnia Erzegovina (bosniaco, serbo, croato) siano lingue rare nel nostro paese.

5. - Con il secondo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., si lamenta che il Giudice di pace abbia negato la inespellibilità del ricorrente in quanto convivente con parenti cittadini italiani entro il secondo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, cit., art. 19, ritenendo non provata tale circostanza senza neppure prendere in considerazione la richiesta di prova testimoniale formulata al riguardo dal ricorrente.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

5.1. - Il motivo è inammissibile sia perchè non sono riportati in ricorso i capitoli di prova, sia perchè nello stesso non è indicato, agli effetti dell'art. 366 c.p.c., n. 6, in quale atto del giudizio di merito sia stata articolata la deduzione di tale prova, di cui la decisione impugnata non fa menzione".

#### Motivi della decisione

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata al difensore del ricorrente;

che non sono state presentate conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta, precisando tuttavia che risulta effettuato il deposito dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso;

che pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, il provvedimento impugnato va cassato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, u.p., con l'annullamento del decreto di espulsione;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente e meglio indicato in motivazione; condanna il Prefetto di Sassari al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 950,00, di cui 50,00 per esborsi, quanto al giudizio di merito, e in Euro 1.500, di cui 200,00 per esborsi, quanto al giudizio di legittimità, spese tutte maggiorate degli accessori di legge e distratte in favore del difensore antistatario avv. Barbara Pirocchi.

#### **Corte di cassazione Sez. VI - 1, Ordinanza., 30-11-2012, n. 21460 – Rel. Macioce**

sul ricorso iscritto al n. 3785 del R.G. anno 2012 proposto da contro Prefetto di Salerno - Questore di Salerno avverso il decreto 11.11.2011 del Giudice di Pace di Salerno;

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

### Svolgimento del processo

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino dell'Ucraina B.S. venne espulso in data 9.8.2011 dal Prefetto di Salerno del D.Lgs. n. 286 del 1998 , ex art. 13, comma 2, lett. B, perchè sfornito di titolo di soggiorno e si oppose innanzi al Giudice di Pace di Salerno che, con decreto 11.11.2011 respinse l'opposizione; il giudice del merito ha affermato, per quel che rileva, che non sussisteva nullità della notifica per assenza di copia conforme consegnata posto che sussisteva la attestazione di conformità sulla copia effettuata da notificante ufficiale di P.G., che neanche sussisteva la violazione dell'art. 13, comma 7 de T.U. posto che era stata affermata la indisponibilità di traduttore in lingua ucraina e tale attestazione era la condizione necessaria e sufficiente per la traduzione nelle lingue veicolari; CHE per la cassazione di tale decreto il B. ha proposto ricorso 25.1.2012 cui le intime amministrazioni non hanno opposto difese, articolando censure sui due passaggi della decisione sopra sintetizzati, sulla genericità della motivazione espulsiva e sulla illegalità di un accompagnamento immediato alla frontiera; CHE appare evidente la fondatezza del secondo e terzo motivo del ricorso, alla stregua della rimeditazione da parte di questa Corte dell'indirizzo consolidato in tema di traduzione dell'atto espulsivo ex art. 13, comma 7 del T.U., essendosi al proposito affermato (Cass. 3676 e 3678 del 2012), con principio di diritto che si trascrive e che appare immediatamente condiviso dalle successive pronunzie, che è da ritenersi ai fini di legge "impossibile" la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, e si può procedere all'uso della lingua "veicolare", le volte in cui sia dall'Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore: nella specie il giudice del merito si è arrestato alla constatazione della attestazione di indisponibilità di traduttore senza domandarsi se fosse plausibile la indisponibilità di testo predisposto nella diffusa lingua ucraina; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto.

### Motivi della decisione

La relazione, ad avviso del Collegio, merita di essere pienamente condivisa con la conseguente cassazione del decreto. Si può anche decidere nel merito, con l'accoglimento della opposizione e l'annullamento della espulsione, posto che il

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

GdP ha accertato che l'attestazione di indisponibilità di traduttore non era preceduta dalla plausibile precisazione della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua ucraina. Le spese si determinano a carico dell'Amministrazione, in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito annulla l'opposta espulsione condannando l'Amministrazione a corrispondere al ricorrente Euro 1.500 (di cui Euro 1.300 per compensi) oltre I.V.A. e C.P.A. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 novembre 2012.

### **Corte di cassazione, sez VI - 1, Ordinanza., 10-09-2012, n. 15131- Rel. Bisogni**

sul ricorso proposto da contro Prefettura di Bologna avverso il provvedimento del Giudice di Pace del 22 2012 novembre 2010;

#### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. H.M. ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di pace di Udine con il quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuto rilascio del permesso di soggiorno, in ordine alla sua richiesta di annullamento del decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Bologna per essere il ricorrente privo di passaporto, e quindi presuntivamente entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, e per essere lo stesso ricorrente inottemperante all'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi (art. 13, comma 2, lett. a) e b) del T.U. Immigrazione) dall'ingresso nel territorio nazionale. Deduce il ricorrente che sia il decreto di espulsione che il verbale di notifica e intimazione redatto dalla Questura di Bologna sono stati tradotti esclusivamente nella lingua inglese che egli non conosce, senza indicare le ragioni per cui non si è potuto tradurre il contenuto dei predetti documenti nella lingua da lui conosciuta.
2. Si difende con controricorso la Prefettura di Bologna che eccepisce preliminarmente la carenza di interesse e contesta la possibilità di giustificare il ritardo nell'impugnazione del decreto di espulsione sulla base della mancata conoscenza di una lingua veicolare come l'inglese e in presenza di una condizione ostativa alla traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente;

Ritenuto che:

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

1. l'eccezione di difetto di interesse sia infondata permanendo l'interesse del ricorrente all'accertamento della nullità del decreto di espulsione;
2. è fondata la doglianza del ricorrente in quanto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, pone come condizione per l'utilizzo di lingue veicolari l'impossibilità della traduzione del decreto di espulsione nella lingua del destinatario e nella specie non appare ricorrere tale ipotesi dato il carattere standard dei decreti espulsivi e data l'importanza del flusso migratorio di cittadini pakistani verso il nostro paese che giustifica l'utilizzazione di provvedimenti standard preventivamente tradotti nella lingua ufficiale del Pakistan;
3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso.

ritenuto che:

La Corte non condivide la relazione sopra riportata - e pertanto il ricorso deve essere respinto - in quanto non può attribuirsi alla lingua inglese il carattere di lingua veicolare dato che trattandosi di lingua ufficiale dello Stato di provenienza essa deve ritenersi idonea a garantire la conoscenza legale degli atti da parte dei cittadini pakistani.

Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 650,00 oltre spese prenotate a debito.

**Corte cassazione, sez. VI - 1, Ordinanza, 13-07-2012, n. 12065 – Rel. De Chiara**

sul ricorso 28135-2010 proposto da Z.B.H. alias A.Z. ((OMISSIS)) contro PREFETTO PRO-TEMPORE DI POTENZA, avverso l'ordinanza n. 311/2010 del GIUDICE DI PACE di POTENZA del 23.9.2010, depositata il 27/09/2010;

Svolgimento del processo

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Che con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. il Consigliere relatore ha riferito quanto segue:

"1. - Il Giudice di pace di Potenza ha respinto il ricorso del sig. Z.B.H., alias A.Z., avverso il decreto prefettizio 27 luglio 2010 con cui era stata disposta la sua espulsione.

Il ricorrente aveva dedotto: l'omessa traduzione del decreto nella sua lingua (l'arabo); che Z.B.H. altri non era che A.Z.; che non poteva essere espulso essendo padre di un figlio minorenni avuto da una cittadina italiana e residente in Italia.

Il Giudice di pace ha osservato che il provvedimento di espulsione deve essere portato a conoscenza dell'interessato con modalità che ne garantiscano in concreto la conoscibilità, e nella specie non era stato leso il diritto di difesa dell'espulso, il quale aveva dichiarato a verbale, nel ricevere la notifica del provvedimento dalla Polizia penitenziaria, di essere perfettamente a conoscenza del contenuto del provvedimento stesso; che non era stata provato che Z.B.H. e A.Z. erano la stessa persona; che era stato dimostrato che il minore indicato dal ricorrente era figlio di Z.B.H. e non di A.Z., destinatario del decreto di espulsione.

2. - L'interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, cui l'autorità intimata ha resistito con controricorso.

3. - Il primo motivo di ricorso, con cui, denunciando violazione di norme di diritto, si censura il mancato annullamento del decreto di espulsione per omessa traduzione nella lingua del destinatario o in lingua da lui conosciuta, è fondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, la traduzione in lingua conosciuta dal destinatario è requisito formale indispensabile, a pena di nullità, della comunicazione del decreto di espulsione, cui può derogarsi soltanto nel caso di impossibilità di tale traduzione per indisponibilità - espressamente dichiarata nell'atto - di personale idoneo alla traduzione, e sempre che si provveda, in tal caso, alla traduzione in una delle cd. lingue veicolari, ossia quella inglese, quella francese o quella spagnola (ex multis, Cass. 17572/2010, 17558/2010, 6978/2007).

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Nella specie, invece, non è stata effettuata la traduzione in lingua conosciuta dall'espulso, nè è stata attestata dall'amministrazione l'impossibilità di provvedervi.

Il Giudice di pace ha ritenuto di poter giustificare tali omissioni con la dichiarazione, resa a verbale dall'interessato nel ricevere la notifica dell'espulsione, di essere a conoscenza del contenuto del provvedimento. Dichiarazione che, però, non equivale ad ammissione della conoscenza della lingua italiana (o di una delle lingue veicolari in cui il provvedimento sia stato tradotto) e non può dunque valere a surrogare la traduzione mancante.

4. - Restano assorbiti gli altri motivi";

che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali non hanno presentato conclusioni o memorie.

Motivi della decisione

Che la predetta relazione è condivisa dal Collegio;

che pertanto il ricorso va accolto;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con l'accoglimento del ricorso proposto davanti al Giudice di pace e l'annullamento del decreto di espulsione, con condanna dell'autorità intimata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto al Giudice di pace ed annulla il decreto di espulsione indicato in motivazione; condanna l'autorità intimata alle spese processuali, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

**Corte di cassazione. civ. VI - 1, Ordinanza, 20-06-2012, n. 10236 –Rel. Macioce**

sul ricorso iscritto al n. 11171 del R.G. anno 2011 proposto da O.P. contro Prefetto di Roma avverso il decreto 14.02.2011 del Giudice di Pace di Roma;

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**Svolgimento del processo

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino nigeriano O.P. venne espulso dal Prefetto di Roma con decreto 7.8.2008 adottato del D.Lgs. n. 296 del 1998, ex art. 12, comma 2, lett. A e propose impugnazione innanzi al Giudice di Pace di Roma con ricorso in data 31.10.2008, nel quale si dava atto di aver proposto richiesta di protezione internazionale, di essersi visto rigettare l'istanza dalla Commissione Territoriale di Bari, di aver proposto ricorso al Tribunale di Bari; il Giudice di Pace di Roma con decreto assunto in decisione il 21.7.2009 e depositato il 14.2.2011 ha respinto l'impugnazione osservando che quanto prospettato dal difensore non risultava provato; CHE il provvedimento è ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 22.6.2011 al quale non ha resistito l'intimata amministrazione; CHE il ricorso, articolato su quattro motivi, censura la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, da ritenersi insussistente; CHE infatti, esaminando i primi tre connessi motivi, ove al cittadino straniero espulso ma richiedente la protezione internazionale non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno dal Questore, in attesa della definizione della procedura amministrativa o della decisione sul ricorso in primo grado (del D.Lgs. 25 del 2008, art. 26, comma 4 e art. 35, comma 7), la efficacia della pregressa espulsione non può ritenersi sospesa (ferma la validità della misura, conoscibile per le proprie patologie dal giudice dell'opposizione); CHE al rilascio di siffatti permessi temporanei il richiedente protezione abbia indubbio diritto e che, in pendenza della procedura, l'espulsione sia ex se vietata, sono dati ben noti alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26253 del 2009 e 18111 del 2010); CHE pertanto ad una espulsione seguita da domanda di protezione internazionale e da correlato rilascio del p.d.s. deve applicarsi il regime della mera sospensione temporanea della possibilità di espellere in executivis ma nessuna invalidità è, per tal ragione, predicabile; a maggior ragione nessuna nullità - neanche per le modalità stesse - è ravvisabile le volte in cui penda soltanto il giudizio oppositorio al diniego ma neanche allegata sia la circostanza del rilascio del permesso temporaneo; CHE il GdP di Roma, al quale venne prospettata la pendenza di ricorso innanzi al Tribunale di Bari, ha certamente risposto in modo apodittico ma non per questo la decisione sulla validità della espulsione appare viziata; CHE infatti non poteva sottoporsi a quel giudice quale ragione di nullità della espulsione 7.8.2008 - come in ricorso si ammette essere oggetto esclusivo della doglianza di cui ai primi tre motivi - quella stessa situazione sottoposta agli organi della protezione internazionale ed anch'essa sub iudice, dovendosi richiamare l'indirizzo di questa Corte (Cass. 26252 del 2009 e 824 del 2010) per il quale soltanto fatti nuovi, sopravvenuti alla cognizione della Commissione e del Tribunale adito in opposizione al

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

diniego, consentono di attribuire al giudice della successiva espulsione la cognizione di cui al D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 19, comma 1 dovendosi pertanto ed a maggior ragione escludere che al Giudice di Pace attributario della cognizione su espulsione precedente la procedura possano essere riconosciute potestà di esame di quelle situazioni di protezione che preesistevano e che, per intero, sono state sottoposte e/o esaminate dalla Commissione e dal Tribunale; CHE, quanto al quarto motivo ed alla censura di omessa pronuncia sulla pretesa violazione dell'art. 13, comma 7 del T.U. per la esistenza di una - invalida - clausola di stile sulla impossibilità di tradurre il testo espulsivo in lingua conosciuta dall'espellendo, per irreperibilità nell'immediato di un traduttore, l'omissione di pronuncia parrebbe di nessun rilievo alla stregua del costante indirizzo di questa Corte (Cass. 24170 del 2010) al quale si ritiene doversi dare seguito; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza.

#### Motivi della decisione

La relazione, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa limitatamente alla valutazione fatta con riguardo al quarto motivo, attinente alla omessa pronuncia sulla questione di violazione dell'art. 13, comma 7 del T.U.. Tale questione è certamente di rilievo assorbente rispetto alla cognizione dei primi tre motivi, posto che essa attinge i profili di validità formale dell'atto espulsivo. E poichè l'omessa pronuncia su tale questione devesi ritenere, contrariamente alla opinione del relatore ed alla luce della revisione dell'indirizzo di questa Corte richiamato in relazione (revisione successiva alla relazione stessa ed effettuata con l'ordinanza 3678 del 2012), decisiva e rilevante, ne consegue, alla luce di quanto sarà appresso esposto, e come già deciso con l'ord. 7291 del 2012, l'accoglimento del quarto motivo e l'assorbimento dei primi tre motivi (in ordine ai quali la relazione è stata ampiamente criticata dal difensore nella memoria ex art. 378 c.p.c.).

Come è noto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 con formula ad oggi immutata ha posto, con riguardo alla traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dall'espellendo, la formula "ove non sia possibile" quale condizione di autorizzazione alla traduzione nelle tre lingue di maggior diffusione (e pertanto definibili come "veicolari"). Dopo alcune prime pronunzie di questa Corte, che autorizzavano il giudice del merito al sindacato di verosimiglianza e plausibilità della impossibilità di accesso alla traduzione in lingua nota (Cass. 9264 del 2001 e 879 del 2002, quest'ultima denotante la rarità della lingua quale condizione di esonero), la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza - con evidente trasferimento in materia della generale clausola di

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

insindacabilità propria delle attestazioni amministrative- nel senso che, ove lo straniero non comprenda l'italiano, la presenza di una attestazione di impossibilità di traduzione costituisca condizione necessaria e sufficiente per il passaggio alla traduzione in lingua "veicolare" (Cass. 5465 del 2002).

Il significato e la portata della formulazione di tale principio trovarono immediata corrispondenza nella iniziativa normativa del Governo che, in sede di modifica del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394 del 1999) del T.U., ebbe ad approvare il nuovo testo dell'art. 3 (del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3) intendendo porre l'equivalenza tra la impossibilità di traduzione e la indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua dell'espellendo. La giurisprudenza di questa Corte ha quindi seguito fermamente l'indirizzo della sentenza del 2002 e la sua modalità applicativa generale quale posta dalla citata norma regolamentare (si citano, tra le altre, le pronunzie 25362 del 2006 - 6978 del 2007 - 13833 del 2008 - 17572 del 2010 - 16962 de 2011).

Ma a dieci anni dalla instaurazione di tale indirizzo appare d'obbligo sottoporlo ad una rimediazione. La moltiplicazione esponenziale delle espulsioni (molte decine di migliaia all'anno), la formazione di flussi stabili di immigrati per nazionalità od etnie, la diffusione delle procedure di informatizzazione di tutte le comunicazioni dell'Amministrazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, la stessa giurisprudenza che afferma essere legittima una espulsione che richiami solo la norma e la fattispecie espulsiva e non la fattispecie concreta ascritta, inducono a valutare la sostenibilità logica di una risposta dell'Amministrazione quale quella di non avere la disponibilità di un traduttore quando, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna traduzione "personalizzata" è necessaria dato che i testi erano e sono ipotesi standard, in essi infatti occorrendo solo indicare le generalità dell'espellendo, le date di rilievo e quale delle tre ipotesi autorizzanti l'espulsione viene adottata (lettere A-B-C del comma 2 dell'art. 13 nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2011). Sembra pertanto necessario ripensare una scelta interpretativa (la insindacabilità della attestazione di impossibilità) che oggi, nel contesto sopra indicato, appare dissonante dalle attuali esigenze di dare attuazione ai principi del giusto processo di opposizione alla espulsione principi dei quali mostra essersi fatto carico il legislatore con la espressa previsione, per il procedimento di protezione internazionale, della presenza di un interprete nella lingua conosciuta o comprensibile allo straniero (del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4), unitamente alla previsione della ulteriore lingua veicolare (araba) negli atti e nelle comunicazioni scritte. In realtà, la clausola della norma (la impossibilità di procedere a traduzione in lingua conosciuta) consente un sindacato di ragionevolezza e plausibilità della sua applicazione nel concreto

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

senza con questo impingere nell'area riservata alla P.A.: la chiave di volta per un sindacato ragionevole, ed a tutela del diritto soggettivo alla difesa tecnica dell'espellendo, è quella che scaturisce dalla presa d'atto della realtà, e cioè del fatto che oggi, per imponenza dei numeri di espulsioni, per ricorrenza di ipotesi prevalentemente tipizzate (e tali sono, in forza della stessa chiarificazione portata dalla giurisprudenza) e per disponibilità di banche dati informatiche, non occorre più, o non occorre sempre, un traduttore. Riprova della attuale insostenibilità della identificazione - nella lettura della clausola di "impossibilità" - della "impossibilità" con la irreperibilità di traduttore, è la previsione di cui al D.Lgs. 286 del 1998, art. 13, comma 5, comma 1 aggiunto dal D.L. n. 89 del 2011 convertito nella L. 129 del 2011 (ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue.) che si fa carico della esigenza di una informazione in lingua conosciuta e della sua perseguibilità attraverso la somministrazione di testi predisposti. Da tali osservazioni discende la insostenibilità della formula stessa del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 che, a livello di normazione secondaria, da bensì contenuto alla formula di legge della "impossibilità" ma lo fa in modo implausibile e sostanzialmente elusivo.

Ditalchè, per esemplificare, la attestazione di indisponibilità di un traduttore in ipotesi di espulsione, di un cittadino albanese da parte dell'Amministrazione di Governo parrebbe doversi disapplicare (assieme alla norma secondaria che la autorizza: cfr. S.U. 14953 del 2011, 7390 del 2007, 6627 del 2003) proprio in ragione della inconsistenza della affermazione della "impossibilità" di rendere il testo espulsivo in tale lingua, tal testo ben potendo essere reso disponibile in via generale in documenti cartacei o solo informatici suscettibili di una integrazione semplice e rapida in relazione alle generalità dell'espellendo ed alla ostensione della ragione espulsiva ed alla luce della rilevanza dei numeri dei flussi migratori verso la comunità albanese in Italia. Ferma resta ovviamente la esigenza di un traduttore -la cui irreperibilità integrerebbe realmente la impossibilità - sia per l'ipotesi di lingue "rare" proprie di minoranze etniche ed anche in relazione all'insuperabile onere economico di procedere ad una schedatura "mondiale" degli idiomi sta, e di converso, le volte in cui la legittima scelta di una contestazione espulsiva integrata dalla complessa descrizione della fattispecie renda inutilizzabile la opportunità delle schede informative plurilingue danzi richiamate. Il principio, pertanto, non si traduce certo nella imposizione all'Amministrazione dell'onere di previa informatizzazione dei testi espulsivi plurilingue ma nella necessità di interpretare la formula di legge, rigorosamente, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell'Amministrazione di governare

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

con rapidità fenomeni complessi ed i diritti dello straniero ad una informazione effettiva e immediata:

si formula pertanto il principio di diritto per il quale è da ritenersi ai fini di legge "impossibile" la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo e si può procedere all'uso della lingua "veicolare", le volte in cui sia dall'Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore.

E pertanto, negli esposti termini ritenuta decisiva la questione sulla quale il GdP non ha, indebitamente, operato alcuna valutazione, si cassa il decreto impugnato e si rinvia allo stesso Ufficio perchè provveda ad esaminare detta questione facendo applicazione del sottolineato principio di diritto e - ove dalla sua applicazione discenda la condivisione dell'operato dell'Amministrazione - anche delle questioni (primi tre motivi) valutate nella relazione ma qui dichiarate assorbite. Sarà infine onere del GdP regolare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

**Corte di cassazione, Sez. VI, Ordinanza, 25-05-2012, n. 8386 – Rel. De Chiara**

sul ricorso 3808/2011 proposto da O.K. contro PREFETTURA DI AVELLINO avverso l'ordinanza 6585/2010 del GIUDICE DI PACE di AVELLINO del 26/11/2010, depositata il 26/11/2010;

Svolgimento del processo

Il Giudice di pace di Avellino ha respinto il ricorso del sig. O. K., di nazionalità turca, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, dal Prefetto di Avellino il 16 settembre 2010 e notificato in pari data.

Il giudice ha, fra l'altro, respinto la censura del ricorrente riguardante la omessa traduzione del provvedimento espulsivo in lingua da lui conosciuta ,

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

osservando che il provvedimento era stato notificato all'interessato anche nella lingua inglese, che il medesimo aveva dichiarato nel relativo verbale di comprendere sufficientemente, e comunque l'autorità procedente aveva attestato l'impossibilità di reperire un interprete della sua lingua .

Il sig. O. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui non ha resistito l'autorità intimata.

Con relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata al P.M. e notificata all'avvocato del ricorrente, il Consigliere relatore ha ipotizzato l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso.

Non sono state presentate conclusioni o memorie.

#### Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione e violazione di norme di diritto, viene riproposta la questione della omessa traduzione del decreto di espulsione in lingua conosciuta dall'espulso. Il ricorrente, premesso di conoscere la sola lingua tedesca, essendo emigrato in (OMISSIS) dall'età di 18 anni, lamenta che l'autorità amministrativa abbia fatto ricorso alla traduzione in una delle ed. lingue veicolari - nella specie l'inglese - senza giustificare l'impossibilità di reperire un interprete nella lingua conosciuta dall'interessato e senza neppure tentare di reperirlo.

2. - IL motivo è ammissibile (contrariamente a quanto osservato nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.) ed è altresì fondato.

Con ordinanza deliberata nella stessa Camera di consiglio del 22 febbraio 2012 sul ricorso n. 3836/2011 R.G., alle cui motivazioni si rinvia, questa Corte ha infatti affermato, superando il suo precedente orientamento, che è da ritenersi ai fini di legge ( D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7) "impossibile" la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, e si può procedere all'uso della lingua "veicolare", le volte in cui sia dall'amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore (Cass. 3676/2012).

Nella specie è pacifico che l'amministrazione non aveva indicato alcuna ragione siffatta di impossibilità di tradurre il provvedimento in lingua conosciuta dall'espulso; pertanto non era giustificato il ricorso alla lingua veicolare, viceversa ritenuto legittimo dal Giudice di pace, il cui provvedimento va conseguentemente cassato, con assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

3. - Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, con l'annullamento del decreto di espulsione per il riscontrato vizio formale.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

Considerato che la presente decisione deriva da un mutamento della precedente giurisprudenza di questa Corte, è giusto dichiarare la irripetibilità delle spese dell'intero giudizio, sia di merito che di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione, meglio indicato in narrativa, emesso nei confronti del ricorrente; dichiara irripetibili le spese dell'intero giudizio.

**Corte di cassazione. Sez. VI, Ordinanza., 10-05-2012, n. 7201 – Rel. Macioce**

sul ricorso iscritto al n. 17168 del R.G. anno 2011 proposto da E.S. contro Prefetto di Roma; avverso il decreto 14.02.2011 del Giudice di Pace di Roma;

Svolgimento del processo

I Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il cittadino nigeriano E.S. venne espulso dal Prefetto di Roma con decreto 7.8.2008 adottato del D.Lgs. 286 del 1998, ex art. 12, comma 2, lett. A e propose impugnazione innanzi al Giudice di Pace di Roma con ricorso in data 31.10.2008, nel quale si dava atto di aver proposto richiesta di protezione internazionale, di essersi visto rigettare l'istanza dalla Commissione Territoriale di Bari, di aver proposto ricorso al Tribunale di Bari, di aver avuto dal Questore di Bari permesso temporaneo 28.11.2008 scadente il 29.2.2009 "in attesa ricorso Tribunale di Bari"; il Giudice di Pace di Roma con decreto assunto in decisione il 20.7.2009 e depositato il 14.2.2011 ha respinto l'impugnazione osservando che quanto prospettato dal difensore non risultava provato; CHE il provvedimento è ricorribile per cassazione ed è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 24.6.2011 al quale non ha resistito l'intimata amministrazione;

CHE il ricorso, articolato su quattro motivi, censura la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione, da ritenersi insussistenti; CHE infatti, esaminando i primi tre connessi motivi, ove al cittadino straniero espulso ma richiedente la protezione internazionale sia stato rilasciato un permesso di soggiorno dal Questore, in attesa della definizione della procedura amministrativa o della decisione sul ricorso in primo grado (del D.Lgs. n. 25 del

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

2008, art. 26, comma 4 e art. 35, comma 7), la efficacia della pregressa espulsione deve essere ritenuta del tutto sospesa (ferma la validità della misura, conoscibile per le proprie patologie dal giudice dell'opposizione); CHE al rilascio di siffatti permessi temporanei il richiedente protezione abbia indubbio diritto e che, in pendenza della procedura, l'espulsione sia ex se vietata, sono dati ben noti alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26253 del 2009 e 18111 del 2010); CHE pertanto ad una espulsione seguita da domanda di protezione internazionale e da correlato rilascio del p.d.s. deve essere applicato il regime della mera sospensione temporanea della possibilità di espellere in executivis ma nessuna invalidità è, per tal ragione, predicabile; CHE il GdP di Roma, al quale venne prospettata la pendenza di ricorso innanzi al Tribunale di Bari ed il rilascio interinale di p.d.s., ha certamente risposto in modo apodittico ma non per questo la decisione sulla validità della espulsione appare viziata;

CHE infatti non poteva sottoporsi a quel giudice quale ragione di nullità della espulsione 7.8.2008 - come in ricorso si ammette essere oggetto esclusivo della doglianza di cui ai primi tre motivi - quella stessa situazione sottoposta agli organi della protezione internazionale ed anch'essa sub iudice, dovendosi richiamare l'indirizzo di questa Corte (Cass. 26252 del 2009 e 824 del 2010) per il quale soltanto fatti nuovi, sopravvenuti alla cognizione della Commissione e del Tribunale adito in opposizione al diniego, consentono di attribuire al giudice della successiva espulsione la cognizione di cui al D.Lgs. n. 296 del 1998, art. 19, comma 1 dovendosi pertanto ed a maggior ragione escludere che al Giudice di Pace tributario della cognizione su espulsione precedente la procedura possano essere riconosciute potestà di esame di quelle situazioni di protezione che preesistevano e che, per intero, sono state sottoposte e/o esaminate dalla Commissione e dal Tribunale; CHE, quanto al quarto motivo ed alla censura di omessa pronuncia sulla pretesa violazione dell'art. 13, comma 7 del T.U. per la esistenza di una - invalida - clausola di stile sulla impossibilità di tradurre il testo espulsivo in lingua conosciuta dall'espellendo, per irreperibilità nell'immediato di un traduttore, l'omissione di pronuncia parrebbe di nessun rilievo alla stregua del costante indirizzo di questa Corte (Cass. 24170 del 2010) al quale si ritiene doversi dare seguito;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e respinto per manifesta infondatezza.

#### Motivi della decisione

La relazione, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa limitatamente alla valutazione fatta con riguardo al quarto motivo, attinente alla omessa pronuncia sulla questione di violazione dell'art. 13, comma 7 del T.U. Tale

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

questione è certamente di rilievo assorbente rispetto alla cognizione dei primi tre motivi, posto che essa attinge i profili di validità formale dell'atto espulsivo. E poichè l'omessa pronunzia su tale questione devesi ritenere, contrariamente alla opinione del relatore ed alla luce della revisione dell'indirizzo di questa Corte richiamato in relazione (revisione successiva alla relazione stessa ed effettuata con l'ordinanza 3678 del 2012), decisiva e rilevante, ne consegue, alla luce di quanto sarà appresso esposto, l'accoglimento del quarto motivo e l'assorbimento dei primi tre motivi (in ordine ai quali la relazione è stata ampiamente criticata dal difensore nella memoria ex art. 378 c.p.c.).

Come è noto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 con formula ad oggi immutata ha posto, con riguardo alla traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dall'espellendo, la formula "ove non sia possibile" quale condizione di autorizzazione alla traduzione nelle tre lingue di maggior diffusione (e pertanto definibili come "veicolari"). Dopo alcune prime pronunzie di questa Corte, che autorizzavano il giudice del merito al sindacato di verosimiglianza e plausibilità della impossibilità di accesso alla traduzione in lingua nota (Cass. 9264 del 2001 e 879 del 2002, quest'ultima denotante la rarità della lingua quale condizione di esonero), la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza - con evidente trasferimento in materia della generale clausola di insindacabilità propria delle attestazioni amministrative- nel senso che, ove lo straniero non comprenda l'italiano, la presenza di una attestazione di impossibilità di traduzione costituisse condizione necessaria e sufficiente per il passaggio alla traduzione in lingua "veicolare" (Cass. 5465 del 2002). Il significato e la portata della formulazione di tale principio trovarono immediata corrispondenza nella iniziativa normativa del Governo che, in sede di modifica del regolamento di attuazione ( D.P.R. n. 394 del 1999) del T.U., ebbe ad approvare il nuovo testo dell'art. 3 (del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3) intendendo porre l'equivalenza tra la impossibilità di traduzione e la indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua dell'espellendo.

La giurisprudenza di questa Corte ha quindi seguito fermamente l'indirizzo della sentenza del 2002 e la sua modalità applicativa generale quale posta dalla citata norma regolamentare (si citano, tra le altre, le pronunzie 25362 del 2006 - 6978 del 2007 - 13833 del 2008 - 17572 del 2010 - 16962 del 2011). Ma a dieci anni dalla instaurazione di tale indirizzo appare d'obbligo sottoporlo ad una rimediazione. La moltiplicazione esponenziale delle espulsioni (molte decine di migliaia all'anno), la formazione di flussi stabili di immigrati per nazionalità od etnie, la diffusione delle procedure di informatizzazione di tutte le comunicazioni dell'Amministrazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, la stessa giurisprudenza che afferma essere legittima una espulsione che richiami solo la norma e la fattispecie espulsiva e non la

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

fattispecie concreta ascritta, inducono a valutare la sostenibilità logica di una risposta dell'Amministrazione quale quella di non avere la disponibilità di un traduttore quando, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna traduzione "personalizzata" è necessaria dato che i testi erano e sono ipotesi standard, in essi infatti occorrendo solo indicare le generalità dell'espellendo, le date di rilievo e quale delle tre ipotesi autorizzanti l'espulsione viene adottata (dell'art. 13, comma 2, lett. A-B-C nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2011). Sembra pertanto necessario ripensare una scelta interpretativa (la insindacabilità della attestazione di impossibilità) che oggi, nel contesto sopra indicato, appare dissonante dalle attuali esigenze di dare attuazione ai principi del giusto processo di opposizione alla espulsione principi dei quali mostra essersi fatto carico il legislatore con la espressa previsione, per il procedimento di protezione internazionale, della presenza di un interprete nella lingua conosciuta o comprensibile allo straniero (del D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, comma 4), unitamente alla previsione della ulteriore lingua veicolare (araba) negli atti e nelle comunicazioni scritte. In realtà, la clausola della norma (la impossibilità di procedere a traduzione in lingua conosciuta) consente un sindacato di ragionevolezza e plausibilità della sua applicazione nel concreto senza con questo impingere nell'area riservata alla P.A.: la chiave di volta per un sindacato ragionevole, ed a tutela del diritto soggettivo alla difesa tecnica dell'espellendo, è quella che scaturisce dalla presa d'atto della realtà, e cioè del fatto che oggi, per imponenza dei numeri di espulsioni, per ricorrenza di ipotesi prevalentemente tipizzate (e tali sono, in forza della stessa chiarificazione portata dalla giurisprudenza) e per disponibilità di banche dati informatiche, non occorre più, o non occorre sempre, un traduttore. Riprova della attuale insostenibilità della identificazione - nella lettura della clausola di "impossibilità" - della "impossibilità" con la irreperibilità di traduttore, è la previsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 5 e 1 aggiunto dal D.L. 89 del 2011 convertito nella L. n. 129 del 2011 (ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue.) che si fa carico della esigenza di una informazione in lingua conosciuta e della sua perseguibilità attraverso la somministrazione di testi predisposti. Da tali osservazioni discende la insostenibilità della formula stessa del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 che, a livello di normazione secondaria, da bensì contenuto alla formula di legge della "impossibilità" ma lo fa in modo implausibile e sostanzialmente elusivo.

Ditalchè, per esemplificare, la attestazione di indisponibilità di un traduttore in ipotesi di espulsione, di un cittadino albanese da parte dell'Amministrazione di Governo parrebbe doversi disapplicare (assieme alla norma secondaria che la

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

autorizza: cfr. S.U. 14953 del 2011, 7390 del 2007, 6627 del 2003) proprio in ragione della inconsistenza della affermazione della "impossibilità" di rendere il testo espulsivo in tale lingua, tal testo ben potendo essere reso disponibile in via generale in documenti cartacei o solo informatici suscettibili di una integrazione semplice e rapida in relazione alle generalità dell'espellendo ed alla ostensione della ragione espulsiva ed alla luce della rilevanza dei numeri dei flussi migratori verso la comunità albanese in Italia. Ferma resta ovviamente la esigenza di un traduttore -la cui irreperibilità integrerebbe realmente la impossibilità - sia per l'ipotesi di lingue "rare" proprie di minoranze etniche ed anche in relazione all'insuperabile onere economico di procedere ad una schedatura "mondiale" degli idiomi sia, e di converso, le volte in cui la legittima scelta di una contestazione espulsiva integrata dalla complessa descrizione della fattispecie renda inutilizzabile la opportunità delle schede informative plurilingue danzi richiamate. Il principio, pertanto, non si traduce certo nella imposizione all'Amministrazione dell'onere di previa informatizzazione dei testi espulsivi plurilingue ma nella necessità di interpretare la formula di legge, rigorosamente, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell'Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi ed i diritti dello straniero ad una informazione effettiva e immediata:

si formula pertanto il principio di diritto per il quale è da ritenersi ai fini di legge "impossibile" la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo e si può procedere all'uso della lingua "veicolare", le volte in cui sia dall'Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore.

E pertanto, negli esposti termini ritenuta decisiva la questione sulla quale il GdP non ha, indebitamente, operato alcuna valutazione, si cassa il decreto impugnato e si rinvia allo stesso Ufficio perchè provveda ad esaminare detta questione facendo applicazione del sottolineato principio di diritto e - ove del caso - anche delle questioni (primi tre motivi) valutate nella relazione ma qui dichiarate assorbite. Sarà infine onere del GdP regolare e spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

## **Corte di cassazione Sez. VI, Ordinanza., 20-04-2012, n. 6313 – Rel. Macioce**

sul ricorso proposto da Prefetto di Avellino contro K.O. avverso il decreto 16.10.2010 del Giudice di Pace di Avellino;

### Svolgimento del processo

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il Giudice di Pace di Avellino, esaminando l'opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) K.O. contro l'espulsione 20.08.2010 emessa dai Prefetto di Avellino e comunicata nella stessa data, con decreto 16.10.2010 ha accolto l'opposizione ed annullato l'espulsione sul rilievo per il quale non rilevava a rendere valido il decreto, ai sensi dell'art. 13, comma 7 del T.U. dell'immigrazione, la sola generica affermazione di irreperibilità di traduttore nella lingua della straniera, a nulla valendo poi notare che ella comprendeva l'inglese, lingua nella quale la traduzione era stata resa;

CHE per la cassazione di tale decisione il Prefetto di Avellino ha proposto ricorso il 14.04.2011 al quale l'intimata non ha opposto difese;

CHE appare evidente la totale fondatezza del ricorso, che censura di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e di inadeguatezza e contraddittorietà di motivazione il provvedimento de Giudice di Pace;

CHE in ordine alla censura di violazione dell'art. 13, comma 7 del T.U., essa è certamente fondata avendo il GdP giudicato in totale disapplicazione della ferma giurisprudenza di questa Corte, da ultimo sintetizzata in principio applicato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1, principio per il quale la attestazione di indisponibilità di traduttore nella lingua conosciuta dall'espellendo è condizione necessaria e sufficiente per la traduzione in una delle lingue "veicolari" (Cass. 17572 del 2010);

CHE infatti il GdP ha preso atto della attestazione di irreperibilità di traduttore - contenuta nella copia del verbale di notifica della espulsione prodotta dal ricorrente Prefetto - e ha solo ritenuto "insufficiente" detta attestazione, in tal modo violando il dettato di legge come interpretato;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza.

Motivi della decisione

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

La relazione, ad avviso del Collegio, non può essere condivisa alla luce dell'orientamento assai di recente assunto da questa Corte con la sentenza 3678 del 2012, della quale il Collegio ritiene di assumere per intero i passaggi argomentativi.

Come è noto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 con formula ad oggi immutata ha posto, con riguardo alla traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dall'espellendo, la formula "ove non sia possibile" quale condizione di autorizzazione alla traduzione nelle tre lingue di maggior diffusione (e pertanto definibili come "veicolari"). Dopo alcune prime pronunzie di questa Corte, che autorizzavano il giudice del merito al sindacato di verosimiglianza e plausibilità della impossibilità di accesso alla traduzione in lingua nota (Cass. 9264 del 2001 e 879 del 2002, quest'ultima denotante la rarità della lingua quale condizione di esonero), la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza - con evidente trasferimento in materia della generale clausola di insindacabilità propria delle attestazioni amministrative - nel senso che, ove lo straniero non comprenda l'italiano, la presenza di una attestazione di impossibilità di traduzione costituisca condizione necessaria e sufficiente per il passaggio alla traduzione in lingua "veicolare" (Cass. 5465 del 2002).

Il significato e la portata della formulazione di tale principio trovarono immediata corrispondenza nella iniziativa normativa del Governo che, in sede di modifica del regolamento di attuazione ( D.P.R. n. 394 del 1999) del T.U., ebbe ad approvare il nuovo testo dell'art. 3 ( D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3) intendendo porre l'equivalenza tra la impossibilità di traduzione e la indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua dell'espellendo. La giurisprudenza di questa Corte ha quindi seguito fermamente l'indirizzo della sentenza del 2002 e la sua modalità applicativa generale quale posta dalla citata norma regolamentare (si citano, tra le altre, le pronunzie 25362 del 2006 - 6978 del 2007 - 13833 del 2008 -17572 del 2010 - 16962 del 2011). Ma a dieci anni dalla instaurazione di tale indirizzo appare d'obbligo sottoporlo ad una rimediazione.

La moltiplicazione esponenziale delle espulsioni (molte decine di migliaia all'anno), la formazione di flussi stabili di immigrati per nazionalità od etnie, la diffusione delle procedure di informatizzazione di tutte le comunicazioni dell'Amministrazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, la stessa giurisprudenza che afferma essere legittima una espulsione che richiami solo la norma e la fattispecie espulsiva e non la fattispecie concreta ascritta, inducono a valutare la sostenibilità logica di una risposta dell'Amministrazione quale quella di non avere la disponibilità di un traduttore quando, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna traduzione

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

"personalizzata" è necessaria dato che i testi erano e sono ipotesi standard, in essi infatti occorrendo solo indicare le generalità dell'espellendo, le date di rilievo e quale delle tre ipotesi autorizzanti l'espulsione viene adottata (art. 13, comma 2, lett. A-B-C nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2011).

Sembra pertanto necessario ripensare una scelta interpretativa (la insindacabilità della attestazione di impossibilità) che oggi, nel contesto sopra indicato, appare dissonante dalle attuali esigenze di dare attuazione ai principi del giusto processo di opposizione alla espulsione principi dei quali mostra essersi fatto carico il legislatore con la espressa previsione, per il procedimento di protezione internazionale, della presenza di un interprete nella lingua conosciuta o comprensibile allo straniero ( D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4), unitamente alla previsione della ulteriore lingua veicolare (araba) negli atti e nelle comunicazioni scritte.

In realtà, la clausola della norma (la impossibilità di procedere a traduzione in lingua conosciuta) consente un sindacato di ragionevolezza e plausibilità della sua applicazione nel concreto senza con questo impingere nell'area riservata alla P.A.: la chiave di volta per un sindacato ragionevole, ed a tutela del diritto soggettivo alla difesa tecnica dell'espellendo, è quella che scaturisce dalla presa d'atto della realtà, e cioè del fatto che oggi, per imponenza dei numeri di espulsioni, per ricorrenza di ipotesi prevalentemente tipizzate (e tali sono, in forza della stessa chiarificazione portata dalla giurisprudenza) e per disponibilità di banche dati informatiche, non occorre più, o non occorre sempre, un traduttore. Riprova della attuate insostenibilità della identificazione -nella lettura della clausola di "impossibilità" - dell'"impossibilità" con la irreperibilità di traduttore, è la previsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 5-1 aggiunto dal D.L. n. 89 del 2011 convertito nella L. n. 129 del 2011 (ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue) che si fa carico della esigenza di una informazione in lingua conosciuta e della sua perseguibilità attraverso la somministrazione di testi predisposti.

Da tali osservazioni discende la insostenibilità della formula stessa del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 che, a livello di normazione secondaria, da bensì contenuto alla formula di legge della "impossibilità" ma lo fa in modo implausibile e sostanzialmente elusivo. Ditalchè, per esemplificare, la attestazione di indisponibilità di un traduttore in ipotesi di espulsione, quale quella che occupa, di un cittadino cinese da parte dell'Amministrazione di Governo in Firenze parrebbe doversi disapplicare (assieme alla norma

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

secondaria che la autorizza: cfr. S.U. 14953 del 2011, 7390 del 2007, 6627 del 2003) proprio in ragione della inconsistenza della affermazione della "impossibilità" di rendere il testo espulsivo in tale lingua, tal testo ben potendo essere reso disponibile in via generale in documenti cartacei o solo informatici suscettibili di una integrazione semplice e rapida in relazione alle generalità dell'espellendo ed alla ostensione della ragione espulsiva ed alla luce della imponenza dei numeri dei flussi migratori verso la comunità cinese.

Ferma resta ovviamente la esigenza di un traduttore - la cui irreperibilità integrerebbe realmente la impossibilità - sia per l'ipotesi di lingue "rare" proprie di minoranze etniche ed anche in relazione all'insuperabile onere economico di procedere ad una schedatura "mondiale" degli idiomi sia, e di converso, le volte in cui la legittima scelta di una contestazione espulsiva integrata dalla complessa descrizione della fattispecie renda inutilizzabile la opportunità delle schede informative plurilingue d'anziché richiamate.

Il principio, pertanto, non si traduce certo nella imposizione all'Amministrazione dell'onere di previa informatizzazione dei testi espulsivi plurilingue ma nella necessità di interpretare la formula di legge, rigorosamente, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell'Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi ed i diritti dello straniero ad una informazione effettiva e immediata: si formula pertanto il principio di diritto per il quale è da ritenersi ai fini di legge "impossibile" la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, e si può procedere all'uso della lingua "veicolare", le volte in cui sia dall'Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto, nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore.

Il caso di specie appare quindi esemplare della detta implausibilità: il Giudice di Pace ha infatti accertato che le dichiarazioni della K. vennero rese alla Questura di Avellino su di un modulo plurilingue contenente anche la versione russo-ucraina, sì che non appare errata, ed anzi affatto coerente con il principio d'anziché formulato, la affermazione del giudice del merito per la quale in tal quadro la affermazione di irreperibilità di un "traduttore" fosse priva di alcuna giustificazione. Rigettato il ricorso, nulla è a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

**Corte di cassazione Sez. VI, Sentenza, 08-03-2012, n. 3678 – Rel. Macioce**

Ordinanza sul ricorso proposto da Z.L. contro Prefetto UTG e Questore di Firenze - Ministero dell'Interno avverso il decreto 19.1.2011 del Giudice di Pace di Firenze;

Svolgimento del processo

Osserva il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c. ha formulato considerazioni nel senso:

CHE il Giudice di Pace di Firenze, esaminando l'opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) Z.L. contro l'espulsione 12.10.2010 emessa dal Prefetto di Firenze e comunicata nella stessa data, con decreto 19.01.2011 ha respinto l'opposizione sul rilievo per il quale 1) il decreto espulsivo, in testo italiano, era stato attestato non poter essere tradotto in lingua (OMISSIS) per irreperibilità di un traduttore 2) nessun rilievo aveva la scarsa ampiezza di motivazione del decreto espulsivo, posto che la clandestinità della entrata e la irregolarità della permanenza da circa tre mesi in Italia erano dati ammessi dalla stessa opponente, e che l'istanza di emersione ex L. n. 109 del 2009 era stata respinta per falsità della richiesta 3) in siffatto quadro nessuna esimente rilevava ad escludere l'assorbente rilievo di legittimità della espulsione e della correlata intimazione di allontanamento;

CHE per la cassazione di tale decisione Z.L. ha proposto ricorso il 15.03.2011 al quale il Prefetto di Firenze non ha opposto difese;

CHE appare evidente la totale infondatezza del ricorso, che censura di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e di inadeguatezza e contraddittorietà di motivazione il provvedimento del Giudice di Pace;

CHE in ordine alla censura di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 T.U., essa è priva di consistenza avendo il GdP giudicato in puntuale adesione alla ferma giurisprudenza di questa Corte, da ultimo sintetizzata in principio applicato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., n. 1, per il quale la attestazione di indisponibilità di traduttore nella lingua conosciuta dall'espellendo è condizione necessaria e sufficiente per la traduzione in una delle lingue "veicolari" (Cass. 17572 del 2010);

CHE parimenti inconsistenti sono le censure avverso la motivazione di sussistenza della causa espulsiva, essa essendo stata in fatto pienamente

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

acclarata e non emergendo in alcun modo la permanenza di una causa di sospensione del divieto espulsivo (D.L. n. 78 del 2009, art. 1 convertito in L. n. 102 del 2009);

CHE altrettanto inconsistenti sono i rilievi sulla intimazione immediata D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 bis T.U. posto che non spetta al giudice civile sottoporre a verifica detta intimazione, alla stregua del principio posto da S.U. 20121 del 2005 e fatto salvo il caso, nella specie non ricorrente, nel quale la stessa intimazione, assunta a premessa della nuova espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5 ter, debba essere disapplicata per effetto della Direttiva 2008/115/CE;

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza;

Che il Collegio alla fissata adunanza in Camera di consiglio dell'1.12.2011 con separata ordinanza interlocutoria ha disposto la remissione in p.u. della trattazione de ricorso.

#### Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che meriti di essere condiviso il primo, assorbente, motivo del ricorso, quello che indica la avvenuta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 T.U. per effetto della traduzione "sintetica" dell'atto in lingua inglese disposta stante la allegata impossibilità di traduzione in lingua (OMISSIS) determinata dalla indisponibilità di un traduttore. Ed a tal decisione si perviene all'esito di una valutazione interlocutoria del collegio in Camera di consiglio che ha rimesso la trattazione alla pubblica udienza proprio in ragione della rilevanza della questione posta con il motivo.

Come è noto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 con formula ad oggi immutata ha posto, con riguardo alla traduzione del decreto espulsivo in lingua conosciuta dall'espellendo, la formula "ove non sia possibile" quale condizione di autorizzazione alla traduzione nelle tre lingue di maggior diffusione (e pertanto definibili come "veicolari"). Dopo alcune prime pronunzie di questa Corte, che autorizzavano il giudice del merito al sindacato di verosimiglianza e plausibilità della impossibilità di accesso alla traduzione in lingua nota (Cass. 9264 del 2001 e 879 del 2002, quest'ultima denotante la rarità della lingua quale condizione di esonero), la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza - con evidente trasferimento in materia della generale clausola di insindacabilità propria delle attestazioni amministrative - nel senso che, ove lo straniero non comprenda l'italiano, la presenza di una attestazione di

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

impossibilità di traduzione costituisse condizione necessaria e sufficiente per il passaggio alla traduzione in lingua "veicolare" (Cass. 5465 del 2002).

Il significato e la portata della formulazione di tale principio trovarono immediata corrispondenza nella iniziativa normativa del Governo che, in sede di modifica del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394 del 1999) del T.U., ebbe ad approvare il nuovo testo dell'art. 3 (D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3) intendendo porre l'equivalenza tra la impossibilità di traduzione e la indisponibilità di personale idoneo alla traduzione nella lingua dell'espellendo.

La giurisprudenza di questa Corte ha quindi seguito fermamente l'indirizzo della sentenza del 2002 e la sua modalità applicativa generale quale posta dalla citata norma regolamentare (si citano, tra le altre, le pronunzie 25362 del 2006 - 6978 del 2007 - 13833 del 2008 -17572 del 2010 - 16962 del 2011). Ma a dieci anni dalla instaurazione di tale indirizzo appare d'obbligo sottoporlo ad una rimediazione.

La moltiplicazione esponenziale delle espulsioni (molte decine di migliaia all'anno), la formazione di flussi stabili di immigrati per nazionalità od etnie, la diffusione delle procedure di informatizzazione di tutte le comunicazioni dell'Amministrazione, la prevalente invariabilità e ricorrenza delle ipotesi espulsive, la stessa giurisprudenza che afferma essere legittima una espulsione che richiami solo la norma e la fattispecie espulsiva e non la fattispecie concreta ascritta, inducono a valutare la sostenibilità logica di una risposta dell'Amministrazione quale quella di non avere la disponibilità di un traduttore quando, nella stragrande maggioranza dei casi, nessuna traduzione "personalizzata" è necessaria dato che i testi erano e sono ipotesi standard, in essi infatti occorrendo solo indicare le generalità dell'espellendo, le date di rilievo e quale delle tre ipotesi autorizzanti l'espulsione viene adottata (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. A-B-C nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 129 del 2011).

Sembra pertanto necessario ripensare una scelta interpretativa (la insindacabilità della attestazione di impossibilità) che oggi, nel contesto sopra indicato, appare dissonante dalle attuali esigenze di dare attuazione ai principi del giusto processo di opposizione alla espulsione principi dei quali mostra essersi fatto carico il legislatore con la espressa previsione, per il procedimento di protezione internazionale, della presenza di un interprete nella lingua conosciuta o comprensibile allo straniero (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4), unitamente alla previsione della ulteriore lingua veicolare (araba) negli atti e nelle comunicazioni scritte.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

In realtà, la clausola della norma (la impossibilità di procedere a traduzione in lingua conosciuta) consente un sindacato di ragionevolezza e plausibilità della sua applicazione nel concreto senza con questo impingere nell'area riservata alla P.A.: la chiave di volta per un sindacato ragionevole, ed a tutela del diritto soggettivo alla difesa tecnica dell'espellendo, è quella che scaturisce dalla presa d'atto della realtà, e cioè de facto che oggi, per imponenza dei numeri di espulsioni, per ricorrenza di ipotesi prevalentemente tipizzate (e tali sono, in forza della stessa chiarificazione portata dalla giurisprudenza) e per disponibilità di banche dati informatiche, non occorre più, o non occorre sempre un traduttore. Riprova della attuale insostenibilità della identificazione - nella lettura della clausola di "impossibilità" - dell'"impossibilità" con la irreperibilità di traduttore, è la previsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 5-1 aggiunto dal D.L. n. 89 del 2011 convertito nella L. n. 129 del 2011 (ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue) che si fa carico della esigenza di una informazione in lingua conosciuta e della sua perseguibilità attraverso la somministrazione di testi predisposti.

Da tali osservazioni discende la insostenibilità della formula stessa del D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 che, a livello di normazione secondaria, da bensì contenuto alla formula di legge della "impossibilità" ma lo fa in modo implausibile e sostanzialmente elusivo. Ditalchè, per esemplificare, la attestazione di indisponibilità di un traduttore in ipotesi di espulsione, quale quella che occupa, di un cittadino (OMISSIS) da parte dell'Amministrazione di Governo in Firenze parrebbe doversi disapplicare (assieme alla norma secondaria che la autorizza: cfr.S.U. 14953 del 2011, 7390 del 2007, 6627 del 2003) proprio in ragione della inconsistenza della affermazione della "impossibilità" di rendere il testo espulsivo in tale lingua, tal testo ben potendo essere reso disponibile in via generale in documenti cartacei o solo informatici suscettibili di una integrazione semplice e rapida in relazione alle generalità dell'espellendo ed alla ostensione della ragione espulsiva ed alla luce della imponenza dei numeri dei flussi migratori verso la comunità (OMISSIS).

Ferma resta ovviamente la esigenza di un traduttore - la cui irreperibilità integrerebbe realmente la impossibilità - sia per l'ipotesi di lingue "rare" proprie di minoranze etniche ed anche in relazione all'insuperabile onere economico di procedere ad una schedatura "mondiale" degli idiomi sia, e di converso, le volte in cui la legittima scelta di una contestazione espulsiva integrata dalla complessa descrizione della fattispecie renda inutilizzabile la opportunità delle schede informative plurilingue dianzi richiamate.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Il principio, pertanto, non si traduce certo nella imposizione all'Amministrazione dell'onere di previa informatizzazione dei testi e-spulsivi plurilingue ma nella necessità di interpretare la formula di legge, rigorosamente, in una prospettiva di ragionevole componimento tra le esigenze dell'Amministrazione di governare con rapidità fenomeni complessi ed i diritti dello straniero ad una informazione effettiva e immediata: si formula pertanto il principio di diritto per il quale è da ritenersi ai fini di legge "impossibile" la traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, e si può procedere all'uso della lingua "veicolare", le volte in cui sia dall'Amministrazione affermata e dal giudice ritenuta plausibile la indisponibilità di un testo predisposto nella stessa lingua o la inidoneità di tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta e venga quindi attestato che non sia reperibile nell'immediato un traduttore.

Il caso di specie appare quindi esemplare della detta implausibilità: l'UTG di Firenze ha attestato la indisponibilità di un traduttore in lingua cinese per comunicare un decreto di espulsione adottato per la ipotesi di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. A), contestandosi alla Z.L. soltanto l'entrata in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.

Ha errato il Giudice del merito nel ritenere che l'attestazione di indisponibilità di traduttore fosse formula di chiusura esimente l'Amministrazione dall'addurre le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto in (OMISSIS) da sottoporre alla espellenda ovvero della inidoneità nel concreto di tal testo.

Pertanto si cassa il decreto e, nessuna valutazione di fatti essendo residuata, si provvede, ex art. 384 c.p.c., all'annullamento della espulsione 12.10.2010 adottata dal Prefetto in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 T.U. sull'immigrazione. La modificazione dell'indirizzo di questa Corte che in questa sede si dispone consiglia di dichiarare irripetibili le spese del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l'impugnato decreto del Giudice di Pace e decidendo nel merito accoglie l'opposizione di Z.L. ed annulla l'espulsione 12.10.2010; compensa le spese del giudizio.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

### **Corte di cassazione –Sez. I, Sentenza, 20-03-2008, n. 7564**

sul ricorso proposto da: I.T.N., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Sisca Salvatore, contro PREFETTURA di COSENZA, in persona del Prefetto pro tempore, e QUESTURA di COSENZA, in persona del Questore pro tempore;

avverso il decreto del Giudice di pace di Cosenza depositato il 21 febbraio 2006;

#### Svolgimento del processo

Che la cittadina bulgara I.T.N., con ricorso in data 6 febbraio 2006, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Cosenza il 1 febbraio 2006 ed il provvedimento in pari data del Questore di Cosenza con cui le era stato ordinato di lasciare il territorio nazionale;

che, a sostegno dell'impugnativa, la ricorrente ha eccepito la nullità del decreto del Prefetto, in quanto non tradotto nella lingua bulgara, l'unica da lei conosciuta, e ha rilevato che non sussistevano i motivi di ordine pubblico necessari per procedere all'espulsione;

che, nella resistenza della Prefettura, l'adito Giudice di pace di Cosenza, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 21 febbraio 2006, ha rigettato il ricorso, come pure quelli, riuniti, promossi da altri cittadini stranieri espulsi;

che, in ordine alla mancata traduzione nella lingua bulgara, il Giudice ha escluso la lamentata compromissione del diritto di difesa, atteso che la ricorrente aveva impugnato tempestivamente il decreto di espulsione, conferendo al difensore procura speciale in italiano, ritualmente sottoscritta;

che, inoltre, il primo Giudice ha rilevato che sussistevano i presupposti di legge per procedere all'espulsione, in quanto la I., sebbene entrata in Italia nel mese di ottobre 2005, non aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno nel termine degli otto giorni lavorativi;

che per la cassazione del decreto del Giudice di pace la I. ha interposto ricorso, con atto notificato il 10 aprile 2006, sulla base di tre motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

### Motivi della decisione

Che il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia (la valutazione della conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente), nonché violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6, e art. 7;

che, ad avviso del ricorrente, la motivazione sulla mancata traduzione in lingua bulgara è solo apparente ma sostanzialmente inesistente, essendosi il Giudice di pace limitato a presumere che la ricorrente aveva conoscenza della lingua italiana perchè aveva conferito procura al difensore in italiano;

che, con il secondo mezzo (violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6, e art. 7), ci si duole che il Giudice di pace adito non abbia esaminato i motivi di opposizione all'espulsione, consistenti, per un verso, nella dedotta nullità dell'impugnato provvedimento per mancata traduzione della lingua bulgara e, per l'altro, nella denunciata mancanza dei necessari motivi di ordine pubblico;

che il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 24 Cost., e del D.L. n. 241 del 2004, art. 13, n. 7;

che con esso si ribadisce che l'atto di espulsione deve essere tradotto, ai fini della comunicazione allo straniero, anche sinteticamente, in una lingua conosciuta dal destinatario; che la notifica del decreto di espulsione attuata nei confronti della I. è nulla per palese violazione del duo diritto di difesa, non essendo stato fatto nessun accertamento sull'effettiva comprensione della lingua italiana, con la conseguenza che la mancata traduzione nella lingua bulgara del provvedimento di espulsione e la mancata indicazione dei motivi che non hanno reso possibile tale adempimento determinano la nullità insanabile del decreto di espulsione;

che i motivi di ricorso, là dove denunciano che sia stata esclusa la dedotta nullità per inosservanza dell'obbligo di traduzione, sono manifestamente fondati;

che, per costante giurisprudenza, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, è affetto da nullità il provvedimento di espulsione privo di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero ancorchè accompagnato dalla traduzione in lingua francese, inglese o spagnola, ma senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

destinatario nella lingua da lui conosciuta (Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 22 marzo 2007, n. 6978);

che - sebbene l'obbligo di traduzione venga meno ove lo straniero conosca la lingua italiana (Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 16 novembre 2005, n. 23213) - il Giudice di pace fonda l'adeguata conoscenza dell'italiano da parte della I. sulla circostanza che essa aveva sottoscritto la procura ad litem conferita al proprio difensore per la presentazione del ricorso in opposizione, così utilizzando una presunzione del tutto equivoca e priva di logica;

che l'ulteriore censura, svolta con il secondo mezzo, relativa al merito del provvedimento espulsivo, resta assorbita;

che, stante l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato e la causa rinviata, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Cosenza, che la deciderà in persona di diverso giudicante.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Cosenza, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2008.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008

**ESPULSIONE – TRADUZIONE NELLA LINGUA UFFICIALE DEL PAESE  
D’ORIGINE – OMESSA TRADUZIONE NELLA LINGUA DEL  
DESTINATARIO - CARATTERE NON VEICOLARE DELLA LINGUA  
UFFICIALE – VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE**

**Non può attribuirsi alla lingua ufficiale del Paese d’origine del destinatario del provvedimento il carattere di lingua veicolare; essa deve pertanto ritenersi idonea a garantire la conoscenza legale degli atti da parte dell’interessato con conseguente validità dell’atto adottato**

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI****Corte di cassazione- Sez. I, Sentenza,13-04-2004, n. 6993**

sul ricorso proposto da N. M., elettivamente domiciliata in Roma, via Barberini 47 presso l'avv. Stefano Oliva con l'avv. Angelo Pettinari di Roma, che la rappresenta e difende giusta delega in atti contro Prefetto di Savona avverso il decreto del Tribunale di Savona n. 3515 cron. del 9.12.2002;

Svolgimento del processo

Con decreto 17.10.2002 il Prefetto di Savona disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina nigeriana Mercy Nunoo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998, comma 2, lett. b). Contro l'espulsione ricorreva la straniera innanzi al Tribunale di Savona deducendo distinte ragioni di nullità dell'atto e di divieto della espulsione. L'adito Tribunale con decreto 9.12.02 rigettava il ricorso affermando: che non sussisteva la prospettata violazione dell'art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286 del 1998 sia perché la Nunoo non aveva provato di ignorare l'italiano sia perché - ed era dato decisivo - il testo era stato tradotto in inglese, lingua ufficiale della federazione nigeriana; che non poteva essere esaminata la censura proposta avverso il provvedimento di trattenimento nel CPTA (convalidato dal Tribunale di Roma il 19.10.2002), essendo avverso la convalida proponibile ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998; che non sussisteva violazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non esistendo alcuna prova della paventata persecuzione al rientro in Nigeria; che pur essendo stata attivata procedura di emersione, la regolarizzazione della espellendo non sarebbe stata possibile.

Per la cassazione di tale decreto la Mercy Nunoo ha proposto ricorso il 14.3.2003 con quattro motivi. L'intimato Prefetto non ha espletato difese.

**Corte di cassazione Sez. VI - 1, Ordinanza, 07-09-2012, n. 15029 – Rel. Bisogni**

sul ricorso proposto da: E.M contro Prefettura Provincia Taranto avverso il provvedimento del Giudice di pace di Taranto dell'11 maggio 2010;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione;

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Rilevato che: in data 6 dicembre 2011 - 28 febbraio 2012 è stata depositata relazione ex art. 380 bis che qui si riporta: relazione (art. 380 bis c.p.c.);

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati;

Rilevato che:

1. E.M. ricorre per cassazione avverso il decreto di rigetto dell'impugnazione proposta davanti al Giudice di pace di Taranto nei confronti del decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato dal Prefetto di Taranto deducendo: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b); b) insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (inesistenza di uno dei presupposti indicati dalla legge per l'emanazione del decreto di espulsione); c) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6, art. 13, comma 7; violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3; omessa traduzione del provvedimento impugnato nonché omessa indicazione delle ragioni di impossibilità di tradurre il provvedimento nella lingua conosciuta dall'interessato. Insufficiente e/o omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Non svolge difese l'amministrazione intimata;

Ritenuto che:

il terzo motivo di ricorso deve ritenersi fondato in quanto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, pone come condizione per l'utilizzo di lingue veicolari l'impossibilità della traduzione del decreto di espulsione nella lingua del destinatario e nella specie non appare ricorrere tale ipotesi dato il carattere standard dei decreti espulsivi e data l'importanza del flusso migratorio di cittadini marocchini verso il nostro paese che giustifica l'utilizzazione di provvedimenti standard preventivamente tradotti nella lingua araba che è lingua ufficiale del Marocco alla pari del francese;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso.

ritenuto che:

La relazione non appare condivisibile - e pertanto il ricorso deve essere respinto - in quanto non può attribuirsi alla lingua francese il carattere di mera lingua veicolare dato che trattandosi di lingua ufficiale dello Stato di provenienza essa garantisce comunque una conoscenza legale degli atti da parte dei cittadini marocchini.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso

### **Corte di cassazione Sez. VI - 1, Ordinanza, 07-09-2012, n. 15030**

sul ricorso proposto da E.K.A contro Prefettura della Provincia di Messina avverso il provvedimento in data 15/19 ottobre 2010 del Giudice di pace di Messina che ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Messina il 22 giugno 2010;

#### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che: in data 6 dicembre 2011 - 28 febbraio 2012 è stata depositata relazione ex art. 380 bis, che qui si riporta: relazione (art. 380 bis c.p.c.);

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni Letti gli atti depositati.

Rilevato che:

1. E.K.A. ricorre per cassazione avverso il provvedimento del giudice di pace di Messina che ha respinto l'opposizione al decreto di espulsione e all'ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio nazionale emessi in conseguenza della precedente espulsione del ricorrente nel 2006 e del suo rientro nel territorio italiano senza la prescritta autorizzazione del Ministero dell'Interno e prima dello scadere del divieto di rientro.

2. Il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la mancata traduzione del provvedimento di espulsione in una lingua da lui conosciuta. Contesta la interpretazione del giudice di pace secondo cui, in base al D.P.R. n. 394 del 1999, sarebbe sufficiente una sintesi del contenuto del decreto di espulsione in una lingua comprensibile al destinatario e deduce l'omessa motivazione circa l'incomprensibilità della traduzione dei verbali di notifica causata dalle lacune presenti nella traduzione;

3. Le amministrazioni intime non svolgono difese;

Ritenuto che:

1. il ricorso è infondato perchè il giudice di pace ha motivato il rigetto dell'impugnazione rilevando, in primo luogo, come dalla documentazione agli

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

atti (annotazione della Questura di Messina del 22 giugno 2010) risulti che E.K.A. ha una sufficiente conoscenza della lingua italiana e, in secondo luogo, rilevando come una sintesi del contenuto del decreto sia stata tradotta in inglese, lingua ufficiale del Ghana, paese di origine del ricorrente. La prima ratio decidendi non risulta impugnata mentre la seconda è impugnata con un motivo di ricorso carente di autosufficienza in quanto non riproduce il testo del decreto e detta sua traduzione al fine di consentire una verifica della censura mossa alla motivazione del decreto del Giudice di pace;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per il rigetto del ricorso.

ritenuto che:

La relazione appare pienamente condivisibile e pertanto il ricorso va respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

**Corte di cassazione, Sez. VI - 1, Ordinanza, 01-10-2012, n. 16695 – Rel. Bisogni**

sul ricorso proposto da Prefetto Catania contro N.D. avverso il decreto del giudice di pace di Catania emesso il 21 luglio 2009, depositato il 23 luglio 2009 RG n. 558/2009;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. Il Prefetto di Catania ricorre per cassazione, contro la decisione del Giudice di pace di Catania, che ha accolto l'opposizione, proposta dal cittadino (OMISSIS) N.D., avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, adottato, in data 24 aprile 2009, del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. a), deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per avere il giudice di pace omesso di dare la giusta rilevanza alla ufficialità della lingua francese e ritenuto che il decreto dovesse essere tradotto in uno dei molti dialetti parlati in Senegal;

Ritenuto che:

1. il ricorso sia manifestamente infondato in quanto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, pone come condizione per l'utilizzo di lingue veicolari

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

l'impossibilità della traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dal destinatario e nella specie non appare ricorrere tale ipotesi dato il carattere standard dei decreti espulsivi e data l'importanza del flusso migratorio di cittadini senegalesi verso il nostro paese che giustifica l'utilizzazione di provvedimenti standard preventivamente tradotti in lingua wolof che, alla pari del francese, è lingua ufficiale del Senegal;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento del ricorso.

ritenuto che:

La Corte non condivide la relazione - e pertanto il ricorso deve essere accolto - in quanto non può attribuirsi alla lingua francese il carattere di lingua veicolare dato che trattandosi dell'unica lingua ufficiale dello Stato di provenienza (a differenza del wolof che costituisce una delle sei lingue nazionali) essa deve ritenersi idonea a garantire la conoscenza legale degli atti da parte dei cittadini senegalesi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al provvedimento impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 650 oltre spese prenotate a debito.

**Corte di cassazione, Sez. VI, Ordinanza, 03-09-2014, n. 18609 – Rel. De Chiara**

Sul ricorso 8638-2013 proposto dal Prefetto di Sassari ((OMISSIS)) contro M.C.; avverso il decreto nel procedimento R.G. 578/2012 del GIUDICE DI PACE di SASSARI, depositato il 06/02/2013;

Svolgimento del processo

Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue: "1. - Il sig. M.C., cittadino senegalese, impugnò dinanzi al Giudice di pace di Sassari il decreto di espulsione emesso a suo carico il 23 marzo 2012 dal Prefetto della stessa città, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. a), perchè era entrato clandestinamente in Italia. Dedusse la violazione della predetta norma e l'omessa traduzione del decreto in lingua da lui conosciuta.

Il giudice adito, pur dando atto che la notifica del decreto era stata accompagnata dalla traduzione sintetica nelle tre lingue cd. veicolari - inglese,

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

francese e spagnolo - ha accolto il ricorso accertando l'illegittimità del decreto impugnato per omessa traduzione in lingua nota al destinatario, che non comprendeva la lingua italiana. Il Prefetto di Sassari ha presentato ricorso per cassazione con un solo motivo di censura, cui l'intimato non ha resistito.

2. - Va preliminarmente rilevato che non risulta (almeno dal fascicolo regolamentare) eseguito, allo stato, il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso per cassazione all'intimato a mezzo del servizio postale.

Ove l'omissione persista il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile (Cass. Sez. Un. 627/2008).

3. - L'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7 e del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3, è fondato, essendo la decisione del Giudice di pace basata sul presupposto della omessa comunicazione del decreto di espulsione al destinatario in lingua da lui conosciuta, pur essendo invece pacifico che del medesimo era stata notificata una sintesi in francese, lingua ufficiale del Senegal: infatti la traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale del paese al quale appartiene lo straniero soddisfa il requisito posto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, in termini di presunzione legale di conoscenza (Cass. 6693/2004, 21783/2004)"; che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite; che non sono state presentate conclusioni o memorie.

Motivi della decisione

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione di cui sopra, precisando tuttavia che l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso è stato prodotto;

che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al p. 3 della relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese processuali della fase di legittimità.

P.Q.M.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Sassari in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2014.

***ESPULSIONE E COMUNICAZIONE SCRITTA IN LINGUA COMPRENSIBILE  
ALLO STRANIERO CONCERNENTE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI RELATIVI  
ALL'INGRESSO E AL SOGGIORNO IN ITALIA CONSEGNATA  
DALL'AUTORITÀ DIPLOMATICA O CONSOLARE***

**ART. 4 D. LGS. 286/98 - COMUNICAZIONE SCRITTA IN LINGUA  
COMPRENSIBILE ALLO STRANIERO CONCERNENTE I DIRITTI E GLI  
OBBLIGHI RELATIVI ALL'INGRESSO E AL SOGGIORNO IN ITALIA  
CONSEGNATA DALL'AUTORITÀ DIPLOMATICA O CONSOLARE -  
MANCATA PREVISIONE DI TALE OBBLIGO ANCHE PER LE AUTORITÀ DI  
FRONTIERA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON  
ARTT. 3 E 27 COST - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA  
INAMMISSIBILITÀ**

**Nè può essere accolta la richiesta del ricorrente di sollevare, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. (recte: 24), questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, nella parte in cui non prevede l'estensione dell'obbligo previsto per l'autorità diplomatica o consolare italiana di consegnare allo straniero che entri nel territorio italiano una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia, anche ad altri soggetti quali le autorità di frontiera e anche nei confronti di quegli stranieri che facciano ingresso nel territorio dello Stato sprovvisti del visto di ingresso, come nel caso di ingresso per turismo. Detta questione appare infatti manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza.**

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

### **Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 16-03-2006, n. 5825 – Rel. Petitti**

sul ricorso proposto da:P.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ACCA LARENZIA 16, presso l'avvocato CUGINI LANFRANCO, rappresentato e difeso MARCELLINI MARCELLINO, giusta delega a margine del ricorso;

contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

contro

PREFETTURA DI MACERATA;

avverso il provvedimento del Tribunale di MACERATA, emesso il 25/05/2004;

#### Svolgimento del processo

Con decreto in data 25 maggio 2004, il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, rigettava il ricorso proposto da P. D. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Macerata il 25 marzo 2004, per non avere egli richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia.

Il giudice rilevava, innanzitutto, che la circostanza della mancata richiesta del permesso di soggiorno non era contestata in ricorso.

Riteneva, quindi, infondato il motivo di ricorso con il quale era stata addotta quale causa di forza maggiore, che avrebbe impedito la richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto, l'inosservanza della disposizione di cui al D.L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 2, nella parte in cui prevede, contestualmente al rilascio del visto di ingresso da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana, la consegna allo straniero di una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia, osservando che, nella specie, non risultava rilasciato alcun visto di ingresso per motivi di turismo in favore del ricorrente, sicchè detta disposizione non poteva trovare applicazione nel caso di specie. Del resto, il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia dalla Svizzera, per cui sin dall'origine non aveva ragione d'essere la procedura di cui al citato

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

art. 4 in materia di visto di ingresso. Inoltre, doveva ritenersi che lo straniero, esercitando la facoltà riconosciuta dal visto per turismo, avesse assunto l'onere di informarsi circa la normativa vigente in Italia, onere che poteva essere assolto con l'ordinaria diligenza.

Il Tribunale riteneva altresì infondata la censura relativa alla mancata conoscenza della lingua italiana e di quelle nelle quali era stato tradotto il decreto di espulsione, osservando che nel provvedimento si era dato atto della pratica impossibilità di reperire in tempi brevi, compatibili con l'urgenza dell'atto dovuto da emanare, un interprete di lingua del paese di origine.

Il Tribunale osservava infine che la posizione di irregolare soggiorno nel territorio dello Stato non era suscettibile di alcuna sanatoria mediante il reperimento di possibilità occupazionali, in mancanza di apposito visto di ingresso per motivi di lavoro.

Per la cassazione di tale decreto ricorre P.D. sulla base di quattro motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell'Interno rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; non ha invece svolto attività difensiva il Prefetto di Macerata.

#### Motivi della decisione

Deve preliminarmente essere dichiarato inammissibile il controricorso proposto dal Ministro dell'Interno, essendo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui unico soggetto legittimato in ordine al ricorso in opposizione avverso il decreto di espulsione è il Prefetto, titolare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 4, di un'autonoma legittimazione a contraddire in tali giudizi, legittimazione esclusiva che si estende anche al giudizio di Cassazione (v., da ultimo, Cass., 24 agosto 2005, n. 17253).

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione ed errata interpretazione ed applicazione del D.L. 25 luglio 1998, n. 286, art. 4, comma 2, nonché contraddittoria motivazione nella parte in cui il Tribunale di Macerata ha posto a carico di esso ricorrente l'onere di informarsi circa la normativa vigente in Italia. Premesso di essere entrato in Italia per motivi di turismo, il ricorrente si duole del fatto che nessuna autorità ha provveduto ad informarlo della normativa italiana in materia di permessi di soggiorno. L'ignoranza della normativa non può pertanto essere addebitata allo straniero.

Nè potrebbe condividersi l'assunto dell'amministrazione, secondo cui l'ingresso nel territorio italiano di un cittadino extracomunitario rientra nei casi di esenzione dall'obbligo del visto di ingresso, ma non dall'obbligo di richiesta del permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi, giacché lo straniero risulta posto in una situazione in cui è assolutamente indifeso.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Il ricorrente prospetta quindi la illegittimità costituzionale, in riferimento, agli artt. 3 e 27 Cost. (recte: 24), del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 2, nella parte in cui non prevede l'estensione dell'obbligo previsto per l'autorità diplomatica o consolare italiana di consegnare allo straniero che entri nel territorio italiano una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia, anche ad altri soggetti quali le autorità di frontiera e anche nei confronti di quegli stranieri che facciano ingresso nel territorio dello Stato sprovvisti del visto di ingresso, come nel caso di ingresso per turismo. Sussisterebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti che entrano in Italia, a seconda che passino o meno per l'autorità diplomatica o consolare e una lesione del diritto di difesa dello straniero rispetto ad una normativa a lui estranea e difficile da conoscere.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione, errata interpretazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7. La impossibilità di reperire in tempi brevi compatibili con l'urgenza dell'atto dovuto un interprete di lingua del paese di origine, affermata nel provvedimento impugnato e ritenuta idonea dal Tribunale a giustificare la mancata traduzione del decreto di espulsione, non sarebbe infatti sufficiente ad esonerare l'amministrazione stessa dall'obbligo imposto dalla citata disposizione, tanto più che la lingua rumena non può essere considerata rara nel contesto sociale italiano. Inoltre, il Questore di Macerata, nelle proprie controdeduzioni, ha dichiarato che non era stato possibile adottare la misura del trattenimento, senza dare però alcuna concreta spiegazione del fatto, provocando in tal modo un'ulteriore lesione del diritto di difesa del ricorrente stesso.

Con il terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di annullamento e/o riduzione del periodo decennale di durata del divieto di reingresso nel territorio italiano.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14, nella parte in cui non ha disposto la riduzione a cinque anni del periodo decennale di durata del divieto di reingresso nel territorio italiano. Nè il prefetto, nè il Tribunale avrebbero tenuto conto del fatto che egli ha sempre serbato in Italia una condotta regolare.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il giudice del merito, dato atto che non era contestata la circostanza che lo straniero si era trattenuto nel territorio dello Stato senza provvedere a richiedere il permesso di soggiorno nei termini all'uopo prescritti, ha escluso la ricorrenza, nella specie, di una causa di forza maggiore, individuata dal ricorrente nella mancanza di informazione circa gli oneri gravanti sullo straniero che entra in Italia con visto per motivi di turismo, rilevando che detta

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

informazione è prevista dalla legge ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 2) esclusivamente in riferimento al rilascio del visto di ingresso, laddove la scelta dello straniero di fare ingresso in Italia per motivi di turismo, per di più non dal proprio paese di origine, ma da altro paese confinante con l'Italia, comporta l'insorgenza, a carico del medesimo straniero, dell'onere di assumere informazioni circa la normativa vigente in Italia; onere che ben avrebbe potuto essere assolto con l'ordinaria diligenza.

Le conclusioni cui è pervenuto in proposito il giudice del merito, insindacabili per gli apprezzamenti di fatto espressi, sono conformi a diritto e ai principi affermati da questa Corte circa l'ambito di operatività dell'art. 4, comma 2, citato, e circa le conseguenze derivanti dalla eventuale violazione di tale norma.

Con sentenza 14 dicembre 2001, n. 15832, questa Corte ha infatti avuto modo di ribadire alcune affermazioni di principio circa la forza maggiore la cui sussistenza, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lettera b), esclude l'automatica adozione del decreto di espulsione nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto. In particolare, nella citata sentenza si è rilevato che l'onere della prova della sussistenza della causa di forza maggiore incombe sul soggetto che la deduce, rappresentando essa una causa di non punibilità dell'autore della condotta, mutuata dal sistema penale, che la prevede nell'art. 54 cod. pen., e che è qualificabile quale vis cui resisti non potest.

Tale causa di esclusione del nesso psicologico dell'atto illecito, sia penale che civile, è riscontrabile quando si manifesti un impedimento che si presenti come assoluto e sia tale da rendere vano ogni sforzo umano, impedimento che derivi da cause esterne e non sia imputabile a chi la invochi. La violazione del dettato normativo, che impone di richiedere il permesso di soggiorno nel termine di otto giorni dall'ingresso in Italia, si può quindi escludere solo nel caso in cui il giudice ritenga detta condotta determinata da un fatto oggettivo, ostativo in modo assoluto, perchè non riconducibile alla volontà del soggetto entrato in territorio italiano e che ivi si sia trattenuto per un certo periodo di tempo, della conoscenza dell'obbligo imposto per la sua regolare permanenza. Il che nella specie, il Tribunale ha escluso.

In particolare, poi, nella citata sentenza si è rilevato che il richiamo all'ignoranza incolpevole della legge non assume più alcuna rilevanza nè alla luce del dettato del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, che collega esclusivamente all'accertamento di una causa di forza maggiore l'effetto preclusivo dell'espulsione, nè alla luce del principio generale, espresso in materia penale dall'art. 5 cod. pen., nel nuovo testo risultante dalla modifica apportata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988, e comunque applicabile

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

nel sistema civilistico, secondo il quale la buona fede rappresenta elemento idoneo ad escludere la colpa. Alla luce del principio più volte espresso da questa Corte (v. Cass. n. 8180 del 1992, n. 7928 del 1999, n. 2642 del 2000 e n. 9445 del 2000), infatti, tale condizione è ravvisabile solo quando è indotta da un elemento positivo idoneo a determinare un errore scusabile di cui la parte che la invoca deve evidentemente dare la prova, e non è ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza.

Il ricorrente ha dedotto quale fatto positivo, idoneo ad ingenerare la causa di forza maggiore, la condotta dell'autorità preposta e consistente nella mancata consegna della nota illustrativa prevista nel citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, o, in subordine, allo stesso dettato normativo che non farebbe carico all'autorità di frontiera di informare lo straniero sugli oneri derivanti dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

In proposito, deve però rilevarsi come nella citata sentenza si sia già chiarito che la disciplina in materia contenuta nel richiamato decreto legislativo non collega alcuna espressa sanzione alla violazione dell'obbligo della consegna allo straniero della nota illustrativa di cui si discute, e si è altresì escluso che dalla medesima violazione possa inferirsi l'efficacia sanante della condizione d'irregolarità del soggiorno in Italia dello straniero privo di regolare permesso o di altra forma di autorizzazione ad esso equipollente, quando per le condizioni in cui lo straniero si è venuto a trovare durante la sua permanenza nel territorio italiano, alla stregua degli elementi di fatto vagliati in sede di merito - la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di quello stato del processo -, emerga che egli avrebbe potuto ovviare a tale omissione ed invece non si è dato cura, trascurando l'osservanza delle regole di ordinaria diligenza, di provvedere ad assolvere agli obblighi che è tenuto a rispettare al fine di legittimare il protrarsi del suo soggiorno.

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle affermazioni ora riportate circa la insussistenza di sanzioni per la violazione dell'obbligo, gravante sull'autorità, di fornire allo straniero le informazioni relative ai diritti e ai doveri dello straniero conseguenti al suo ingresso in Italia, dovendosi solamente rilevare che detta violazione, nella specie, non si è verificata, giacché il ricorrente, per sua stessa ammissione, non era munito di visto di ingresso, la cui richiesta soltanto avrebbe fatto sorgere l'obbligo dell'amministrazione di fornire quelle informazioni. Il ricorrente, invero, per quanto emerge dal provvedimento impugnato e per le stesse circostanze chiarite nel ricorso per cassazione, ha fatto ingresso in Italia munito di un visto per turismo e, come correttamente osservato dal giudice del merito, aveva l'onere di informarsi di quali fossero gli adempimenti necessari alla regolarizzazione della propria presenza nel territorio italiano una volta scaduta la validità del visto in suo possesso.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Del resto, lo stesso ricorrente precisa, nel ricorso, di essere entrato in Italia il 12 gennaio 2004 e di essere stato fermato da Agenti della Guardia di Finanza il 25 marzo 2004, e cioè ad oltre due mesi dalla data del suo ingresso, che assume essere avvenuto con visto di turismo. Dalla data di ingresso, dunque, vi è stato un lasso di tempo del tutto adeguato affinché lo straniero potesse assumere, con una normale diligenza, così come logicamente affermato dal giudice del merito, le necessarie informazioni presso le competenti autorità italiane o presso gli uffici diplomatici del suo Paese di origine.

Nè può essere accolta la richiesta del ricorrente di sollevare, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. (recte: 24), questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, nella parte in cui non prevede l'estensione dell'obbligo previsto per l'autorità diplomatica o consolare italiana di consegnare allo straniero che entri nel territorio italiano una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia, anche ad altri soggetti quali le autorità di frontiera e anche nei confronti di quegli stranieri che facciano ingresso nel territorio dello Stato sprovvisti del visto di ingresso, come nel caso di ingresso per turismo. Detta questione appare infatti manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Come si è visto, infatti, dalla violazione dell'obbligo di informazione non discende alcuna conseguenza in termini di nullità del provvedimento espulsivo eventualmente adottato nei confronti dello straniero che si sia trattenuto nel territorio dello Stato senza chiedere il, permesso di soggiorno, a meno che, ma ciò per effetto della previsione di cui all'art. 13, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo, lo straniero non dimostri l'esistenza di una causa di forza maggiore che gli abbia impedito di attivarsi tempestivamente ai fini di quella richiesta;

situazione che, peraltro, deve escludersi, per quanto detto, nel caso in cui lo straniero adduca unicamente il proprio stato di ignoranza.

Sicchè, quand'anche venisse introdotta, secondo la richiesta del ricorrente, la norma conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale nei sensi prospettati, dovrebbe comunque escludersi che possa, per ciò solo, qualificarsi come causa di forza maggiore la violazione dell'obbligo informativo da parte dell'autorità di frontiera. Peraltro, non può non rilevarsi che le situazioni poste a raffronto non sono omogenee, essendo i titoli di ingresso nel territorio dello Stato disciplinati diversamente dal testo unico di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, e che la carenza informativa non incide sul diritto di difesa dello straniero, essendo detto diritto pienamente assicurato attraverso i rimedi impugnatori previsti dalla legge nei confronti del decreto di espulsione.

Il primo motivo di ricorso è dunque infondato.

Del pari infondato è il secondo motivo.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide e fa proprio, quello secondo cui l'obbligo previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, di traduzione della copia del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall'interessato è derogabile tutte le volte in cui l'autorità procedente attesti e specifichi nell'atto le ragioni per le quali sia impossibile la traduzione e si imponga, per l'effetto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla citata disposizione (francese, inglese, spagnolo), tale attestazione essendo, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, restando, per ciò solo, escluso che il giudice possa sindacare nel merito la fondatezza delle ragioni addotte (v., tra le più recenti, Cass., n. 7323 del 2005, n. 7666 del 2005, n. 17657 del 2005). E tale orientamento risulta recepito anche dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3 (dettante norme regolamentari e di attuazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7), a norma del quale, sempre che il giudice non accerti la sufficiente conoscenza da parte dello straniero della lingua italiana, al medesimo deve essere consegnata copia del decreto recante sintesi del suo contenuto tradotta nella lingua dallo straniero conosciuta ovvero, qualora l'amministrazione attesti l'indisponibilità di personale idoneo alla relativa traduzione, in una delle lingue (inglese, francese, spagnolo) per le quali l'interessato abbia indicato preferenza. Il provvedimento impugnato ha rigettato il motivo di ricorso avverso il decreto di espulsione concernente la mancata traduzione dello stesso facendo corretta applicazione al principio suindicato, in quanto in detto provvedimento si legge che l'amministrazione aveva attestato "la pratica impossibilità di reperire in tempi brevi compatibili con l'urgenza dell'atto dovuto da emanare un interprete di lingua del paese di origine". Le argomentazioni svolte nel motivo di ricorso in esame non colgono dunque nel segno, giacché il ricorrente sollecita un intervento di questa Corte che affermi la sindacabilità, da parte del giudice dell'opposizione al decreto di espulsione, delle scelte organizzative della pubblica amministrazione, il che, come già rilevato, deve escludersi sia ammissibile.

Vi è solo da aggiungere che non è suscettibile di sindacato, in questa sede, la circostanza che il Questore non abbia disposto il trattenimento, trattandosi di attività esterna al decreto di espulsione impugnato dal ricorrente e a questo successiva, potendo detto trattenimento essere disposto dal Questore solo nei casi, tassativamente indicati dalla legge, in cui non sia possibile eseguire mediante accompagnamento con la forza pubblica il decreto stesso.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che, per evidenti ragioni di connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono invece fondati.

Il ricorrente si suole della mancata pronuncia, da parte del giudice del merito, in ordine ai motivi di opposizione concernenti la richiesta di annullamento della

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

statuizione contenuta nel decreto di espulsione circa il divieto di reingresso nel territorio italiano e comunque circa la riduzione del periodo ivi stabilito. Poichè dalla lettura degli atti, consentita in considerazione della natura del vizio dedotto, emerge che il ricorrente aveva affettivamente formulato la richiesta, il Collegio non può fare altro che rilevare che il provvedimento impugnato non contiene alcuna statuizione sul punto, che non viene neanche riportato tra quelli sui quali era stato sollecitato l'esame con il ricorso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13. Nè la necessità di una statuizione in ordine a detti motivi può ritenersi esclusa sulla base del rilievo che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 14, rimette all'autorità amministrativa ogni valutazione in merito alla determinazione del periodo di divieto di reingresso nel territorio dello Stato, conseguente, in via automatica, alla adozione del decreto di espulsione. Si tratta infatti di censure specificamente prospettate, sulle quali sussiste l'obbligo del giudice di pronunciarsi, anche se con una statuizione di rigetto.

In conclusione, rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso, vanno invece accolti il terzo e il quarto; il provvedimento impugnato deve essere conseguentemente cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito che provvedere ad adottare le statuizioni concernenti i motivi del ricorso in opposizione avverso il decreto di espulsione non esaminati e al regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti, e rinvia anche per le spese al Tribunale di Macerata in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2005.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2006

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

## **TRATTENIMENTO**

### **DECRETO DI PROROGA TRATTENIMENTO IN CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE - DESIGNAZIONE DI UN INTERPRETE PER L'UDIENZA - ALTRO OSPITE DEL C.I.E. - LEGITTIMITÀ - FONDAMENTO**

**Il decreto di proroga per un mese del trattenimento presso il locale centro di identificazione ed espulsione di cittadino straniero può essere pronunciato all'esito dell'udienza con l'assistenza, in funzione di interprete, di un altro ospite del centro, poiché a tale provvedimento di natura giurisdizionale non si applica la previsione della necessaria traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero, ai sensi dell'art. 13, comma sette, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riferita al provvedimento di espulsione amministrativa. (Rigetta, Trib. Bari, 05/07/2010)**

**Corte di cassazione, Sez. VI - 1, Ordinanza, 14-01-2013, n. 727 - rel. De Chiara**

sul ricorso 20161-2010 proposto da M.M. ((OMISSIS)) contro MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, QUESTORE p.t. di BARI, avverso il provvedimento n. R.G. 1935/2010 del TRIBUNALE di BARI, depositato il 05/07/2010;

#### Svolgimento del processo

che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge:

"1. - Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, ha disposto, su richiesta del Questore e all'esito di udienza nel contraddittorio delle parti, la proroga per un mese del trattenimento presso il locale centro di identificazione ed espulsione del sig. M. M., di nazionalità pakistana, in pendenza della sua domanda di protezione internazionale.

2. - Il sig. M. ha proposto ricorso per cassazione con un solo, complesso motivo di censura.

L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

3. - Il ricorrente lamenta:

a) che la proroga sia stata disposta da un giudice onorario di tribunale e non da un giudice professionale, con conseguente violazione del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura 26 luglio 2008, relativa alla tabelle 2009-2011, che espressamente esclude l'attribuibilità ai g.o.t. di affari in materia di immigrazione;

b) che l'interprete officiato dal giudice per l'udienza era soltanto un ospite del centro prestatosi a fungere da interprete senza alcuna verifica delle sue reali capacità;

c) che il decreto di proroga non era stato tradotto in lingua conosciuta dall'interessato, senza attestazione dell'impossibilità della traduzione.

3.1. - Tali censure non possono essere accolte.

Quanto a quella sub a), va osservato che la violazione dei criteri fissati dal CSM per la distribuzione degli affari tra i giudici all'interno degli uffici giudiziari non comporta nullità degli atti processuali, non prevista da alcuna norma; quanto a quella sub b), che si tratta di censura di merito; quanto a quella sub c), che il decreto di proroga è atto giurisdizionale - pronunciato, peraltro, all'esito dell'udienza con l'assistenza, se necessario, di un interprete - cui non si applica la previsione della necessaria traduzione, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, riferita al provvedimento di espulsione amministrativa".

Motivi della decisione

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni o memorie; che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta, salvo precisare che l'amministrazione intimata si è difesa con controricorso; che pertanto il ricorso va respinto; che è equo compensare fra le parti le spese processuali considerata l'assoluta genericità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

**DECRETO DI PROROGA TRATTENIMENTO IN CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE – OMESSA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO – PRESENZA DI UN INTERPRETE IN UDIENZA – SUFFICIENZA**

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI****Corte di cassazione. Sez. VI - 1, Ordinanza, 14-05-2013, n. 11452 Rel-Acierno**

sul ricorso 11287/2012 proposto da B.O.H contro QUESTURA di BRINDISI avverso il provvedimento n. 753/11 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositato il 20/02/2012;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto al R.G. 11287 del 2012:

"Con il provvedimento impugnato il giudice di pace di Brindisi ha disposto la convalida della proroga del trattenimento presso il Centro d'Identificazione ed Espulsione di (OMISSIS) del cittadino straniero per ulteriori giorni 90, ritenendo sussistenti i presupposti stabiliti al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, consistenti nel completamento della procedura d'identificazione della persona interessata.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi ai seguenti tre motivi: a) nel primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, in relazione all'art. 5 della Convenzione Europea dei diritti Umani, per aver disposto la proroga per un lasso di tempo (90 giorni), non consentito dalla norma sopraindicata, secondo la quale dopo una prima proroga di 30 giorni, possono esserne concesse di successive ma esclusivamente nel limite di 60 giorni per ogni richiesta ed entro il tetto massimo di 180 giorni, o, in via eccezionale, quando sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per procedere al rimpatrio, per ulteriori dodici mesi ma esclusivamente mediante scansioni temporali successive che non possono superare i 60 giorni ciascuna. Dal contenuto inequivoco della norma emerge, secondo la parte ricorrente, l'illegittimo trattenimento dello straniero oltre il termine di sessanta giorni, in aperta violazione dell'art. 5 CEDU, ai sensi del quale nessuno può essere privato della libertà personale, se non nei modi seguenti e nei casi previsti dalla legge con l'espressa inclusione nell'elenco delle ipotesi di privazione della libertà personale, protette dalle garanzie della norma anche dell'arresto e la detenzione regolari di una persona (...) contro la quale è in corso un procedimento di espulsione od estradizione (lett. f).

b) nel secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per aver fatto sottoscrivere allo straniero per presa visione il

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

provvedimento di proroga redatto esclusivamente in lingua italiana, in violazione dell'obbligo normativo secondo il quale tutti gli atti riguardanti la posizione dello straniero in Italia debbono essere tradotti in una lingua comprensibile per il destinatario.

c) Nel terzo motivo viene censurata l'omessa motivazione del decreto di proroga, il quale è del tutto privo di una giustificazione delle ragioni dell'accoglimento della richiesta.

Si ritiene di affrontare preliminarmente il secondo ed il terzo motivo.

Il secondo motivo deve essere respinto in quanto all'udienza fissata per la decisione della proroga del trattenimento del ricorrente era presente un interprete, come può agevolmente essere verificato dalla lettura del verbale in atti. Ne consegue che il cittadino straniero è stato messo in condizione di comprendere esattamente la natura del procedimento e il contenuto della decisione assunta, prima di sottoscrivere per presa visione il provvedimento assunto, peraltro unitamente al difensore di fiducia.

Il terzo motivo è infondato. Sia pure molto sinteticamente il provvedimento impugnato contiene la motivazione della proroga consistente nelle difficoltà nel completamento della procedura d'identificazione della persona meglio specificate nella istanza della Questura che viene richiamata per relationem. L'utilizzazione di questa tecnica d'integrazione della motivazione mediante la relatio, è del tutto legittima, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (S.U. 16277 del 2010; 23231 del 2010; 20189 del 2008, quest'ultima riferita alla legittimità della motivazione della sanzione amministrativa mediante il richiamo agli atti amministrativi ad essa prodromici) salva la necessità dell'indicazione precisa dell'atto richiamato in modo da renderne del tutto agevole la conoscenza. Nella specie, il richiamo è all'istanza di proroga della questura, ovvero ad un atto del tutto conoscibile dalla parte e dal suo difensore in quanto propulsivo del procedimento giurisdizionale.

Il primo motivo è fondato e merita accoglimento. Il trattenimento del cittadino straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione costituisce una misura di privazione della libertà personale, legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata dalla norma (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14), sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5). La disciplina normativa dei tempi (periodo iniziale; proroghe, periodi massimi di

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

durata del trattenimento) è del tutto vincolata. L'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale in ordine alla modulazione delle fasi temporali intermedie e dello sbarramento finale, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost.. Il controllo giurisdizionale deve estrinsecarsi nei medesimi limiti, non potendosi estendere, in mancanza di un'espressa previsione di legge, nell'autorizzazione di proroghe non rigidamente ancorate ai limiti temporali legislativamente imposti. Ne consegue che se, come nell'art. 14, comma 5, sopracitato, siano previsti periodi di proroga temporalmente predeterminati, il limite normativo per ciascuna frazione temporale non può essere oltrepassato neanche quando ciò rientri nel limite finale complessivo, in quanto la garanzia della libertà personale del cittadino straniero si estrinseca non solo nella ineludibile determinazione di un termine finale ma anche nella rigida predeterminazione dei singoli periodi, in modo da poter verificare periodicamente e secondo la cadenza normativa prevista, la persistenza delle ragioni di limitazione della libertà personale che giustificano il trattenimento.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi, il primo motivo di ricorso deve essere accolto ed il provvedimento del giudice di pace cassato nella parte in cui estende l'autorizzazione alla proroga oltre il termine di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5".

Ritenuto che il Collegio condivide la relazione in ordine all'illegittimità della concessione della proroga oltre il termine legale massimo di 60 giorni ma osserva che tale violazione determina la nullità integrale del provvedimento in quanto l'eccezionalità del potere di prolungare la condizione di restrizione della libertà personale nella quale consiste il trattenimento dello straniero presso i C.I.E. non può che essere disposti nei rigorosi confini temporali indicati dalla legge, in mancanza del rispetto dei quali, l'intera validità ed efficacia del provvedimenti viene travolta;

Ritenuto infine che alla nullità del provvedimento impugnato consegue la sua cassazione senza rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso. Rigetta gli altri. Cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in Euro 1300 per compensi, Euro 200 per esborsi oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 febbraio 2013.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2013

**OMESSA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI TRATTENIMENTO  
NELLA LINGUA MADRE – TRADUZIONE IN LINGUA VEICOLARE PER  
IMPOSSIBILITÀ DI REPERIRE UN INTERPRETE – LEGITTIMITÀ DEL  
PROVVEDIMENTO**

**La attestata impossibilità di tradurre l'espulsione e l'ordine di  
trattenimento presso un C.T.P. nella lingua madre dell'interessato,  
giustifica la avvenuta traduzione in una delle tre lingue che la legge  
presume conosciute.**

**Corte di cassazione, Sez. VI, Ord., 03-12-2010, n. 24607 – Rel. Forte**

sul ricorso iscritto al n. 24705 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno  
2009 di:

E.A.M.E., nato a (OMISSIS), rappresentato e difeso anche disgiuntamente, per  
procura in calce al ricorso, dall'avv. VECCHIONE Giorgio, presso il quale  
elettivamente domicilia in Roma, alla Via Giambattista Vico n. 22 e dall'avv.  
Rita Mautone non iscritta all'albo speciale dei cassazionisti;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DI ROMA, in persona dei rispettivi  
legali rappresentanti ex lege domiciliati in Roma alla Via dei Portoghesi 12,  
presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

avverso il decreto del giudice di pace di Roma, n. 3053/09 emesso alla Camera  
di consiglio del 14 settembre 2009, di convalida del provvedimento del  
Questore di Roma dell'11 settembre 2009 che ha disposto che il ricorrente  
fosse trattenuto presso il Centro di permanenza temporanea di (OMISSIS).  
Svolgimento del processo

1. E' stata depositata in cancelleria il 23 giugno 2010 la seguente relazione ai  
sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

FATTO: E.A.M., cittadino extracomunitario, espulso dal territorio dello Stato con decreto di cui, in atti, non risulta l'autorità che l'ha emesso nè la data, con provvedimento del Questore di Roma dell'11 settembre 2009, era trattenuto, non essendo stato possibile l'immediato respingimento, presso il centro di trattenimento provvisorio sito in (OMISSIS); di tale atto del Questore era chiesta convalida al giudice di pace di Roma, che, all'udienza del 14 settembre 2009 tenuta presso detto centro, convalidava il provvedimento, dando atto a verbale che detto cittadino egiziano, da due anni trasferito nel nostro paese, capiva l'italiano e che il provvedimento del questore come quello di espulsione del Prefetto erano stati tradotti in inglese, come dedotto anche in ricorso.

Il giudice di pace, inoltre, con decreto del 14 settembre 2009 in calce al verbale di udienza, ha convalidato l'atto del Questore;

contro tale decreto propone ricorso straordinario di due motivi ex art. 111 Cost. l' E.A..

DIRITTO. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, che impone la traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero, destinatario dell'espulsione prefettizia o dell'ordine di trattenimento in un CTP; il decreto del Questore non riporta i motivi, per cui non s'è potuto tradurre l'atto in arabo, lingua madre del ricorrente, per cui era illegittimo ed erroneamente è stato convalidato dal giudice di pace, essendo di stile la giustificazione sulla mancanza in Questura d'un traduttore nella lingua del destinatario e comunque pure la convalida sarebbe nulla, perchè, pur essendo presente un traduttore, non si comprende se questo ha tradotto al ricorrente le domande del giudice verbalizzate.

Il secondo motivo di ricorso lamenta insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, commi 6 e 7, con nullità della convalida ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Secondo il giudice di pace, l'eccezione di mancata traduzione dei provvedimenti relativi al ricorrente non era fondata, per essere stati gli stessi tradotti "in una delle lingue previste dalla legge e pertanto sottratte al sindacato del giudice". Comunque la decisione impugnata sarebbe scritta con grafia non leggibile oltre a non essere motivata e il giudice di pace doveva rispondere alla deduzione della carenza di ragioni per allontanare dallo Stato il ricorrente incensurato e privo di pericolosità sociale ai sensi della L. n. 20 del D.Lgs. n. 30 del 2007.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Diritto - Entrambi i motivi di ricorso sono infondati anche a non considerare la mancata esposizione sommaria nella impugnativa dei fatti di causa di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3.

In ordine al primo motivo di ricorso, la attestata impossibilità di tradurre l'espulsione e l'ordine di trattenimento presso un C.T.P. in arabo, giustifica la avvenuta traduzione in una delle tre lingue che la legge presume conosciute, anche a non considerare che dal verbale d'udienza risulta che il ricorrente "capisce" l'italiano per cui deve negarsi si sia avuta nel caso una violazione dei suoi diritti di difesa avendo potuto comprendere quanto a lui richiesto (Cass. n.ri 565/2010, 13833/2008, 5208/2006 e 23216/2005).

Resta assorbita ogni questione posta in ricorso sull'attività del traduttore presente alla udienza.

In rapporto al secondo motivo di ricorso, esattamente il giudice di pace ha dichiarato di non poter interferire sulla attestazione del Questore relativa alla mancanza nei suoi uffici di un interprete in lingua araba, ritenendo pienamente legittima la traduzione in inglese dei provvedimenti amministrativi; è invece da ritenersi giustamente respinta la eccezione relativa al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, art. 20, che disciplina la sola posizione dei cittadini dell'Unione europea e non di quelli extracomunitari che possono essere allontanati dal territorio dello Stato, indipendentemente da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

Il ricorso deve quindi ritenersi manifestamente infondato e si chiede al Presidente della sezione di fissare l'adunanza in Camera di consiglio per la decisione ai sensi dell'art. 375 c.p.c., n. 5.

Motivi della decisione

1. Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

2. Il ricorso, sottoscritto da avvocato iscritto all'albo speciale dei cassazionisti munito di procura speciale e quindi ammissibile anche se risulta nominato altro difensore non cassazionista, l'avv. Rita Mautone, per cui deve presumersi congiunta e non disgiunta la procura ai due avvocati (Cass. n. 15478/2008), deve essere rigettato perchè manifestamente infondato e nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi gli intimati difesi in questa sede.

P.Q.M.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

La Corte rigetta il ricorso.

**OMESSA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI TRATTENIMENTO  
NELLA LINGUA MADRE – TRADUZIONE IN LINGUA VEICOLARE –  
OMESSA INDICAZIONE DEI MOTIVI LEGITTIMANTI L'IMPOSSIBILITÀ  
DELLA TRADUZIONE NELLA LINGUA MADRE – NULLITÀ DEL  
PROVVEDIMENTO**

**Il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 20, comma 1 (nel testo risultante dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 20) ha esteso anche al provvedimento di trattenimento adottato dal Questore la previsione legale del ricorso alla traduzione nelle lingue "veicolari" soltanto ove venga precisato dal Questore stesso la impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero per indisponibilità di idoneo traduttore. Ne consegue che senza la menzionata necessaria precisazione, il provvedimento deve considerarsi indubitabilmente nullo**

**Corte di cassazione, Sez. I, sentenza 22-09-2006, n. 20554 – Rel. Macioce**

sul ricorso proposto da:

M.L.M. elett.te dom.ta in Roma via Giovanni Stanchi 19 presso l'Avv. Martina Carlo con l'avv. Lochi Anna Rita di Lecce che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;

contro

Prefetto di Lecce - Questore di Lecce - Min. Interno;

avverso il decreto n. 331/05 RG del 17.06.2005 del Giudice di Pace di Brindisi;

Svolgimento del processo

**RILEVATO**

Che il Questore di Lecce con provvedimento 15.6.2005, redatto in italiano e tradotto in inglese, dispose il trattenimento presso il CPTA di Brindisi della cittadina brasiliana M.L.M., espulsa dal Prefetto di Lecce con decreto in pari data;

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Che innanzi al Giudice di Pace di Brindisi comparve la straniera in data 16.6.2005 ed il predetto G.d.P. con ordinanza a verbale convalidò l'operato trattenimento;

Che per la cassazione di tale decreto M.L.M. ha proposto ricorso notificato tra il 1 e il 11.10.2005 a Prefetto e Questore di Lecce ed al Ministero dell'Interno, al quale nessuno degli intimati ha opposto difese.

**CONSIDERATO**

**Motivi della decisione**

Che il ricorso devesi dichiarare inammissibile nei riguardi del Prefetto e del Ministero ed ammissibile nei confronti del Questore di Lecce, solo tale organo essendo dotato di legittimazione propria a contraddire, anche in sede di legittimità, al ricorso in materia di trattenimento di cui all'art. 14 T.U. (vd. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 bis, comma 2, introdotto dal D.Lgs. n. 113 del 1999, art. 4);

Che il motivo, denunziante violazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3 (modif. dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 3) per avere il G.d.P. convalidato indebitamente la misura restrittiva pur difettando in essa il requisito della traduzione, è certamente fondato;

Che infatti, dando attuazione al precetto generale di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6, il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 20, comma 1 (nel testo risultante dal D.P.R. n. 334 del 2004, art. 20) ha esteso anche al provvedimento di trattenimento adottato dal Questore la previsione legale del ricorso alla traduzione nelle lingue "veicolari" soltanto ove venga precisato dal Questore stesso la impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero per indisponibilità di idoneo traduttore;

Che pertanto il requisito della traduzione (nelle forme "possibili") deve ritenersi statuito a pena di nullità dell'atto anche con riguardo alla misura, incidente sullo status libertatis, del trattenimento temporaneo presso il Centro, anche per tal atto, pertanto, la precisazione della indisponibilità di traduttore dovendosi considerare condizione necessaria e sufficiente per la legittimità della sua adozione, e per le ragioni da questa Corte costantemente sottolineate con riguardo alla traduzione della misura espulsiva imposta dall'art. 13, comma

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

7 del T.U. e dalla testé richiamata norma regolamentare (da ultimo Cass. 3835/06 - 27791/05 - 17657/05 - 17253/05);

Che da quanto premesso consegue che il provvedimento del Questore, dalla ricorrente inserito nel ricorso, essendo stato tradotto solo in inglese e senza la menzionata necessaria precisazione, deve considerarsi indubitabilmente nullo, con la conseguenza per la quale indebitamente il G.d.P. ha provveduto alla sua convalida;

CHE non essendo necessari accertamenti né richieste valutazioni di sorta, cassato il provvedimento ben può procedersi alla decisione ex art. 384 c.p.c. conseguentemente dichiarando l'inefficacia della misura restrittiva e conclusivamente regolando le spese di legittimità secondo soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Interno e del Prefetto di Lecce; accoglie il ricorso proposto nei confronti del Questore di Lecce, cassa l'ordinanza impugnata e provvedendo ex art. 384 c.p.c., dichiara l'inefficacia del provvedimento 15.6.2005 del Questore di Lecce; condanna il Questore alla refusione delle spese in favore della ricorrente determinate in Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 100 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2006.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2006

## ***PROTEZIONE INTERNAZIONALE***

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
NEGATIVO – NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER  
OMESSA TRADUZIONE IN LINGUA CONOSCIUTA O VEICOLARE –**

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

## **OPPOSIZIONE TARDIVA – DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA – CONSEGUENZE**

**La nullità della comunicazione della decisione amministrativa relativa alla domanda di protezione internazionale per omessa traduzione deve essere dedotta nel rispetto dei termini decadenziali previsti. È tuttavia compito del giudice accertare, anche avvalendosi, in difetto di specifici e diretti riscontri probatorii, di logiche presunzioni ed adeguatamente motivando al proposito, se e da quale momento l'opponente abbia potuto avere una adeguata conoscenza della natura dell'atto e del rimedio avverso lo stesso proponibile posto che è da tal momento di maturazione della adeguata conoscenza che decorre il termine decadenziale per proporre il ricorso ad opponendum.**

**Corte di cassazione. Sez. VI, Ord., 08-09-2011, n. 18493 - Rel. Macioce**

sul ricorso proposto da H.F. contro Ministero avverso la sentenza n. 13 della Corte di Appello di Trieste depositata il 2.2.2011;

### Svolgimento del processo

Il cittadino (OMISSIS) H.F. chiese alla Autorità italiana la protezione internazionale e, sentito dalla Commissione Territoriale competente, si vide respingere la richiesta con decisione 12.6.2008 comunicatagli il 3.3.2009. Avverso detta decisione l' H. propose ricorso al Tribunale di Trieste non osservando il termine ad opponendum di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1 e giustificando tale ritardo con la mancata comprensione del testo italiano della decisione.

Il Tribunale di Trieste con sentenza 25.8.2010 ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che dagli atti risultava attestata una sufficiente comprensione della lingua italiana. La sentenza è stata dall' H. impugnata innanzi alla Corte di Appello di Trieste che, con sentenza 2.2.2011, rilevato come la proposizione del ricorso era avvenuta oltre dieci mesi dopo la comunicazione della Commissione Territoriale e che tal lasso di tempo non faceva ritenere scusabile l'errore nell'introduzione tardiva della opposizione, essendo presumibile che qualsiasi destinatario ben fosse conscio della necessità di rispettare un termine limitato, ha respinto l'appello.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Per la cassazione di tale sentenza, debitamente comunicata l'8.2.2011, l'interessato ha proposto tempestivo ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14 depositando l'atto il 9.3.2011 ed ivi lamentando l'inadeguata e contraddittoria motivazione della Corte là dove aveva ricavato dalla approssimativa conoscenza dell'italiano la base per ritenere comprensibile e compreso il contenuto dell'atto comunicatogli.

Fissata l'adunanza camerale per la discussione con decreto del Presidente e notificato ricorso e decreto all'Amministrazione dell'Interno (legittimato ai sensi dell'art. 35, comma 14 come modificato dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, lett. C), il Ministero si è costituito con controricorso nel quale ha eccepito la mancata precisazione, in ricorso, della assenza di traduzione del testo ed ha osservato la piena congruità della motivazione data dai giudici del merito alla richiesta di remissione in termini.

#### Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento. Si osserva, in primo luogo, che emerge come dato assolutamente pacifico dalla motivazione della Corte territoriale che il testo della decisione della C.T. non venne tradotto nella lingua conosciuta nè in alcuna lingua veicolare previa attestazione di indisponibilità di un traduttore. Non si comprende pertanto l'eccezione di carenza di autosufficienza sollevata dall'Avvocatura Generale. Si osserva in secondo luogo, come pare sfuggito tanto ai giudici del merito quanto alle stesse parti, la esistenza di un dato insuperabile in subjecta materia, quello per il quale la comunicazione della decisione negativa della Commissione Territoriale è avvenuta in violazione del disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 (non modificati dal D.Lgs. n. 159 del 2008 e dalla L. n. 94 del 2009), disposto per il quale tutte le comunicazioni delle decisioni della Commissione stessa, anche quelle definitive oggetto di impugnazione, debbono essere rese nella prima lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non possibile, in una delle quattro lingue "veicolari" (inglese-francese-spagnolo- arabo) secondo la indicazione di preferenza. Si tratta di norma di legge imperativa inducente nullità del provvedimento, secondo la ferma giurisprudenza di questa Corte sul valore cogente del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (da ultimo Cass. n. 24170 del 2010), quale garanzia - imposta dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dalle norme comunitarie - di pieno espletamento delle possibilità di difesa del destinatario dell'atto.

Ma va anche rammentato che tutte le nullità devono essere dedotte nella sede impugnatoria nel rispetto del termine decadenziale previsto e, solo se la nullità abbia indotto impossibilità di rispettarlo e nei limiti temporali di tale

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

impossibilità, anche fuori del termine. In tal senso va rammentata Cass. 17908 del 2010, pronunzia emessa in tema di tardiva opposizione ad espulsione ma il cui principio di diritto è certamente estensibile alla vicenda che occupa: deve quindi affermarsi che la nullità per violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione può essere fatta valere solo in sede di opposizione all'atto che da tal violazione sia affetto sì che, indiscutibile la possibilità di ricorrere alla opposizione tardiva, non sussiste alcuna astratta deducibilità senza limiti di tempo ma è compito del giudice accertare, anche avvalendosi, in difetto di specifici e diretti riscontri probatori, di logiche presunzioni ed adeguatamente motivando al proposito, se e da quale momento l'opponente abbia potuto avere una adeguata conoscenza della natura dell'atto e del rimedio avverso lo stesso proponibile posto che è da tal momento di maturazione della adeguata conoscenza che decorre il termine decadenziale per proporre il ricorso ad opponendum.

Nella specie, a fronte di una incontestata nullità della comunicazione della decisione amministrativa di rigetto e della tardività del ricorso ad opponendum, i giudici del merito, come rettamente censurato in ricorso, hanno affidato la loro decisione al mero dato cronologico ed alla generica presunzione di comprensibilità di un provvedimento negativo, e cioè argomenti di evidente fragilità che vanificano alcuna esigenza di concreta indagine sulla adeguata comprensione concreta di quell'atto e delle concesse opportunità impugnazione e sul se e sul quando detta conoscenza, dopo la comunicazione, fosse insorta. A tanto provvederà il giudice del rinvio, in applicazione del sottolineato principio, curando conclusivamente di regolare le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO  
NEGATIVO – NULLITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER  
OMESSA TRADUZIONE IN LINGUA CONOSCIUTA O VEICOLARE –**

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

## **IMPUGNAZIONE TEMPESTIVA DEL PROVVEDIMENTO – LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO**

**L'omessa traduzione del diniego di protezione internazionale analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità**

**Corte di cassazione, sez. VI, Ordinanza, 13-01-2012, n. 420 – rel. Bisogni**

sul ricorso proposto da:

E.E.,  
contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi 12 è domiciliato;

e nei confronti di:

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Trapani;

Procura Generale Presso Corte d'Appello di Palermo;

avverso la sentenza n. 93/2010 della Corte di appello di Palermo emessa il 10 dicembre 2010 e depositata il 20 dicembre 2010 nella procedura iscritta al n. 768/2010;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

che:

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato il rigetto pronunciato in primo grado dal Tribunale di Palermo delle richieste di riconoscimento dello status di

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

rifugiato, di asilo ex art. 10 Cost., di protezione sussidiaria e umanitaria e ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ritenendo l'azione giudiziaria proposta con grave colpa dal sig. E.E. perchè basata su presupposti inesistenti. Ha ritenuto che i motivi della fuga del sig. E. dal suo paese di origine fossero esclusivamente personali e familiari sulla base di quanto dichiarato dallo stesso E. circa le violenze e minacce di morte subite dallo zio e dal nucleo familiare dell'ex fidanzata a causa della mancata restituzione di una somma di denaro ricevuta in prestito;

2. Propone ricorso per cassazione E. basato su 5 motivi di impugnazione:

- violazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 112 e art. 10, comma 4.

Difetto motivazione. Il ricorrente lamenta la mancata traduzione della decisione della Commissione territoriale;

- violazione D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 112 e 11-17. Violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. art. 2 Cost. e art. 10 Cost., comma 3. Difetto motivazione. In relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria;

- violazione artt. 353 e 112 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11- 17. Violazione D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. In relazione alla mancata concessione della protezione umanitaria;

- illegittimo rigetto delle richieste istruttorie;

- violazione D.P.R. n. 115 del 2002. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 16.

Difetto di motivazione. In relazione alla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il quale sussistevano i presupposti reddituali negativi;

3. Si difende con controricorso il Ministero dell'Interno.

RITENUTO che:

1. Il primo motivo di ricorso è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5, deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

arabo, secondo l'indicazione di preferenza) e la relativa mancata traduzione determina l'invalidità del provvedimento. Ma tale vizio, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all'atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l'opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (cfr. Cass. civ. sez. 6-1 n. 18493 dell'8 settembre 2001). Nella specie tale ipotesi è pacificamente da escludere sicchè la impugnazione tempestiva del provvedimento della Commissione preclude la possibilità di far valere la sua invalidità per mancata traduzione nella lingua inglese;

2. Il secondo e il terzo motivo sono infondati perchè come ha messo in rilievo la Corte di appello la concessione della protezione sussidiaria e, subordinatamente di quella umanitaria, presuppone la sussistenza di fattori oggettivi produttivi di un grave pericolo in danno del richiedente, derivanti dalla situazione socio-ambientale del suo paese di origine e direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali, mentre nella specie tali fattori consistono, per quanto dedotto dallo stesso ricorrente, nella degenerazione dei suoi rapporti familiari a causa del comportamento violento e prevaricatore di un fratello del padre, ipotesi che non può giustificare la richiesta di protezione internazionale neanche se rapportata alla dedotta inefficienza e corruzione della polizia nigeriana;

3. Il quarto motivo resta assorbito dall'esame dei precedenti data la necessità di accertamenti istruttori solo nella direzione della sussistenza dei presupposti specifici per la concessione della protezione internazionale;

4. Il quinto motivo è invece fondato perchè l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si basa sulla esistenza di condizioni economiche disagiate e non sulla fondatezza o meno dell'azione da proporre in giudizio essendo l'istituto finalizzato a riequilibrare, almeno parzialmente, le condizioni di libertà di accesso alla giustizia. La sentenza della Corte di appello va pertanto cassata senza rinvio sul punto con esclusione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sussistendo la condizione dell'aver agito con malafede o colpa grave prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi quattro motivi del ricorso, accoglie il quinto motivo, cassa, per quanto di ragione, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, esclude la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Spese compensate.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

**Corte di cassazione. civ. Sez. VI - 1, Ordinanza, 24-09-2012, n. 16202  
- Rel. Acierno**

sul ricorso 5338-2012 proposto da T.A., contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, MINISTERO DELL'INTERNO ((OMISSIS)) avverso la sentenza n. 59/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO del 10.2.2011, depositata il 14/02/2011;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto la domanda di protezione internazionale, già oggetto di rigetto da parte della Commissione territoriale e del Tribunale in primo grado, proposta dal cittadino del Togo, T.A..

Quest'ultimo aveva dichiarato davanti alla Commissione territoriale di essere stato arrestato nel suo paese per complicità con il padre, attivista antigovernativo, e di essere riuscito fortunatamente a fuggire, allontanandosi dal Togo. La Commissione ed il Tribunale avevano ritenuto che non fossero stati forniti elementi di fatto sufficienti a verificare le modalità della persecuzione subita e le modalità di fuga narrate. La Corte d'Appello, investita anche di motivi relativi alla nullità del provvedimento adottato dalla Commissione per mancata traduzione del medesimo e per omessa audizione collegiale dello straniero, riteneva:

- a) l'audizione individuale dello straniero, in mancanza di una contestazione tempestiva della modalità adottata, doveva presumersi che fosse stata richiesta dall'interrogando;
- b) l'obbligo di traduzione previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 aveva ad oggetto gli atti del procedimento e non il testo del provvedimento finale;
- c) il racconto dello straniero non è verosimile per totale assenza di prove sulle circostanze narrate. Tale lacuna non può essere integrata da alcuno degli elementi suppletivi indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sia per mancanza di riscontri oggettivi (articoli di stampa o altro) della veridicità delle dichiarazioni svolte, sia perchè la situazione del paese d'origine dello straniero, anche secondo il sito [www.viaqqiaresicuri.it](http://www.viaqqiaresicuri.it), non giustifica i timori persecutori

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

del ricorrente essendo stata riscontrata l'abolizione della pena di morte e la istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle violazioni dei diritti umani perpetrate dal 1958 al 2005, data in cui sono state indette libere elezioni. La richiesta di audizione del ricorrente in questo contesto politico- giudiziario non preoccupante è stata, di conseguenza ritenuta superflua, dal momento che anche a fronte di una narrazione più dettagliata delle ragioni della fuga, rimane una situazione obiettiva del paese d'origine dello straniero che non desta allarme.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidandosi a due motivi. Nel primo motivo è stata denunciata la carenza di motivazione della sentenza impugnata sia in ordine all'omessa giustificazione della mancanza di credibilità delle dichiarazioni dello straniero sia in ordine alla superficiale valutazione della situazione politica del paese di origine del richiedente, caratterizzata invece, secondo Amnesty International, nel 2010, da condizioni inumane di detenzione, da numerosi arresti di oppositori politici, detenuti in assenza totale di garanzie difensive, da una forte compressione della libertà di espressione, da una situazione politica molto incerta; da un alto numero di prigionieri politici e di coscienza. Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione degli art. 1 e 33 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5 e 7, che definiscono le condizioni soggettive per il riconoscimento della condizione di rifugiato politico e la nozione di atti di persecuzione, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 che stabilisce i criteri di credibilità soggettiva del richiedente, quando sia privo di supporti probatori oggettivi ed, infine, l'art. 10 Cost., comma 3. Sotto il profilo della violazione delle garanzie procedurali è stato, inoltre, censurato l'omesso svolgimento dell'audizione davanti alla Commissione in composizione collegiale e l'omessa traduzione del provvedimento della Commissione territoriale in una lingua conosciuta dal richiedente, con conseguente nullità del decreto in oggetto.

Le censure relative alle violazioni delle garanzie procedurali, da affrontare preventivamente in ordine logico, devono essere disattese.

Sulla mancata audizione del richiedente davanti alla Commissione territoriale in composizione collegiale, è sufficiente rilevare, da un lato, la genericità della censura in quanto non corredata della specifica indicazione del vulnus subito dall'interessato in ordine all'insufficienza o al travisamento delle dichiarazioni rese, dall'altro, la facoltà degli organi giurisdizionali, ove ritenuta carente la predetta audizione, di reiterarla, ad istanza di parte o d'ufficio, se necessaria ai fini della completa istruzione della domanda. Il pieno svolgimento di due gradi di merito conduce, pertanto, ad escludere il rilievo autonomo del dedotto vizio,

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

tenuto anche contro della generale portata del principio, affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 12957 del 2011, ancorchè con riferimento al giudizio davanti alla Corte di Appello, della delegabilità degli incumbenti relativi all'istruzione orale ad uno dei componenti del collegio, attualmente codificato nel novellato art. 350 c.p.c., comma 1 (comma modificato L. 12 novembre 2011, n. 183, ex art. 27, comma 1, lett. b).

Anche per il vizio di omessa traduzione del provvedimento di diniego emesso dalla Commissione territoriale, deve procedersi ad analoga valutazione. La violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 non ha determinato alcuna compressione effettiva delle garanzie processuali e difensive della parte che ha sempre tempestivamente attivato gli organi giurisdizionali competenti in modo pieno. Pur convenendo sull'erroneità della motivazione della sentenza di secondo grado che ha dichiarato ingiustificatamente limitato agli atti e non al provvedimento finale l'obbligo di traduzione, in contrasto con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione al riguardo (Cass. 18493 del 2011 e 26480 del 2011), deve però escludersi che da tale omissione sia derivata una lesione processuale che, comunque, deve esser puntualmente dedotta ed allegata (Cass. 24543 del 2011 ed indirettamente 420 del 2012) e non solo genericamente dedotta.

Sono invece fondati gli altri motivi. La Corte d'appello, nel ritenere non verosimili le dichiarazioni del richiedente relative al rischio di persecuzione nel paese d'origine, ha del tutto omesso di valutare i criteri di credibilità soggettiva indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, essendosi limitata ad affermare la mancanza di riscontri obiettivi, invece d'indicare le ragioni dell'inattendibilità soggettiva del richiedente, con riferimento alle condizioni della fuga, alla tempestività della richiesta di protezione internazionale, alla coerenza intrinseca delle dichiarazioni, alle giustificazioni dell'assenza di documenti o prove. L'obbligo di cooperazione istruttoria che incombe sul giudice della protezione internazionale (S.U. 27310 del 2008; 26056 del 2010) deve riguardare, in particolare, la specifica situazione di rischio di persecuzione o di pericolo qualificato, rappresentata dal richiedente e non genericamente ed esclusivamente la condizione generale del paese. Nella pronuncia, tuttavia, anche l'esame del quadro politico giudiziario e delle condizioni di sicurezza del Togo risulta del tutto carente. L'affermazione secondo la quale "il Togo è un paese relativamente sicuro", viene desunta soltanto dal sito del Ministero degli Esteri [www.viaaggiasesicuri.it](http://www.viaaggiasesicuri.it) destinato ad informare turisti e cittadini stranieri che intendono recarsi nel paese oggetto d'indagine. A questa indicazione viene aggiunto che è stata abolita la pena di morte, che è stata istituita una commissione d'inchiesta per le violazioni dei diritti umani perpetrate dal 1958 al 2005 e che sono state indette libere elezioni nel 2005, al termine di una

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

dittatura. Per queste ulteriori informazioni la fonte citata è Amnesty International. Manca un preciso riferimento cronologico alla situazione attuale come richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), secondo il quale l'esame della domanda di protezione internazionale prevede la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione. Non risulta, in particolare, dalla motivazione della sentenza, che le informazioni poste a base della decisione siano state assunte, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ovvero in virtù di dati aggiornati, richiesti e trasmessi dalla Commissione Nazionale sul diritto d'asilo (se non già reperibili in atti nel fascicolo della Commissione territoriale), i quali si fondano su fonti ACHNUR o del Ministero degli Esteri, così come recentemente stabilito da questa Corte nella pronuncia n. 10202 del 2011, così massimata: "Ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale, il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo che la Commissione Nazionale, ai sensi del comma 3, art. 8 sopra citato, fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative".

La richiesta e l'adozione delle fonti indicate dal citato art. 8 non ha, peraltro, carattere esclusivo, ben potendo essere integrata da informazioni assunte, anche via web, attraverso altri canali d'informazione ma non può essere sufficiente, senza neanche aver dato conto dell'attivazione dei canali informativi previsti dalla legge, il riferimento a dati, cronologicamente generici e desunti da fonti riguardante categorie di soggetti, come i turisti od i cittadini stranieri, non comparabili con i richiedenti la protezione internazionale.

Il ricorso deve, in conclusione essere accolto, essendo state violate le norme relative alle modalità di accertamento dei fatti posti a base della domanda di protezione internazionale ed essendo risultata carente la motivazione relativa alla credibilità soggettiva ed alle condizioni oggettive del paese d'origine dello straniero. La pronuncia deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: nell'esame delle dichiarazioni del richiedente una misura di protezione internazionale la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

del 2007, art. 3, comma 5 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l'attendibilità intrinseca), e non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, dando conto del loro scrutinio e l'acquisizione delle informazioni sul contesto socio politico del paese di rientro deve avvenire in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericolo dedotti, sulla base delle fonti d'informazione indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi, dando conto delle ragioni della scelta.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione

**OMESSA TRADUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE – VIOLAZIONE ART. 10, COMMI 4 E 5  
D. LGS. 25/08 – CONSEGUENZE**

**La traduzione degli atti del procedimento amministrativo e delle conseguenti fasi impugnatorie e di protezione internazionale apprestata dal D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 (e non certo dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7) è finalizzata ad assicurare all'interessato-richiedente la massima cognizione-informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. L'inosservanza del D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 comporta la invalidità di singole acquisizioni per violazione delle esigenze della difesa e quindi la implausibilità o diretta illegittimità della decisione che su di esse si sia fondata o che dalla violazione sia affetta.**

**Corte di cassazione Sez. VI, Ordinanza, 21-11-2011, n. 24543 – rel. Macioce**

sul ricorso proposto da:

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Y.B. domiciliato in ROMA, viale Giulio Cesare 71 presso l'avv. MAGRO Maria Beatrice che lo rappresenta e difende giusta procura il calce al ricorso unitamente all'avv. Enrico Damiani di Vergada Franzetti del Foro di Milano;

- ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

- controricorrente -

e P.G. presso la Corte di Appello di Milano;

- intimato -

avverso la sentenza n. 68 del 2.11.2010 della Corte di Appello di Milano;

#### Svolgimento del processo

Il cittadino (OMISSIS) Y.B. richiese alla Commissione Territoriale competente i riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione internazionale, contestualmente richiedendo al Questore di Milano il rilascio di permesso umanitario.

La Commissione Territoriale con atto del 19.6.2008 rigettò la richiesta e lo Y. propose ricorso innanzi al Tribunale di Milano che lo respinse con sentenza 8.9.2009. Proposto appello, la Corte di Appello di Milano con sentenza 2.11.2010 rigettò il gravame osservando, in motivazione, che il Tribunale aveva rilevato come lo straniero fosse arrivato in Italia per ragioni economiche e senza far cenno a persecuzioni, che del pari si era notato che a dette persecuzioni si era fatto riferimento innanzi alla Commissione riferendole a ripetuti episodi di percosse subite perchè egli, cantante di professione, aveva più volte cantato in (OMISSIS) in pubblico, che il Tribunale aveva anche notato vistose contraddizioni nel narrato afferente le sue ragioni della venuta in Italia, che andava condivisa la valutazione negativa del primo giudice là dove aveva disatteso le pretese invalidità formali del procedimento (la mancata traduzione in turco della sentenza non avendo impedito di apprestare tempestivo e valido reclamo - gli atti amministrativi erano stati motivati adeguatamente così come la sentenza - non sussisteva alcuna pregiudizialità rispetto al procedimento di

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

concessione di permesso di soggiorno per protezione), che andava anche condivisa la motivazione di merito posto che le dichiarazioni dell'interessato e dei testi non potevano ritenersi attendibili.

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata ad istanza della cancelleria, l' Y. ha proposto ricorso depositando l'atto notificato il 18.1.2011. Il Presidente con decreto 22.6.2011 ha disposto la trattazione al 27.10.2011 e le notifiche D.Lgs. 25 del 2008, ex art. 35, comma 14. Il Ministero dell'Interno ha notificato e depositato il 22.8.2011 controricorso nel quale ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione della quale ha anche affermato l'infondatezza.

#### Motivi della decisione

Ritiene il Collegio, dall'esame analitico dei motivi, che le censure non meritino condivisione.

Primo e secondo motivo: con essi si denuncia violazione della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. 251 del 2007, art. 7 nonché carenza di motivazione per avere i giudici del merito da un canto correttamente affermato la propria autonomia di valutazione rispetto all'accertamento della Commissione e dall'altro canto fatto capo unicamente all'istruttoria innanzi alla stessa svolta e sottovalutato quanto dichiarato dall'istante innanzi al Tribunale in sede di interrogatorio libero. Tali censure, pur in astratto coerenti con l'esigenza di ampiezza accertativa e di attivazione di poteri officiosi di indagine sottolineata da questa Corte a S.U. (vd. nn. 7933 del 2008 e 11535- 19393 del 2009) sono non ammissibili perchè affatto prive di autosufficienza nell'indicare quali indagini ulteriori andavano svolte, quali elementi dichiarativi sottoposti sono stati sottovalutati e quale quadro di fatti sia stato dai giudici del merito ignorato pur essendo prospettato.

Terzo e quarto motivo: con essi si insiste nella denuncia di analoghe violazioni avendo il Tribunale sottovalutato le circostanziate condizioni di persecuzione per motivi razziali cui l' Y. sarebbe stato sottoposto. La carenza di autosufficienza in tali motivi è ancor più evidente: si omette di riportare, pur in sintesi, per sottoporle alla attenzione della Corte di legittimità (che non ha alcun accesso ai documenti agli atti), tali circostanze di fatto, reputando il ricorrente - erroneamente - che sia sufficiente ribadire soltanto che egli era stato perseguitato perchè (OMISSIS), rectius perchè cantante (OMISSIS) che narrava in canto le vicende della sua nazione.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Quinto motivo: con esso si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 7 e delle disposizioni della Costituzione per non essere stati gli atti del procedimento ed il provvedimento di rigetto tradotti in lingua comprensibile. La censura non è forzata. La Corte di Appello ha risposto alla censura posta in reclamo negando la nullità sulla base del dato fattuale del raggiungimento dello scopo:

il rigetto è condivisibile ma con radicale correzione della motivazione in diritto. La traduzione degli atti del procedimento amministrativo e delle conseguenti fasi impugnatorie e di protezione internazionale è infatti apprestata dal D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 (e non certo dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7) per assicurare all'interessato-richiedente la massima cognizione-informazione e la più penetrante possibilità di allegazione. Nella previsione dell'art. 13, comma 7 del T.U. di contro la statuizione di traduzione è funzionale all'apprestamento della difesa contro l'adozione di un atto, imperativo ed esecutivo, di allontanamento.

Nel primo caso, essendo prospettato il diritto alla protezione indebitamente negato, la violazione delle norme sulla traduzione degli atti è cagione di nullità delle singole acquisizioni o della decisione finale, in funzione di una loro rinnovazione o di una sua sostituzione ope iudicis, le prime se ed in quanto di rilievo al fine. Nel secondo caso, la nullità attinge - alle condizioni ben delineate da questa Corte - l'atto di estromissione dal territorio nazionale, la cui invalidità, per tal ragione e/o per altre in concorso, è predicata dall'interessato innanzi al Giudice. Da tanto consegue che l'inosservanza del D.Lgs. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5 comporta la invalidità di singole acquisizioni per violazione delle esigenze della difesa e quindi la implausibilità o diretta illegittimità della decisione che su di esse si sia fondata o che dalla violazione sia affetta: si tratta, pertanto, di denunciare ed individuare l'atto pregiudizievole della difesa e della completezza dell'accertamento, eventualmente da ripetere ed integrare, o di addebitare alla omessa traduzione della decisione finale della C.T. l'ictus rilevante all'esercizio della difesa. Occorre quindi che la censura alla decisione che si sia indebitamente non attenuta alla osservanza di detta previsione sia dotata di piena specificità nell'indicare quale atto non tradotto e qual documento difensivo, rilevante, sia stato cagionato. Di tal specificità il motivo manca totalmente, esso limitandosi alla non pertinente denuncia di violazione dell'art. 13, comma 7 del T.U. Sesto motivo: Ci si duole della carenza di motivazione degli atti amministrativi e della carenza della decisione del giudice del reclamo. La censura non è ammissibile perchè non specifica quali atti o fatti siano stati omessi e quindi quali omesse valutazioni siano state commesse dal giudice, il quale ha, perverso sinteticamente, esaminato e deciso tutte le questioni poste dal reclamante.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

Se va quindi respinto il ricorso principale, va anche dichiarata la inammissibilità del controricorso: tale atto, infatti, appare radicalmente difforme dal modello legale là dove, affatto privo di propria ricostruzione della vicenda, omette totalmente di riportare, quale preannunziata "narrativa del fatto", anche la decisione impugnata (vd. pagg. 1 e 2). Da tanto consegue che non è luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE - PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NEGATIVO - NULLITÀ PER OMESSA TRADUZIONE - CONSEGUENZE - RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO - DECLARATORIA GIUDIZIALE D'INVALIDITÀ - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - ESAME DEL MERITO DELLA DOMANDA - NECESSITÀ - FONDAMENTO**

**In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata. Ne consegue che tale giudizio non può concludersi con una mera declaratoria d'invalidità del diniego amministrativo ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto, ai sensi dell'art. 35, comma 10, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.**

**Corte di cassazione VI - 1, Ordinanza, 20-07-2012, n. 12765 – Rel. De Chiara**

sul ricorso 11192-2011 proposto da T.A., contro MINISTERO DELL'INTERNO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SIRACUSA avverso la sentenza n. 477/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA del 24/1/2011, depositata il 10/02/2011;

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

### Svolgimento del processo

Il sig. T.A., di nazionalità guineana, ricorse al Tribunale di Catania avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale disposto dalla Commissione territoriale.

Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte d'appello catenese ha respinto il successivo reclamo dell'interessato.

La Corte ha osservato che, per quanto il provvedimento della Commissione fosse nullo, come denunciato dal reclamante, per difetto di traduzione in una lingua da lui conosciuta, tuttavia ciò non esonerava il giudice dall'esaminare la domanda nel merito; e che, nel merito, la domanda era infondata non essendovi prove sufficienti della pretesa persecuzione ai danni del reclamante.

Il sig. T. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l'amministrazione intimata.

### Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, art. 4 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10 nonchè vizio di motivazione, si contesta che la Corte d'appello potesse, dopo aver dichiarato la nullità del provvedimento della Commissione territoriale, esaminare la domanda di protezione nel merito, e si afferma che il giudice deve, invece, in tal caso limitarsi alla declaratoria della nullità.

1.1. - Il motivo è infondato.

Il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego, in sede amministrativa, della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto. E infatti la legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione (in termini Cass. 26480/2011).

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 si censura la decisione di merito.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

La censura, però, è articolata in termini, peraltro generici, che presuppongono il riesame degli atti; dunque si tratta di censura eccedente i limiti del sindacato di legittimità e pertanto inammissibile.

3. - Il ricorso va conseguentemente respinto.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata

**Corte di cassazione, Sez. VI, Ord., 09-12-2011, n. 26480 – Rel. De Chiara**

sul ricorso proposto da:

K.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VIGNA PIA 60, presso lo studio dell'avvocato PUPETTI IVAN, rappresentato e difeso dall'avvocato LO FARO ROSA EMANUELA giusta procura a margine del ricorso;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO  
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI SIRACUSA (OMISSIS);

Svolgimento del processo

Il sig. K.E., di nazionalità (OMISSIS), ricorse al Tribunale di Catania avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale disposto dalla Commissione territoriale. Chiese il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria.

Il Tribunale respinse il ricorso e la Corte d'appello catanese ha respinto il successivo reclamo dell'interessato.

La Corte ha osservato che, per quanto il provvedimento della Commissione fosse nullo, come denunciato dal reclamante, per difetto di traduzione in una lingua da lui conosciuta o in una delle lingue veicolari, tuttavia ciò non esonerava il giudice dall'esaminare la domanda nel merito; e che, nel merito, la domanda era infondata perchè, quand'anche le affermazioni poste dal ricorrente a fondamento della sua richiesta fossero veritiere, non sarebbero comunque integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione invocata.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Il sig. K. ha quindi proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui non ha resistito l'amministrazione intimata.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione del D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, art. 4 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10 nonchè vizio di motivazione, si contesta che la Corte d'appello potesse, dopo aver dichiarato la nullità del provvedimento della Commissione territoriale, esaminare la domanda di protezione nel merito, e si afferma che il giudice deve, invece, in tal caso limitarsi alla declaratoria della nullità. 1.1. - Il motivo è infondato.

Il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego in sede amministrativa della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto. E infatti la legge (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione.

2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e in particolare del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 si censura la decisione di merito. La censura, però, è articolata in termini assolutamente generici e non corrispondenti alla ratio della decisione impugnata. Il motivo è pertanto inammissibile.

3. - Il ricorso va conseguentemente respinto.

In mancanza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

## **REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE - MANCATA TRADUZIONE IN UNA LINGUA CONOSCIUTA DAL CITTADINO STRANIERO DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA - CONSEGUENZE**

**L'omessa traduzione dell'avviso di avvio del procedimento di revoca non determina alcuna compressione effettiva delle garanzie processuali e difensive della parte qualora il diritto di difesa si sia potuto dispiegare compiutamente. L'omessa traduzione del provvedimento di revoca della Commissione non determina l'invalidità dell'atto, cui consegua una pronuncia di annullamento, essendo comunque il giudice, tenuto ad esaminare il merito della domanda, anche in presenza di tale omissione, salvo il diritto alla rimessione in termini nell'ipotesi in cui la mancata comprensione dell'atto stesso abbia ritardato per causa non imputabile alla parte l'esercizio del diritto di difesa**

**Corte di cassazione, Sez. VI - 1, Ordinanza, 24-06-2013, n. 15758 – Rel. Acerno**

sul ricorso 24802/2012 proposto da O.I., contro COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D'ASILO avverso la sentenza n. 4771/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 21/05/2012, depositata l'01/10/2012;

### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Ad O.I., cittadino (OMISSIS), è stata revocata la protezione sussidiaria dalla Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo con provvedimento del 9/11/2009. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso davanti al Tribunale di Roma ed, all'esito del rigetto del giudice di primo grado, reclamo alla Corte d'Appello.

Anche il giudice di secondo grado ha respinto il reclamo. A sostegno della decisione assunta è stato affermato:

a) l'avvio del procedimento di revoca è stato comunicato all'interessato, come previsto dalla legge, con avviso della facoltà di svolgere difese e richiedere una audizione;

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

b) ricorrono nella specie, le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, lett. b), e art. 18, per l'adozione del provvedimento impugnato, dal momento che il cittadino straniero è risultato responsabile, con sentenza definitiva, di un reato, quello di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per il quale è prevista una pena edittale minima superiore a quattro anni e una massima superiore a dieci, rientrando conseguentemente nei parametri di gravità indicati nel citato art. 18;

c) la pena detentiva concretamente inflitta, pari a tre anni e due mesi di reclusione e 15000 Euro di multa consegue alla riduzione di pena dovuta al rito abbreviato scelto dal cittadino straniero;

d) la gravità della fattispecie delittuosa, oltre che rientrare nelle ipotesi contenute nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, si può desumere anche dalla natura del reato, da ritenersi particolarmente odiosa per l'effetto criminogeno derivante dalla diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti;

e) non osta al rigetto del reclamo la situazione attuale della Nigeria posto che la norma impone di dare prevalenza, una volta acclarata la commissione di un reato rientrante nei predetti parametri normativi, alle esigenze della collettività del paese ospitante.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidato ai seguenti motivi:

1.) nel primo motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 16 e 18, nonché degli artt. 17 e 19 della Direttiva n. 83 del 2004, per avere la pronuncia impugnata operato un giudizio meccanicistico sulla gravità del reato commesso dal ricorrente e sulla sua idoneità a produrre la revoca della protezione sussidiaria. Il minimo edittale di quattro anni ed il massimo di dieci stabiliti dal citato art. 16 devono essere considerati uno degli indici di valutazione della gravità del reato e non l'esclusivo parametro di giudizio, come invece è accaduto nella sentenza impugnata. Inoltre, viene censurata la mancata comparazione concreta tra le esigenze di sicurezza del paese ospitante e la situazione della (OMISSIS), ove il ricorrente sarebbe esposto al concreto pericolo di essere condannato a morte, in quanto la situazione generale è ancora più grave per i cittadini che versano nelle condizioni del ricorrente rispetto al 2006, anno in cui gli fu riconosciuta la protezione sussidiaria.

2.) Nel secondo motivo viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, e art. 10, comma 4, il D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, e la L. n.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

241 del 1990, art. 3, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, avendo la Corte ommesso di pronunciarsi sulla mancata traduzione in una lingua conosciuta dal cittadino straniero (inglese) dell'avviso di avvio del procedimento di revoca. A causa di questa omissione il ricorrente non è stato posto in condizione di difendersi davanti alla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo, di comparire e di presentare memorie difensive. Tale mancata traduzione costituisce una omissione grave dal momento che è la stessa autorità amministrativa a dichiarare, nell'avviso di avvio del procedimento di revoca: "il cittadino straniero non comprende la lingua italiana - parla inglese". A ciò deve aggiungersi la mancata traduzione in lingua inglese anche del provvedimento di revoca adottato dalla Commissione. In conclusione il ricorrente lamenta il vulnus al diritto di difesa e la omessa valutazione di tale specifico motivo.

Il primo motivo non merita accoglimento. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, afferma: 1. "Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero: a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini; b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato; c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli artt. 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite; d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica". Il successivo art. 18 stabilisce che: "La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno straniero è adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, è accertato che j a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16".

Dall'esame delle due norme emerge che la revoca della protezione sussidiaria può essere disposta nell'ipotesi in cui si sia commesso un reato "grave". Il parametro normativo, come può agevolmente evincersi dal mero esame testuale della lettera b) dell'art. 16 non predetermina in modo assoluto le ipotesi di "gravità", limitandosi a fornire un indice, desumibile dai minimi e massimi edittali di pena, senza però, ridurre esclusivamente all'automatica applicazione di questo criterio l'accertamento rimesso agli organi, amministrativi e giurisdizionali che devono assumere la decisione sulla revoca. La necessità di un giudizio fondato sul caso concreto costituisce un principio immanente in tutto il sistema normativo, costituzionale, Europeo e convenzionale delle procedure di rimpatrio dei cittadini stranieri e delle condizioni d'ingresso e soggiorno nel nostro paese.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Nella specie, la Direttiva 2004/83/CE (recepita nel nostro ordinamento mediante il D.Lgs. n. 251 del 2007), prevede espressamente che lo status della protezione sussidiaria possa venire revocato quando vi siano fondati motivi che il cittadino abbia commesso un reato grave (art. 17). La determinazione del criterio di gravità viene rimesso agli Stati membri, salva la già rilevata necessità di una concreta valutazione della condotta o delle condotte criminose attribuite allo straniero. La trasposizione di tale criterio, genericamente indicato dalla Direttiva, nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, lett. b), come già osservato, è stata realizzata mediante l'adozione di un indice di gravità tendenziale ma non esclusivo, in modo da consentire l'esame concreto dei fatti criminosi e della loro pericolosità. Tale esame risulta eseguito, ancorchè sinteticamente dalla Corte d'Appello di Roma.

Viene infatti evidenziato, nell'ultima pagina della sentenza impugnata che la fattispecie delittuosa ascritta al cittadino straniero, relativa non solo alla detenzione ma anche allo spaccio di sostanze stupefacenti deve reputarsi di particolare gravità in considerazione "dell'effetto criminogeno generato dalla diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti". La sufficienza della giustificazione fornita dalla Corte d'Appello di Roma deve, infine, essere posta in correlazione con la mancanza d'indicazioni difensive specifiche in ordine alla natura ed entità dei fatti, alla partecipazione del cittadino straniero ad essi, ad altre indicazioni incidenti sulla concreta valutazione del reato e sulla pericolosità per la sicurezza pubblica che è connessa alla sua commissione, al di là della definitivamente accertata responsabilità penale.

Per quanto riguarda infine la censura relativa alla mancata considerazione dei rischi che corre il cittadino straniero in caso di rimpatrio, occorre considerare che dall'esame dei motivi di reclamo rivolti alla Corte d'Appello di Roma (pag. 3 e 4 del ricorso) non risulta essere stato trattato specificamente tale profilo. Ne consegue l'inammissibilità di tale prospettazione nel presente procedimento, con particolare riferimento alla situazione attuale della (OMISSIS), e al rischio per il ricorrente di essere sottoposto alla pena di morte. Tali nuovi elementi di fatto potranno essere eventualmente valutati in sede di opposizione all'espulsione con riferimento alle cause d'inespellibilità fondate sull'applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

In ordine al secondo motivo deve in primo luogo osservarsi che l'obbligo di traduzione degli atti relativi ad una domanda di protezione internazionale, così come stabilito nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4, è esteso al procedimento di revoca e sorge con l'avviso di procedimento L. n. 241 del 1990, ex art. 7, in quanto adempimento obbligato ex art. 18 decreto legislativo

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

sopracitato (sulla doverosità dell'avviso, Cass.10546 del 2012). L'equiparazione dei diritti e delle garanzie procedurali e processuali tra domanda di protezione internazionale e revoca (e conseguente opposizione ad essa) costituisce interpretazione costituzionalmente obbligata della disciplina normativa sopra esaminata. In secondo luogo, deve osservarsi che la Corte d'Appello ha implicitamente respinto tale specifico motivo avendo affermato di ritenere ritualmente avviato il procedimento di revoca in quanto preceduto dall'avviso richiesto dalla legge. La parte ricorrente ha, tuttavia, formulato un motivo formalmente riferito esclusivamente alla violazione dell'art. 10 citato, pur evidenziando, nella seconda parte dello sviluppo argomentativo della censura, che la sentenza impugnata aveva ommesso di pronunciarsi sulla mancata traduzione dell'avviso di avvio del procedimento di revoca. Deve, pertanto, preliminarmente essere esclusa la fondatezza del vizio fondato sull'omessa pronuncia, in quanto la Corte, ancorchè senza soffermarsi specificamente sul profilo della traduzione, ha valutato la legittimità dell'avvio del procedimento. Tale censura potrà, pertanto, essere apprezzata come un vizio riguardante l'omessa o carente motivazione su un punto decisivo della controversia, tempestivamente indicato nei motivi d'appello. Premessa tale qualificazione, tale censura può essere affrontata unitamente al già richiamato vizio di violazione di legge, attesa l'evidente connessione logica tra di essi. La Corte ritiene infondate le censure in questione, dovendo tuttavia provvedere ad integrare e correggere la incompleta motivazione della sentenza impugnata.

Nella formulazione della censura, la parte ricorrente, pur avendo correttamente individuato l'atto da cui sarebbe scaturito il *vulnus* subito all'esercizio del diritto di difesa davanti alla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo, non fornisce alcuna concreta indicazione sul contenuto di tale lesione. Viene affermato che il cittadino non ha potuto svolgere l'audizione prevista *ex lege* ma non si dà alcuna indicazione in ordine agli elementi di fatto che avrebbero potuto diversamente far valutare la condotta criminosa posta a base del provvedimento di revoca, successivamente confermato in primo e secondo grado. Anche nelle difese successive, le censure hanno analogo contenuto. Si lamenta in astratto, l'omissione dell'audizione e del diritto a depositare memorie ma nulla si indica in ordine alle ragioni della revoca. In nessun grado del giudizio, come può agevolmente ricavarsi dall'esame della narrativa del ricorso, si formula un concreto giudizio alternativo a quello di gravità in ordine al reato incontestatamente commesso dal cittadino straniero. La violazione del diritto di difesa, secondo il costante indirizzo di questa Corte, (*ex multis* Cass. 6686 del 2010; 4340 del 2010) deve essere effettivo e non meramente formale. Nella specie, il cittadino straniero ha tempestivamente e pienamente partecipato a tutti i gradi di giudizio, potendo in ciascuno di essi chiarire perchè la mancata audizione tempestiva davanti alla Commissione avrebbe costituito,

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

in concreto, una lesione del proprio diritto di difesa e quali allegazioni di fatto non è stato possibile dedurre allora e nel successivo procedimento giurisdizionale. Al riguardo deve rilevarsi che l'orientamento di questa Corte in ordine all'obbligo di traduzione degli atti del procedimento di protezione internazionale è univocamente diretto ad escludere il rilievo di vizi meramente formali ed ad escluderne il rilievo qualora il diritto di difesa si sia potuto dispiegare compiutamente, come nella specie, nonostante l'omessa traduzione di un atto. (Cass.24543 del 2011).

L'omessa traduzione del provvedimento di revoca della Commissione, peraltro non qualificabile come autonomo motivo di censura, non determina, per conforme orientamento di questa Corte, l'invalidità dell'atto, cui consegua una pronuncia di annullamento, essendo comunque il giudice, tenuto ad esaminare il merito della domanda (Cass.26480 del 2011), anche in presenza di tale omissione, salvo il diritto alla rimessione in termini nell'ipotesi in cui la mancata comprensione dell'atto stesso abbia ritardato per causa non imputabile alla parte l'esercizio del diritto di difesa (Cass. 18493 del 2011, 420 del 2012).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE – PRESENZA IN SEDE DI AUDIZIONE  
DI UN INTERPRETE DI LINGUA INGLESE PROVENIENTE DA UN PAESE  
DIVERSO DA QUELLO DEL RICHIEDENTE ASILO – DIFFICOLTÀ DI  
COMPrensIONE – MANCATA INDICAZIONE DELLE DIFFERENZE  
RILEVANTI ESISTENTI TRA LA LINGUA PARLATA DALL'INTERESSATO E  
QUELLA DELL'INTERPRETE – INAMMISSIBILITÀ**

**In caso di presenza in audizione di un interprete in grado di parlare una lingua simile ma non identica a quella parlata dal richiedente asilo, al fine di valutare se le difficoltà di comprensione da parte del richiedente asilo costituisca una violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008,**

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI

## **artt. 4 e 10 occorre dare indicazione puntuale delle differenze esistenti tra le due lingue**

### **Corte di cassazione, Sez. VI - 1, Ordinanza 07-07-2014, n. 15466, Rel. Acierno**

sul ricorso 26797/2013 proposto da: E.E. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. MARCUZ Mario contro MINISTERO DELL'INTERNO (OMISSIS) avverso la sentenza n. 1632/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 12.4.2013, depositata il 06/09/2013;

#### Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Bologna, ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposto dal cittadino nigeriano E.E., in riforma della decisione del giudice di primo grado di riconoscimento della protezione sussidiaria.

A sostegno della decisione assunta ha affermato:

a) le dichiarazioni del richiedente erano inattendibili. Egli aveva infatti riferito dell'uccisione del fratello minore e dei genitori dal (OMISSIS) a (OMISSIS), del suo credo cristiano e della violenza nell'area in oggetto ma il racconto risultava caratterizzato da numerose contraddizioni ed in particolare dal tentativo di adattare le risposte alle domande formulate. L'area geografica di provenienza, inoltre, non corrispondeva a quella risultante dalla patente di guida; la giustificazione fornita al riguardo era contraddittoria ed insoddisfacente;

b) I difetti di credibilità erano stati riscontrati anche dal Tribunale;

c) A fronte di dichiarazioni contraddittorie, inidonee a fornire la prova della personalizzazione del rischio in capo al richiedente dovevano ritenersi insufficienti le produzioni documentali relative alla situazione generale ed era superfluo attivare il potere istruttorio officioso.

d) La protezione sussidiaria richiedeva un rischio diretto che non era stato dimostrato. Non poteva ritenersi sufficiente provenire da un paese pericoloso ma occorreva che l'incolumità personale fosse individualmente, concretamente e gravemente minacciata senza possibilità di efficace tutela interna. Tale aspetto era risultato, secondo la Corte d'Appello del tutto carente, dal momento che il richiedente non aveva dimostrato di provenire da una zona

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

violenta dal momento che il documento allegato (patente di guida) conteneva indicazioni diverse.

e) Le fonti esaminate evidenziavano che non tutta la Nigeria era violenta ed in particolare nulla era indicato rispetto a (OMISSIS), luogo di residenza anagrafica risultante dalla predetta patente.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero affidato a quattro motivi.

Motivi della decisione

Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte d'Appello applicato nella specie il principio dell'onere probatorio attenuato così come affermato dalle S.U. con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. In particolare è stato rilevato che il ricorrente ha formulato tempestivamente la domanda di protezione internazionale compiendo ogni ragionevole sforzo per circostanziarla. Ha spiegato di essere cristiano, di aver frequentato la locale Chiesa Cristiana situata nel villaggio di (OMISSIS), teatro di numerose azioni di guerriglia e violenza; di aver perso il fratello minore ed i genitori in due di questi scontri. Le dichiarazioni rese hanno trovato riscontro nella documentazione relativa alla situazione generale in Nigeria. Le contraddizioni riferite sono state frutto di meri errori materiali e non perfetta aderenza di quanto dichiarato con quanto tradotto e verbalizzato.

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4 e 10, per avere il cittadino straniero fin dall'audizione davanti la Commissione territoriale avuto difficoltà comprensione dell'interprete presente che era di nazionalità bengalese e non parlava l'inglese nigeriano "pidgin" o "broken english". La circostanza era stata rappresentata davanti al giudice di primo grado.

Con il terzo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte d'Appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07, meglio conosciuta come Elgafaji. Secondo l'interpretazione della Corte quando la situazione del paese sia fuori del controllo delle autorità statuali sotto il profilo del controllo della violenza non è necessaria

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

l'individualizzazione della minaccia o del pericolo in quanto desumibili dalla situazione oggettiva.

In Nigeria secondo il ricorrente la situazione è caratterizzata dall'esistenza generalizzata di aspri e violenti conflitti di carattere etnico-religioso in continua evoluzione e diffuso in tutto il territorio nazionale come risultante da numerosi siti e da notizie di stampa.

Con il quarto motivo è stata dedotta l'omessa motivazione sulla domanda di asilo costituzionale formulata fin dal primo grado dal ricorrente.

Si ritiene di dover affrontare congiuntamente il primo ed il terzo motivo in quanto logicamente connessi. Al riguardo deve evidenziarsi che la Corte di Giustizia, (sentenza n. 172 del 2009 caso Elgafaji contro Paesi Bassi, nonché la più recente 30/1/2014 caso Diakité n. 285 del 2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art. 14, lett. c) e riguardante "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale" non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;

- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". Il principio esposto dalla Corte di giustizia ha trovato puntuale applicazione in situazione di pericolo oggettivo derivante da violenza indiscriminata perchè non controllata dalle autorità statuali in Cass. 8281 del 2013.

Non è necessario, alla luce dei principi esposti, cui i giudici italiani sono vincolati attraverso l'obbligo d'interpretazione conforme, che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio quando è possibile evincere dalla situazione generale del paese che la violenza è generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Al fine di escludere la protezione sussidiaria nell'ipotesi sub c) del citato art. 14 sono, pertanto necessarie due condizioni: una oggettiva riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese, l'altra soggettiva riguardante la condizione personale. La prima deve essere caratterizzata dal riscontro rigoroso dell'effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva o privata (quando caratterizzata da frequenza quotidiana o da cadenze temporalmente significative) da parte delle autorità statuali; la seconda che il rientro esponga il cittadino straniero al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata.

Partendo da queste premesse deve osservarsi che l'esame della situazione oggettiva con riferimento all'esclusione di una condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata o controllabile dalle autorità statuali non è stato effettuato in modo sufficientemente adeguato nella sentenza impugnata. E' mancato, a fronte di una incontestata situazione di violenza indiscriminata in diverse aree e regioni della Nigeria, l'effettiva individuazione della zona di provenienza del ricorrente ed un esame rigoroso dell'intervento delle autorità statuali in Nigeria sulle situazioni di violenza diffusa. A questa ultima indagine officiosa il giudice del merito è tenuto, in particolare quando esclude la misura di protezione internazionale, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8. La misura di protezione internazionale è stata negata sul rilievo che non in tutto il paese d'origine del richiedente la situazione sarebbe caratterizzata da violenza indiscriminata. In particolare la carenza d'indagine e la conseguente violazione del citato art. 8 si coglie dalla genericità delle informazioni relative alla condizione generale della Nigeria (pag. 4 della sentenza impugnata) e dalla mancanza di una seria confutazione dell'accertamento contrario compiuto dal giudice di primo grado. Peraltro la mancanza di una indicazione alternativa dell'effettiva area o regione di provenienza del richiedente, non individuata neanche nella città di (OMISSIS) dalla sentenza impugnata, priva di sostegno l'affermazione relativa alla necessità di verificare se il cittadino straniero provenga effettivamente da una zona rientrante nel parametro del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), soprattutto con riferimento ad una nazione, come la Nigeria, in cui, quanto meno, deve riconoscersi che vi sono una pluralità di zone o regioni "critiche".

Al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del citato art. 14, lett. c), non è, in conclusione, necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali. Le individuate contraddizioni soggettive non escludono questo nesso

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

causale più ampio mentre la mancanza di un'indagine officiosa sull'effettivo contrasto alla violenza svolto dalle autorità federali e statuali in Nigeria è frutto della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c). Il giudice di merito dovrà pertanto valutare la situazione individuale alla luce dei principi delle sentenze della Corte di Giustizia (Cass. 6503 del 2014) sopra citate e la situazione oggettiva alla luce dei criteri sopra precisati, determinando l'area di provenienza ed in mancanza, verificando la capacità di fronteggiare la violenza diffusa individuale e collettiva da parte delle autorità federali e statuali.

Anche il quarto motivo merita accoglimento. Alla luce dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, l'asilo costituzionale può dirsi attuato mediante il sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale presenti nel nostro ordinamento: rifugio politico, protezione sussidiaria e protezione umanitaria. Afferma la Corte "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione. (Cas. Ord. 10686 del 2012).

Nella sentenza impugnata è mancato del tutto l'esame della sussistenza dei requisiti di quest'ultima misura, ancorchè espressamente prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 34. Si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perchè aventi il carattere della temporaneità o perchè vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perchè intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.).

Il permesso umanitario è una misura atipica e residuale idonea ad integrare l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 Cost.. Alla domanda di riconoscimento dell'asilo costituzionale, alla luce della qualificazione del medesimo stabilita dalla giurisprudenza di legittimità, deve, pertanto, conseguire l'indagine sull'esistenza di una situazione vulnerabile idonea a integrare il permesso umanitario.

Progetto PRIN 2010-11 - La lingua come fattore di integrazione sociale e politica

**LA LINGUA NEGLI ATTI E NELLA COMUNICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI  
IN MATERIA DI INGRESSO, SOGGIORNO, ALLONTANAMENTO, TRATTENIMENTO  
E DIRITTO DI ASILO DEI CITTADINI STRANIERI**

Il secondo motivo deve invece ritenersi inammissibile non essendo stata adeguatamente indicata la differenza tra la lingua inglese parlata dal ricorrente e quella dell'interprete.

In conclusione, deve essere rigettato il secondo motivo ed accolti gli altri. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello perchè si attenga ai principi di diritto enunciati e provveda alla liquidazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo, terzo, quarto motivo. Rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2014